

# Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 239



Edizione  
in lingua italiana

## Comunicazioni e informazioni

60° anno

24 luglio 2017

Sommario

### IV *Informazioni*

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

#### **Corte di giustizia dell'Unione europea**

2017/C 239/01

Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell'Unione europea nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea* .....

1

### V *Avvisi*

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

#### **Corte di giustizia**

2017/C 239/02

Causa C-562/14 P: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) dell'11 maggio 2017 — Regno di Svezia/ Darius Nicolai Spirlea, Mihaela Spirlea, Commissione europea, Repubblica ceca, Regno di Danimarca, Regno di Spagna, Repubblica di Finlandia (Impugnazione — Diritto di accesso del pubblico ai documenti — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino — Eccezioni al diritto di accesso ai documenti — Interpretazione erronea — Tutela degli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile — Interesse pubblico prevalente alla divulgazione di documenti — Presunzione generale di riservatezza — Documenti relativi ad un procedimento EU Pilot) .....

2

IT

2017/C 239/03

Parere 2/15: Parere della Corte (Seduta plenaria) del 16 maggio 2017 — Commissione europea (Parere emesso ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 11, TFUE — Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica di Singapore — Accordo «di nuova generazione» negoziato dopo l'entrata in vigore dei Trattati UE e FUE — Competenza a concludere l'accordo — Articolo 3, paragrafo 1, lettera e), TFUE — Politica commerciale comune — Articolo 207, paragrafo 1, TFUE — Scambi di merci e di servizi — Investimenti esteri diretti — Appalti pubblici — Aspetti commerciali della proprietà intellettuale — Concorrenza — Commercio con gli Stati terzi e sviluppo sostenibile — Protezione sociale dei lavoratori — Tutela dell'ambiente — Articolo 207, paragrafo 5, TFUE — Servizi nel settore dei trasporti — Articolo 3, paragrafo 2, TFUE — Accordo internazionale che può incidere su norme comuni o modificarne la portata — Norme di diritto derivato dell'Unione in materia di libera prestazione dei servizi nel settore dei trasporti — Investimenti esteri diversi da quelli diretti — Articolo 216 TFUE — Accordo necessario per realizzare uno degli obiettivi dei Trattati — Libera circolazione dei capitali e dei pagamenti tra Stati membri e Stati terzi — Successione di trattati in materia di investimenti — Sostituzione degli accordi di investimento tra Stati membri e la Repubblica di Singapore — Disposizioni istituzionali dell'accordo — Risoluzione delle controversie tra investitori e Stati — Risoluzione delle controversie tra le Parti) . . . . .

3

2017/C 239/04

Causa C-68/15: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 17 maggio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Grondwettelijk Hof — Belgio) — X/Ministerraad (Rinvio pregiudiziale — Libertà di stabilimento — Direttiva sulle società madri e figlie — Normativa tributaria — Imposta sugli utili societari — Distribuzione di dividendi — Ritenuta alla fonte — Doppia imposizione — Fairness Tax) . . . . .

3

2017/C 239/05

Causa C-133/15: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 10 maggio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Centrale Raad van Beroep — Paesi Bassi) — H.C. Chavez-Vilchez e a./Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank e a. (Rinvio pregiudiziale — Cittadinanza dell'Unione — Articolo 20 TFUE — Diritto di soggiorno in uno Stato membro costituente un presupposto per l'accesso agli aiuti sociali ed agli assegni familiari — Cittadino di un paese terzo che si assume l'onere quotidiano ed effettivo del proprio figlio minorenne, cittadino di tale Stato membro — Obbligo per il cittadino di un paese terzo di dimostrare l'incapacità dell'altro genitore, cittadino di questo Stato membro, di occuparsi del figlio minorenne — Rifiuto di soggiorno che può obbligare il minore a lasciare il territorio dello Stato membro, o persino il territorio dell'Unione) . . . . .

4

2017/C 239/06

Causa C-421/15 P: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) dell'11 maggio 2017 — Yoshida Metal Industry Co. Ltd/Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), Pi-Design AG, Bodum France SAS, Bodum Logistics A/S (Impugnazione — Marchio dell'Unione europea — Registrazione di segni costituiti da una superficie coperta da punti neri — Dichiarazione di nullità — Regolamento (CE) n. 40/94 — Articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii) — Articolo 51, paragrafo 3) . . . . .

5

2017/C 239/07

Causa C-437/15 P: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 17 maggio 2017 — Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale/Deluxe Entertainment Services Group Inc. (Impugnazione — Marchio dell'Unione europea — Marchio figurativo contenente l'elemento denominativo «deluxe» — Diniego di registrazione da parte dell'esaminatore) . . . . .

6

2017/C 239/08

Causa C-617/15: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 18 maggio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Düsseldorf — Germania) — Hummel Holding A/S/Nike Inc., Nike Retail B.V. [Rinvio pregiudiziale — Proprietà intellettuale — Regolamento (CE) n. 207/2009 — Marchio dell'Unione europea — Articolo 97, paragrafo 1 — Competenza internazionale — Azione per contraffazione esercitata nei confronti di una società avente sede in uno Stato terzo — Controllata in forma indiretta stabilita nel territorio dello Stato membro del giudice adito — Nozione di «stabile organizzazione»] . . . . .

6

2017/C 239/09	Causa C-624/15: Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 18 maggio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vilniaus apygardos administracinių teismas — Lituania) — UAB «Litedana»/Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (Rinvio pregiudiziale — Fiscalità — Imposta sul valore aggiunto (IVA) — Direttiva 2006/112/CE — Articolo 314 — Regime del margine — Presupposti d'applicazione — Diniego opposto ad un soggetto passivo da parte delle autorità tributarie del beneficio del diritto di applicare il regime del margine — Fatture con menzione sia dell'applicazione da parte del fornitore del regime del margine sia dell'esenzione dall'IVA — Mancata applicazione da parte del fornitore del regime del margine alla cessione — Indizi che fanno sospettare l'esistenza di irregolarità o evasione alla cessione) . . . . .	7
2017/C 239/10	Causa C-682/15: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 16 maggio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour administrative — Lussemburgo) — Berlioz Investment Fund S.A./Directeur de l'administration des Contributions directes (Rinvio pregiudiziale — Direttiva 2011/16/UE — Cooperazione amministrativa nel settore fiscale — Articolo 1, paragrafo 1 — Articolo 5 — Richiesta di informazioni rivolta ad un terzo — Diniego di risposta — Sanzione — Nozione di «prevedibile pertinenza» delle informazioni richieste — Controllo dell'autorità interpellata — Sindacato giurisdizionale — Portata — Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea — Articolo 51 — Attuazione del diritto dell'Unione — Articolo 47 — Diritto ad un ricorso giurisdizionale effettivo — Accesso del giudice e del terzo alla richiesta di informazioni rivolta dall'autorità richiedente) . . . . .	8
2017/C 239/11	Causa C-690/15: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 10 maggio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour administrative d'appel de Douai — Francia) — Wenceslas de Lobkowicz/Ministère des Finances et des Comptes publics (Rinvio pregiudiziale — Funzionario dell'Unione europea — Statuto — Iscrizione obbligatoria al regime previdenziale delle istituzioni dell'Unione europea — Redditi fondiari percepiti in uno Stato membro — Assoggettamento al contributo sociale generale, al prelievo sociale e ai contributi integrativi secondo il diritto di uno Stato membro — Partecipazione al finanziamento della previdenza sociale di detto Stato membro) . . . . .	9
2017/C 239/12	Causa C-36/16: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) dell'11 maggio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Naczelnego Sądu Administracyjnego — Polonia) — Minister Finansów/Posnania Investment SA (Rinvio pregiudiziale — Fiscalità — Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto — Direttiva 2006/112/CE — Articolo 2, paragrafo 1, lettera a) — Articolo 14, paragrafo 1 — Operazioni imponibili — Nozione di «cessione di beni effettuata a titolo oneroso» — Cessione allo Stato o a un ente territoriale di un immobile per estinguere un debito d'imposta — Esclusione) . . . . .	10
2017/C 239/13	Causa C-44/16 P: Sentenza della Corte (Nona Sezione) dell'11 maggio 2017 — Dyson/Commissione europea (Impugnazione — Direttiva 2010/30/UE — Indicazione del consumo di energia mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti — Regolamento delegato (UE) n. 665/2013 — Etichettatura indicante il consumo d'energia degli aspirapolvere — Efficienza energetica — Metodo di misurazione — Limiti della competenza delegata — Snaturamento degli elementi di prova — Obbligo di motivazione del Tribunale) . . . . .	10
2017/C 239/14	Causa C-48/16: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 17 maggio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Okresný súd Dunajská Streda — Slovacchia) — ERGO Poist'ovna, a.s./Alžbeta Barlíková («Rinvio pregiudiziale — Agenti commerciali indipendenti — Direttiva 86/653/CEE — Provvidigione dell'agente commerciale — Articolo 11 — Parziale mancata esecuzione del contratto stipulato tra il terzo e il preponente — Conseguenze sul diritto alla provvidigione — Nozione di «circostanze imputabili al preponente») . . . . .	11

2017/C 239/15	Causa C-59/16: Sentenza della Corte (Decima Sezione) dell'11 maggio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — The Shirtmakers BV/Staatssecretaris van Financiën [Rinvio pregiudiziale — Unione doganale — Regolamento (CEE) n. 2913/92 — Codice doganale comunitario — Articolo 32, paragrafo 1, lettera e), punto i) — Valore in dogana — Valore di transazione — Determinazione — Nozione di «spese di trasporto»] . . . . .	12
2017/C 239/16	Causa C-99/16: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 18 maggio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de grande instance de Lyon — Francia) — Jean-Philippe Lahorgue/Ordre des avocats du barreau de Lyon, Conseil national des barreaux «CNB», Conseil des barreaux européens «CCBE», Ordre des avocats du barreau de Luxembourg [Rinvio pregiudiziale — Libera prestazione di servizi — Direttiva 77/249/CEE — Articolo 4 — Esercizio della professione di avvocato — Dispositivo di accesso al réseau privé virtuel des avocats (rete privata virtuale degli avvocati) (RPVA) — Dispositivo di accesso «RPVA» — Diniego di rilascio ad un avvocato iscritto ad un ordine forense di un altro Stato membro — Misura discriminatoria] . . . . .	12
2017/C 239/17	Causa C-131/16: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) dell'11 maggio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Krajowa Izba Odwoławcza — Polonia) — Archus sp. z o.o., Gama Jacek Lipik/Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. [Rinvio pregiudiziale — Appalti pubblici — Direttiva 2004/17/CE — Principi di aggiudicazione degli appalti — Articolo 10 — Principio di parità di trattamento tra gli offerenti — Obbligo degli enti aggiudicatori di chiedere agli offerenti di modificare o di integrare la loro offerta — Diritto dell'ente aggiudicatore di trattenere la garanzia bancaria in caso di rifiuto — Direttiva 92/13/CEE — Articolo 1, paragrafo 3 — Procedure di ricorso — Decisione di aggiudicazione di un appalto pubblico — Esclusione di un offerente — Ricorso di annullamento — Interesse ad agire] . . . . .	13
2017/C 239/18	Causa C-150/16: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 18 maggio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Craiova — Romania) — Fondul Proprietatea SA/Complexul Energetic Oltenia SA [Rinvio pregiudiziale — Aiuti di Stato — Credito vantato da una società il cui capitale è detenuto a maggioranza dallo Stato rumeno nei confronti di una società della quale tale Stato è l'unico azionista — Dazione in pagamento — Nozione di «aiuto di Stato» — Obbligo di notifica alla Commissione europea] . . . . .	14
2017/C 239/19	Causa C-154/16: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 18 maggio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Augstākā tiesa — Lettonia) — «Latvijas dzelzceļš» VAS/Valsts ienēmumu dienests [Rinvio pregiudiziale — Codice doganale comunitario — Regolamento (CEE) n. 2913/92 — Articoli 94, paragrafo 1, e 96 — Regime del transito comunitario esterno — Responsabilità dell'obbligato principale — Articoli 203, 204 e 206, paragrafo 1 — Nascita dell'obbligazione doganale — Sottrazione al controllo doganale — Inadempimento di uno degli obblighi derivanti dall'utilizzazione di un regime doganale — Distruzione totale o perdita irrimediabile della merce per una causa inerente alla sua stessa natura o per un caso fortuito o di forza maggiore — Articolo 213 — Pagamento in solido dell'obbligazione doganale — Direttiva 2006/112/CE — Imposta sul valore aggiunto (IVA) — Articolo 2, paragrafo 1, e articoli 70 e 71 — Fatto generatore ed esigibilità dell'imposta — Articoli 201, 202 e 205 — Soggetti obbligati al pagamento dell'imposta — Constatazione della mancanza di merce da parte dell'ufficio doganale di destinazione — Dispositivo di scarico inferiore del carro cisterna non chiuso correttamente o danneggiato] . . . . .	15
2017/C 239/20	Causa C-302/16: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) dell'11 maggio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal rechtbank Noord-Nederland — Paesi Bassi) — Bas Jacob Adriaan Krijgsman/Surinaamse Luchtvaart Maatschappij NV [Rinvio pregiudiziale — Trasporti aerei — Regolamento (CE) n. 261/2004 — Articolo 5, paragrafo 1, lettera c) — Compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di cancellazione del volo — Esonero dall'obbligo di compensazione — Contratto di trasporto stipulato tramite un agente di viaggi on-line — Vettore aereo che ha informato in tempo utile l'agente di viaggio di una modifica d'orario del volo — Agente di viaggio che ha trasmesso detta informazione a un passeggero mediante posta elettronica dieci giorni prima del volo] . . . . .	16

2017/C 239/21	Causa C-337/16 P: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 17 maggio 2017 — Repubblica portoghese/Commissione europea (Impugnazione — FEAGA e FEASR — Decisione di esecuzione della Commissione europea — Notificazione al destinatario — Successiva rettifica del formato di stampa dell'allegato — Pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea — Termine di ricorso — Dies a quo — Tardività — Irricevibilità) . . . . .	17
2017/C 239/22	Causa C-338/16 P: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 17 maggio 2017 — Repubblica portoghese/Commissione europea (Impugnazione — FEAGA e FEASR — Decisione di esecuzione della Commissione europea — Notificazione al destinatario — Successiva rettifica del formato di stampa dell'allegato — Pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea — Termine di ricorso — Dies a quo — Tardività — Irricevibilità) . . . . .	17
2017/C 239/23	Causa C-339/16 P: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 17 maggio 2017 — Repubblica portoghese/Commissione europea (Impugnazione — FEAGA e FEASR — Decisione di esecuzione della Commissione europea — Notificazione al destinatario — Successiva rettifica del formato di stampa dell'allegato — Pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea — Termine di ricorso — Dies a quo — Tardività — Irricevibilità) . . . . .	18
2017/C 239/24	Causa C-365/16: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 17 maggio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État — Francia) — Association française des entreprises e.a./Ministre des finances et des comptes publics (Rinvio pregiudiziale — Regime fiscale comune applicabile alle società capogruppo e controllate di Stati membri diversi — Direttiva 2011/96/UE — Prevenzione della doppia imposizione — Contributo aggiuntivo del 3 % all'imposta sulle società) . . . . .	18
2017/C 239/25	Causa C-595/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Italia) il 23 novembre 2016 — Emmea Srl, Commercial Hub Srl/Comune di Siracusa e a. . . . .	19
2017/C 239/26	Causa C-54/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 1° febbraio 2017 — Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato/Wind Telecomunicazioni SpA . . . . .	19
2017/C 239/27	Causa C-55/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 1° febbraio 2017 — Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato/Vodafone Omnitel NV . . . . .	21
2017/C 239/28	Causa C-162/17 P: Impugnazione proposta il 30 marzo 2017 dalla Repubblica di Polonia avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 19 gennaio 2017, causa T-701/15, Stock Polska/EUIPO — Lass & Steffen (LUBELSKA) . . . . .	22
2017/C 239/29	Causa C-191/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof (Austria) il 13 aprile 2017 — Bundeskammer für Arbeiter und Angestellte/ING-DiBa Direktbank Austria filiale della ING-DiBa AG . . . . .	24
2017/C 239/30	Causa C-213/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Amsterdam (Paesi Bassi) il 25 aprile 2017 — X/Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie . . . . .	24
2017/C 239/31	Causa C-220/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Berlin (Germania) il 27 aprile 2017 — Planta Tabak Manufaktur Dr. Manfred Obermann GmbH & Co. KG/Land Berlin . . . . .	25

2017/C 239/32	Causa C-221/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi) il 27 aprile 2017 — M.G. Tjebbes e a./Minister van Buitenlandse Zaken . . . . .	26
2017/C 239/33	Causa C-234/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof (Austria) il 4 maggio 2017 — XC e a. . . . .	27
2017/C 239/34	Causa C-236/17 P: Impugnazione proposta l'8 maggio 2017 dalla Canadian Solar Emea GmbH, Canadian Solar Manufacturing (Changshu), Inc., Canadian Solar Manufacturing (Luoyang), Inc., Csi Cells Co. Ltd, Csi Solar Power (China), Inc. avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 28 febbraio 2017, causa T-162/14, Canadian Solar Emea GmbH e a./Consiglio . . . . .	27
2017/C 239/35	Causa C-237/17 P: Impugnazione proposta l'8 maggio 2017 da Canadian Solar Emea GmbH, Canadian Solar Manufacturing (Changshu), Inc., Canadian Solar Manufacturing (Luoyang), Inc., Csi Cells Co. Ltd, Csi Solar Power (China), Inc. avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 28 febbraio 2017, causa T-163/14, Canadian Solar Emea e a./Consiglio . . . . .	28
2017/C 239/36	Causa C-244/17: Ricorso proposto il 10 maggio 2017 — Commissione europea/Consiglio dell'Unione europea . . . . .	29
2017/C 239/37	Causa C-247/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein oikeus (Finlandia) il del 16 maggio 2017 — Oikeusministeriö/Denis Raugevicius . . . . .	30
2017/C 239/38	Causa C-250/147: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal de Justiça (Portogallo) il 12 maggio 2017 — Virgílio Tarragó da Silveira/Massa Insolvente da Espírito Santo Financial Group, S.A. . . . .	31
2017/C 239/39	Causa C-260/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Symvoulio tis Epikrateias (Grecia) il 16 maggio 2017 — Anodiki Ypiresies Diacheirisis Perivallontos, Oikonomias, Dioikisis EPE (Anodiki Services EPE)/GNA «O Evangelismos — Oftalmiatreio Athinon — Polykliniki» Geniko Nosokomeio Athinon «Georgios Gennimatas», Geniko Okgologiko Nosokomeio Kifisis — (GONK), «Oi Agioi Anargyroi» . . . . .	31
2017/C 239/40	Causa C-274/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Hannover (Germania) il 18 maggio 2017 — Margarethe Yüce, Ali Yüce, Emin Yüce, Emre Yüce/TUIfly GmbH . . . . .	32
2017/C 239/41	Causa C-275/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Hannover (Germania) il 18 maggio 2017 — Friedemann Schoen, Brigitta Schoen/TUIfly GmbH . . . . .	33
2017/C 239/42	Causa C-276/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Hannover (Germania) il 18 maggio 2017 — Michael Siegberg/TUIfly GmbH . . . . .	34
2017/C 239/43	Causa C-277/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Hannover (Germania) il 18 maggio 2017 — Heinz-Gerhard Albrecht/TUIfly GmbH . . . . .	34
2017/C 239/44	Causa C-278/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Hannover (Germania) il 18 maggio 2017 — Susanne Meyer e a./TUIfly GmbH . . . . .	35
2017/C 239/45	Causa C-279/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Hannover (Germania) il 18 maggio 2017 — Thomas Kiehl/TUIfly GmbH . . . . .	36
2017/C 239/46	Causa C-280/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Hannover (Germania) il 18 maggio 2017 — Ralph Eßer/TUIfly GmbH . . . . .	37

2017/C 239/47	Causa C-281/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Hannover (Germania) il 18 maggio 2017 — Thomas Schmidt/TUIfly GmbH . . . . .	37
2017/C 239/48	Causa C-282/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Hannover (Germania) il 18 maggio 2017 — Werner Ansorge/TUIfly GmbH . . . . .	38
2017/C 239/49	Causa C-290/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Hannover (Germania) il 22 maggio 2017 — Angelina Fell, Florian Fell, Vincent Fell/TUIfly GmbH . . . . .	39
2017/C 239/50	Causa C-291/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Hannover (Germania) il 22 maggio 2017 — Helga Jordan-Grompe, Sven Grompe, Yves-Felix Grompe, Justin Joel Grompe/TUIfly GmbH . . . . .	40
2017/C 239/51	Causa C-301/17: Ricorso proposto il 23 maggio 2017 — Commissione europea/Romania . . . . .	40
2017/C 239/52	Causa C-313/17 P: Impugnazione proposta il 26 maggio 2017 da George Haswani avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 22 marzo 2017, causa T-231/15, Haswani/Consiglio . . . . .	41
<b>Tribunale</b>		
2017/C 239/53	Causa T-442/12: Sentenza del Tribunale del 1° giugno 2017 — Changmao Biochemical Engineering/Consiglio («Dumping — Importazioni di acido tartarico originario della Cina — Modifica del dazio antidumping definitivo — Riesame intermedio parziale — Status di impresa operante in economia di mercato — Costi dei principali mezzi di produzione che riflettono nel complesso i valori di mercato — Mutamento delle circostanze — Obbligo di motivazione — Termine per l'adozione di una decisione sullo status di impresa operante in economia di mercato — Diritti della difesa — Articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009») . . . . .	43
2017/C 239/54	Causa T-341/13: Sentenza del Tribunale dell'8 giugno 2017 — Groupe Léa Nature/EUIPO — Debonair Trading Internacional (SO'BiO étic) («Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo SO'BiO étic — Marchi dell'Unione europea e nazionale denominativi anteriori SO...? — Impedimenti relativi alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Pregiudizio alla notorietà — Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009») . . . . .	44
2017/C 239/55	Causa T-673/15: Sentenza del Tribunale 7 giugno 2017 — Guardian Europe/Unione europea («Responsabilità extracontrattuale — Rappresentanza dell'Unione — Prescrizione — Azzeramento degli effetti giuridici di una decisione divenuta definitiva — Precisione dell'atto di ricorso — Ricevibilità — Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali — Termine ragionevole di durata del processo — Parità di trattamento — Danno materiale — Perdite subite — Lucro cessante — Danno immateriale — Nesso di causalità») . . . . .	44
2017/C 239/56	Causa T-726/15: Sentenza del Tribunale del 7 giugno 2017 — Blaž Jamnik e Blaž/Parlamento europeo («Appalti pubblici di servizi — Appalto immobiliare — Gara d'appalto — Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara — Locali per la Casa dell'Unione europea a Ljubljana — Rigetto della proposta previa indagine del mercato locale — Aggiudicazione dell'appalto a un altro offerente — Omesso esame dei documenti allegati alla proposta — Errore di diritto — Errore manifesto di valutazione») . . . . .	45
2017/C 239/57	Causa T-6/16: Sentenza del Tribunale dell'8 giugno 2017 — AWG/EUIPO — Takko (Southern Territory 23°48'25"S) [«Marchio dell'Unione europea — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio dell'Unione europea denominativo Southern Territory 23°48'25"S — Marchio dell'Unione europea denominativo anteriore SOUTHERN — Impedimento relativo alla registrazione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009»] . . . . .	46

2017/C 239/58	Causa T-294/16: Sentenza del Tribunale dell'8 giugno 2017 — Kaane American International Tobacco/EUIPO — Global Tobacco (GOLD MOUNT) [«Marchio dell'Unione europea — Procedura di decadenza — Marchio dell'Unione europea figurativo GOLD MOUNT — Assenza di uso effettivo del marchio — Assenza di un giusto motivo per il mancato uso — Articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009»] . . . . .	46
2017/C 239/59	Causa T-221/17: Ricorso proposto il 15 aprile 2017 — Mémora Servicios Funerarios/EUIPO — Chanenoud (MEMORAME) . . . . .	47
2017/C 239/60	Causa T-262/17: Ricorso proposto il 30 aprile 2017 — Metrans/Commissione e INEA . . . . .	47
2017/C 239/61	Causa T-263/17: Ricorso proposto il 3 maggio 2017 — SD/EIGE . . . . .	48
2017/C 239/62	Causa T-275/17: Ricorso proposto il 10 maggio 2017 — Michela Curto/Parlamento europeo . . . . .	49
2017/C 239/63	Causa T-289/17: Ricorso proposto il 15 maggio 2017 — Keolis CIF e a./Commissione . . . . .	50
2017/C 239/64	Causa T-296/17: Ricorso proposto il 15 maggio 2017 — Buck-Chemie/EUIPO — Henkel (Rappresentazione di sistemi di lavaggio per WC) . . . . .	51
2017/C 239/65	Causa T-323/17: Ricorso proposto il 29 maggio 2017 — Martinair Holland/Commissione . . . . .	51
2017/C 239/66	Causa T-324/17: Ricorso proposto il 29 maggio 2017 — SAS Cargo Group e a./Commissione . . . . .	53
2017/C 239/67	Causa T-325/17: Ricorso proposto il 29 maggio 2017 — Koninklijke Luchtvaart/Commissione . . . . .	53
2017/C 239/68	Causa T-326/17: Ricorso proposto il 29 maggio 2017 — Air Canada/Commissione . . . . .	55
2017/C 239/69	Causa T-328/17: Ricorso proposto il 26 maggio 2017 — Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/EUIPO — M. J. Dairies (BBQLOUMI) . . . . .	56
2017/C 239/70	Causa T-334/17: Ricorso proposto il 31 maggio 2017 — Cargolux Airlines/Commissione . . . . .	57
2017/C 239/71	Causa T-335/17: Ricorso proposto il 30 maggio 2017 — Help — Hilfe zur Selbsthilfe/Commissione europea . . . . .	59
2017/C 239/72	Causa T-339/17: Ricorso proposto il 31 maggio 2017 — Shenzhen Jiayz Photo Industrial/EUIPO — Seven (sevenoak) . . . . .	60
2017/C 239/73	Causa T-340/17: Ricorso proposto il 30 maggio 2017 — Japan Airlines/Commissione . . . . .	60
2017/C 239/74	Causa T-341/17: Ricorso proposto il 31 maggio 2017 — British Airways/Commissione . . . . .	62
2017/C 239/75	Causa T-342/17: Ricorso proposto il 30 maggio 2017 — Deutsche Lufthansa e altri/Commissione . . . . .	63
2017/C 239/76	Causa T-343/17: Ricorso proposto il 31 maggio 2017 — Cathay Pacific Airways/Commissione . . . . .	64
2017/C 239/77	Causa T-344/17: Ricorso proposto il 31 maggio 2017 — Latam Airlines Group e Lan Cargo/Commissione . . . . .	65

2017/C 239/78	Causa T-346/17: Ricorso proposto il 31 maggio 2017 — Hotelbeds Spain/EUIPO — Guidigo Europe (Guidigo what to do next) . . . . .	68
2017/C 239/79	Causa T-350/17: Ricorso proposto il 1° giugno 2017 — Singapore Airlines e Singapore Airlines Cargo/Commissione . . . . .	68
2017/C 239/80	Causa T-352/17: Ricorso proposto il 2 giugno 2017 — Korwin-Mikke/Parlamento . . . . .	69
2017/C 239/81	Causa T-355/17: Ricorso proposto il 2 giugno 2017 — Daico International/EUIPO — American Franchise Marketing (RoB) . . . . .	70
2017/C 239/82	Causa T-356/17: Ricorso proposto il 2 giugno 2017 — Daico International/EUIPO — American Franchise Marketing (RoB) . . . . .	71
2017/C 239/83	Causa T-358/17: Ricorso proposto il 31 maggio 2017 — Mubarak/Consiglio . . . . .	71
2017/C 239/84	Causa T-226/16: Ordinanza del Tribunale del 24 aprile 2017 — Ipuri/EUIPO — van Graaf (IPURI) .	72



## IV

*(Informazioni)***INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI  
ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA****CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA****Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell'Unione europea nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea***

(2017/C 239/01)

**Ultima pubblicazione**

GU C 231 del 17.7.2017

**Cronistoria delle pubblicazioni precedenti**

GU C 221 del 10.7.2017

GU C 213 del 3.7.2017

GU C 202 del 26.6.2017

GU C 195 del 19.6.2017

GU C 178 del 6.6.2017

GU C 168 del 29.5.2017

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: <http://eur-lex.europa.eu>

V

(Avvisi)

## PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

## CORTE DI GIUSTIZIA

**Sentenza della Corte (Quarta Sezione) dell'11 maggio 2017 — Regno di Svezia/Darius Nicolai Spirlea, Mihaela Spirlea, Commissione europea, Repubblica ceca, Regno di Danimarca, Regno di Spagna, Repubblica di Finlandia**

(Causa C-562/14 P) <sup>(1)</sup>

**(Impugnazione — Diritto di accesso del pubblico ai documenti — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino — Eccezioni al diritto di accesso ai documenti — Interpretazione erronea — Tutela degli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile — Interesse pubblico prevalente alla divulgazione di documenti — Presunzione generale di riservatezza — Documenti relativi ad un procedimento EU Pilot)**

(2017/C 239/02)

Lingua processuale: il tedesco

**Parti**

Ricorrente: Regno di Svezia (rappresentanti: A. Falk, C. Meyer-Seitz, U. Persson, N. Otte Widgren, E. Karlsson e L. Swedenborg, agenti)

Altre parti nel procedimento: Darius Nicolai Spirlea, Mihaela Spirlea, Commissione europea (rappresentanti: H. Krämer e P. Costa de Oliveira, agenti), Repubblica ceca (rappresentanti: M. Smolek, D. Hadroušek e J. Vláčil, agenti), Regno di Danimarca (rappresentante: C. Thorning, agente), Regno di Spagna (rappresentante: M. J. García-Valdecasas Dorrego, agente), Repubblica di Finlandia (rappresentante: S. Hartikainen, agente)

Interveniente a sostegno della Commissione europea: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: T. Henze e A. Lippstreu, agenti)

**Dispositivo**

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) Il Regno di Svezia è condannato a sopportare le spese sostenute dalla Commissione europea.
- 3) La Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna e la Repubblica di Finlandia sopportano le proprie spese.

<sup>(1)</sup> GU C 46 del 9.2.2015.

**Parere della Corte (Seduta plenaria) del 16 maggio 2017 — Commissione europea****(Parere 2/15) <sup>(1)</sup>**

*(Parere emesso ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 11, TFUE — Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica di Singapore — Accordo «di nuova generazione» negoziato dopo l'entrata in vigore dei Trattati UE e FUE — Competenza a concludere l'accordo — Articolo 3, paragrafo 1, lettera e), TFUE — Politica commerciale comune — Articolo 207, paragrafo 1, TFUE — Scambi di merci e di servizi — Investimenti esteri diretti — Appalti pubblici — Aspetti commerciali della proprietà intellettuale — Concorrenza — Commercio con gli Stati terzi e sviluppo sostenibile — Protezione sociale dei lavoratori — Tutela dell'ambiente — Articolo 207, paragrafo 5, TFUE — Servizi nel settore dei trasporti — Articolo 3, paragrafo 2, TFUE — Accordo internazionale che può incidere su norme comuni o modificarne la portata — Norme di diritto derivato dell'Unione in materia di libera prestazione dei servizi nel settore dei trasporti — Investimenti esteri diversi da quelli diretti — Articolo 216 TFUE — Accordo necessario per realizzare uno degli obiettivi dei Trattati — Libera circolazione dei capitali e dei pagamenti tra Stati membri e Stati terzi — Successione di trattati in materia di investimenti — Sostituzione degli accordi di investimento tra Stati membri e la Repubblica di Singapore — Disposizioni istituzionali dell'accordo — Risoluzione delle controversie tra investitori e Stati — Risoluzione delle controversie tra le Parti)*

*(2017/C 239/03)*

Lingua processuale: tutte le lingue ufficiali

**Richiedente**

Commissione europea (rappresentanti: U. Wölker, B. De Meester, R. Vidal-Puig e M. Kocjan, agenti)

**Dispositivo**

*L'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica di Singapore rientra nella competenza esclusiva dell'Unione, fatta eccezione per le seguenti disposizioni, che costituiscono l'oggetto di una competenza concorrente dell'Unione e degli Stati membri:*

- le disposizioni della sezione A (Protezione degli investimenti) del capo 9 (Investimenti) dell'accordo suddetto, nei limiti in cui esse si riferiscono agli investimenti tra l'Unione e la Repubblica di Singapore diversi da quelli diretti;
- le disposizioni della sezione B (Risoluzione delle controversie tra investitori e Stati) del citato capo 9, e
- le disposizioni dei capi 1 (Obiettivi e definizioni generali), 14 (Trasparenza), 15 (Risoluzione delle controversie tra le Parti), 16 (Meccanismo di mediazione) e 17 (Disposizioni istituzionali, generali e finali) dell'accordo di cui sopra, nei limiti in cui esse si riferiscono alle disposizioni del summenzionato capo 9 e nella misura in cui queste ultime rientrano in una competenza concorrente dell'Unione e degli Stati membri.

<sup>(1)</sup> GU C 363 del 3.11.2015.

**Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 17 maggio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Grondwettelijk Hof — Belgio) — X/Ministerraad****(Causa C-68/15) <sup>(1)</sup>**

*(Rinvio pregiudiziale — Libertà di stabilimento — Direttiva sulle società madri e figlie — Normativa tributaria — Imposta sugli utili societari — Distribuzione di dividendi — Ritenuta alla fonte — Doppia imposizione — Fairness Tax)*

*(2017/C 239/04)*

Lingua processuale: il neerlandese

**Giudice del rinvio**

Grondwettelijk Hof

**Parti**

Ricorrente: X

Convenuto: Ministerraad

**Dispositivo**

- 1) La libertà di stabilimento dev'essere interpretata nel senso che essa non osta ad una normativa tributaria di uno Stato membro, come quella in esame nel procedimento principale, in forza della quale tanto una società non residente svolgente un'attività economica in tale Stato membro per mezzo di una stabile organizzazione, quanto una società residente, ivi compresa la controllata residente di una società non residente, sono assoggettate ad un tributo quale la fairness tax, quando tali società distribuiscano dividendi che, per effetto della fruizione di determinate agevolazioni fiscali previste dal regime fiscale nazionale, non siano ricompresi nel loro risultato d'esercizio definitivo imponibile, sempreché le modalità di determinazione della base imponibile di tale imposta non conducano, di fatto, ad un trattamento meno favorevole della società non residente rispetto ad una società residente, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.
- 2) L'articolo 5 della direttiva 2011/96/UE del Consiglio, del 30 novembre 2011, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi, dev'essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa tributaria di uno Stato membro, come quella in esame nel procedimento principale, che preveda un tributo quale la fairness tax, cui sono soggette le società non residenti svolgenti un'attività economica nello Stato membro medesimo per mezzo di una stabile organizzazione nonché le società residenti, ivi compresa la controllata residente di una società non residente, qualora distribuiscano dividendi che, per effetto della fruizione di determinate agevolazioni fiscali previste dal regime fiscale nazionale, non siano ricompresi nel loro risultato d'esercizio definitivo imponibile.
- 3) L'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/96, nel combinato disposto con il paragrafo 3 del medesimo articolo, dev'essere interpretato nel senso che tale disposizione osta a una normativa tributaria nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, nei limiti in cui tale normativa, in una fattispecie in cui gli utili percepiti da una società madre da parte della sua controllata siano distribuiti dalla società madre stessa in un esercizio successivo a quello del loro percepimento, implica la sottoposizione di tali utili ad un'imposizione eccedente la soglia del 5 % prevista da tale disposizione.

<sup>(1)</sup> GU C 146 del 4.5.2015.

**Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 10 maggio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Centrale Raad van Beroep — Paesi Bassi) — H.C. Chavez-Vilchez e a./Raad van bestuur van de Sociale verzekeringssbank e a.**

(Causa C-133/15) <sup>(1)</sup>

**(Rinvio pregiudiziale — Cittadinanza dell'Unione — Articolo 20 TFUE — Diritto di soggiorno in uno Stato membro costituente un presupposto per l'accesso agli aiuti sociali ed agli assegni familiari — Cittadino di un paese terzo che si assume l'onere quotidiano ed effettivo del proprio figlio minorenne, cittadino di tale Stato membro — Obbligo per il cittadino di un paese terzo di dimostrare l'incapacità dell'altro genitore, cittadino di questo Stato membro, di occuparsi del figlio minorenne — Rifiuto di soggiorno che può obbligare il minore a lasciare il territorio dello Stato membro, o persino il territorio dell'Unione)**

(2017/C 239/05)

Lingua processuale: il neerlandese

**Giudice del rinvio**

Centrale Raad van Beroep

## Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: H.C. Chavez-Vilchez, P. Pinas, U. Nikolic, X.V. Garcia Perez, J. Uwituze, I.O. Enowassam, A.E. Guerrero Chavez, Y. R.L. Wip

Convenuti: Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank, College van burgemeester en wethouders van de gemeente Arnhem, College van burgemeester en wethouders van de gemeente 's-Gravenhage, College van burgemeester en wethouders van de gemeente 's-Hertogenbosch, College van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam, College van burgemeester en wethouders van de gemeente Rijswijk, College van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam

## Dispositivo

- 1) L'articolo 20 TFUE deve essere interpretato nel senso che, al fine di valutare se un minore, cittadino dell'Unione europea, sarebbe costretto a lasciare il territorio dell'Unione globalmente inteso e verrebbe così privato del godimento effettivo del contenuto essenziale dei diritti ad esso conferiti dall'articolo di cui sopra nel caso in cui il suo genitore, cittadino di un paese terzo, si vedesse rifiutare il riconoscimento di un diritto di soggiorno nello Stato membro di cui trattasi, il fatto che l'altro genitore, cittadino dell'Unione, sia realmente capace di e disposto ad assumersi da solo l'onere quotidiano ed effettivo del minore costituisce un elemento pertinente ma non sufficiente per poter constatare l'assenza, tra il genitore cittadino di un paese terzo e il minore, di una relazione di dipendenza tale per cui quest'ultimo subirebbe una costrizione siffatta nel caso di un rifiuto di soggiorno quale sopra evocato. Una valutazione del genere deve essere fondata sulla presa in considerazione, nell'interesse superiore del minore, dell'insieme delle circostanze del caso di specie, e, segnatamente, dell'età del minore, del suo sviluppo fisico ed emotivo, dell'intensità della sua relazione affettiva sia con il genitore cittadino dell'Unione sia con il genitore cittadino di un paese terzo, nonché del rischio che la separazione da quest'ultimo comporterebbe per l'equilibrio del minore stesso.
- 2) L'articolo 20 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che uno Stato membro subordini il diritto di soggiorno nel proprio territorio di un cittadino di un paese terzo, genitore di un figlio minorenne avente la cittadinanza di tale Stato membro, del quale egli si occupa quotidianamente ed effettivamente, all'obbligo per il suddetto cittadino di un paese terzo di fornire gli elementi atti a dimostrare che una decisione di rifiuto del diritto di soggiorno al genitore cittadino di un paese terzo priverebbe il minore del godimento effettivo del contenuto essenziale dei diritti connessi allo status di cittadino dell'Unione, obbligandolo a lasciare il territorio dell'Unione, globalmente considerato. Spetta tuttavia alle autorità competenti dello Stato membro di cui trattasi procedere, sulla base degli elementi forniti dal cittadino di un paese terzo, alle ricerche necessarie per poter valutare, alla luce dell'insieme delle circostanze del caso di specie, se una decisione di rifiuto avrebbe conseguenze siffatte.

<sup>(1)</sup> GU C 178 dell'1.6.2015.

**Sentenza della Corte (Quinta Sezione) dell'11 maggio 2017 — Yoshida Metal Industry Co. Ltd/Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), Pi-Design AG, Bodum France SAS, Bodum Logistics A/S**

(Causa C-421/15 P) <sup>(1)</sup>

**(Impugnazione — Marchio dell'Unione europea — Registrazione di segni costituiti da una superficie coperta da punti neri — Dichiarazione di nullità — Regolamento (CE) n. 40/94 — Articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii) — Articolo 51, paragrafo 3)**

(2017/C 239/06)

Lingua processuale: l'inglese

## Parti

Ricorrente: Yoshida Metal Industry Co. Ltd (rappresentanti: J. Cohen, Solicitor, T. St Quintin, Barrister, G. Hobbs QC)

Altre parti nel procedimento: Ufficio europeo per la proprietà intellettuale (rappresentanti: A. Folliard-Monguiral, D. Gaja e J. Crespo Carrillo, agenti), Pi-Design AG, Bodum Francia SAS, Bodum Logistics A/S (rappresentanti: H. Pernez, avocate e R. Löhr, Rechtsanwalt)

**Dispositivo**

- 1) *L'impugnazione è respinta.*
- 2) *La Yoshida Metal Industry Co. Ltd è condannata alle spese.*

---

(<sup>1</sup>) GU C 389 del 23.11.2015.

---

**Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 17 maggio 2017 — Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale/Deluxe Entertainment Services Group Inc.**

(Causa C-437/15 P) (<sup>1</sup>)

**(Impugnazione — Marchio dell'Unione europea — Marchio figurativo contenente l'elemento denominativo «deluxe» — Dinego di registrazione da parte dell'esaminatore)**

(2017/C 239/07)

Lingua processuale: lo spagnolo

**Parti**

Ricorrente: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) (rappresentante: S. Palmero Cabezas, agente)

Altra parte nel procedimento: Deluxe Entertainment Services Group Inc. (rappresentanti: L. Gellman, advocate e M. Esteve Sanz, abogada)

**Dispositivo**

- 1) *La sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 4 giugno 2015, Deluxe Laboratories/UAMI (deluxe) (T-222/14, non pubblicata, EU:T:2015:364), è annullata.*
- 2) *La causa è rinviata dinanzi al Tribunale dell'Unione europea.*
- 3) *Le spese sono riservate.*

---

(<sup>1</sup>) GU C 346 del 19.10.2015.

---

**Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 18 maggio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Düsseldorf — Germania) — Hummel Holding A/S/Nike Inc., Nike Retail B.V.**

(Causa C-617/15) (<sup>1</sup>)

**[Rinvio pregiudiziale — Proprietà intellettuale — Regolamento (CE) n. 207/2009 — Marchio dell'Unione europea — Articolo 97, paragrafo 1 — Competenza internazionale — Azione per contraffazione esercitata nei confronti di una società avente sede in uno Stato terzo — Controllata in forma indiretta stabilita nel territorio dello Stato membro del giudice adito — Nozione di «stabile organizzazione»]**

(2017/C 239/08)

Lingua processuale: il tedesco

**Giudice del rinvio**

Oberlandesgericht Düsseldorf

**Parti**

Ricorrente: Hummel Holding A/S

Convenute: Nike Inc., Nike Retail B.V.

## Dispositivo

L'articolo 97, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell'Unione europea, dev'essere interpretato nel senso che una società giuridicamente indipendente avente sede in uno Stato membro e che sia indirettamente controllata da una capogruppo che non ha sede nell'Unione europea costituisce una «stabile organizzazione» di tale capogruppo, ai sensi di detta disposizione, a condizione che tale controllata sia un centro operativo che, nello Stato membro in cui è situato, sia presente in forma reale e stabile e a partire dal quale sia esercitata un'attività commerciale, e che si manifesti in modo duraturo verso l'esterno come estensione della suddetta capogruppo.

<sup>(1)</sup> GU C 38 dell'1.2.2016.

---

**Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 18 maggio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vilniaus apygardos administracinius teismas — Lituania) — UAB «Litdana»/Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos**

(Causa C-624/15) <sup>(1)</sup>

**(Rinvio pregiudiziale — Fiscalità — Imposta sul valore aggiunto (IVA) — Direttiva 2006/112/CE — Articolo 314 — Regime del margine — Presupposti d'applicazione — Diniego opposto ad un soggetto passivo da parte delle autorità tributarie del beneficio del diritto di applicare il regime del margine — Fatture con menzione sia dell'applicazione da parte del fornitore del regime del margine sia dell'esenzione dall'IVA — Mancata applicazione da parte del fornitore del regime del margine alla cessione — Indizi che fanno sospettare l'esistenza di irregolarità o evasione alla cessione)**

(2017/C 239/09)

Lingua processuale: il lituano

## Giudice del rinvio

Vilniaus apygardos administracinius teismas

## Parti

Ricorrente: UAB «Litdana»

Convenuta: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Con l'intervento di: Klaipėdos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija

## Dispositivo

L'articolo 314 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, dev'essere interpretato nel senso che osta a che le autorità competenti di uno Stato membro neghino a un soggetto passivo, che abbia ricevuto una fattura sulla quale vi sia menzione tanto del regime del margine quanto dell'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto (IVA), il diritto di applicare il regime del margine, anche qualora da una successiva verifica effettuata da dette autorità emerga che il soggetto passivo-rivenditore, fornitore dei beni d'occasione, non aveva effettivamente applicato detto regime alla cessione dei beni di cui trattasi, a meno che le autorità competenti non dimostrino che il soggetto passivo non ha agito in buona fede o che non ha adottato tutte le misure che gli si possono ragionevolmente richiedere al fine di assicurarsi che l'operazione effettuata non lo coinvolga in un'evasione tributaria, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

<sup>(1)</sup> GU C 48 dell'8.2.2016.

**Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 16 maggio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour administrative — Lussemburgo) — Berlioz Investment Fund S.A./Directeur de l'administration des Contributions directes**

(Causa C-682/15) <sup>(1)</sup>

**(Rinvio pregiudiziale — Direttiva 2011/16/UE — Cooperazione amministrativa nel settore fiscale — Articolo 1, paragrafo 1 — Articolo 5 — Richiesta di informazioni rivolta ad un terzo — Diniego di risposta — Sanzione — Nozione di «prevedibile pertinenza» delle informazioni richieste — Controllo dell'autorità interpellata — Sindacato giurisdizionale — Portata — Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea — Articolo 51 — Attuazione del diritto dell'Unione — Articolo 47 — Diritto ad un ricorso giurisdizionale effettivo — Accesso del giudice e del terzo alla richiesta di informazioni rivolta dall'autorità richiedente)**

(2017/C 239/10)

Lingua processuale: il francese

**Giudice del rinvio**

Cour administrative

**Parti**

Ricorrente: Berlioz Investment Fund S.A.

Convenuto: Directeur de l'administration des Contributions directes

**Dispositivo**

- 1) L'articolo 51, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea deve essere interpretato nel senso che uno Stato membro attua il diritto dell'Unione, nell'accezione di tale disposizione, — e che, di conseguenza, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea risulta applicabile — quando attraverso la propria normativa commina una sanzione pecuniaria a carico di un amministrato che si rifiuti di fornire informazioni nel contesto di uno scambio tra autorità tributarie, fondato, segnatamente, sulle disposizioni della direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE.
- 2) L'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea deve essere interpretato nel senso che un amministrato, cui sia stata inflitta una sanzione pecuniaria per inottemperanza ad una decisione amministrativa che gli ingiunge di fornire informazioni nel contesto di uno scambio tra amministrazioni tributarie nazionali in forza della direttiva 2011/16, è legittimato a contestare la legittimità di tale decisione.
- 3) L'articolo 1, paragrafo 1, e l'articolo 5 della direttiva 2011/16 devono essere interpretati nel senso che la «prevedibile pertinenza» delle informazioni richieste da uno Stato membro a un altro Stato membro costituisce una condizione che la richiesta di informazioni deve soddisfare per essere idonea a innescare in capo allo Stato membro interpellato l'obbligo di rispondervi e, di riflesso, rappresenta una condizione di legittimità della decisione di ingiunzione rivolta da tale Stato membro a un amministrato e della misura sanzionatoria inflitta a quest'ultimo per inosservanza di tale decisione.
- 4) L'articolo 1, paragrafo 1, e l'articolo 5 della direttiva 2011/16 devono essere interpretati nel senso che la verifica dell'autorità interpellata, adita con una richiesta di informazioni proveniente dall'autorità richiedente in forza di tale direttiva, non si limita alla regolarità formale di detta richiesta, ma deve consentire a tale autorità interpellata di assicurarsi che le informazioni domandate non siano prive di qualsiasi prevedibile pertinenza alla luce dell'identità del contribuente coinvolto e di quella del terzo eventualmente informato, nonché delle esigenze dell'indagine tributaria in questione. Le medesime disposizioni della direttiva 2011/16 e l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea devono essere interpretati nel senso che, nell'ambito di un ricorso proposto da un amministrato avverso una misura sanzionatoria inflittagli dall'autorità interpellata per inottemperanza ad una decisione di ingiunzione adottata da quest'ultima in seguito a una richiesta di informazioni rivolta dall'autorità richiedente in forza della direttiva 2011/16, il giudice nazionale dispone, oltre che di una competenza a modificare la sanzione inflitta, di una competenza a verificare la legittimità di tale decisione di ingiunzione. Per quanto riguarda la condizione di legittimità di detta decisione consistente nella prevedibile pertinenza delle informazioni richieste, il sindacato giurisdizionale si limita alla verifica dell'assenza manifesta di siffatta pertinenza.

5) L'articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea deve essere interpretato nel senso che il giudice dello Stato membro interpellato, nell'ambito dell'esercizio del proprio sindacato giurisdizionale, deve avere accesso alla richiesta di informazioni rivolta dallo Stato membro richiedente allo Stato membro interpellato. Per contro, l'amministrato interessato non dispone di un diritto di accesso alla richiesta di informazioni nella sua interezza, richiesta che rimane un documento segreto, conformemente all'articolo 16 della direttiva 2011/16. Allo scopo di far esaminare pienamente la sua causa quanto all'assenza di prevedibile pertinenza delle informazioni richieste è sufficiente, in linea di principio, che egli disponga delle informazioni contemplate all'articolo 20, paragrafo 2, di tale direttiva.

---

<sup>(1)</sup> GU C 78 del 29.2.2016.

**Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 10 maggio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour administrative d'appel de Douai — Francia) — Wenceslas de Lobkowicz/Ministère des Finances et des Comptes publics**

(Causa C-690/15) <sup>(1)</sup>

**(Rinvio pregiudiziale — Funzionario dell'Unione europea — Statuto — Iscrizione obbligatoria al regime previdenziale delle istituzioni dell'Unione europea — Redditi fondiari percepiti in uno Stato membro — Assoggettamento al contributo sociale generale, al prelievo sociale e ai contributi integrativi secondo il diritto di uno Stato membro — Partecipazione al finanziamento della previdenza sociale di detto Stato membro)**

(2017/C 239/11)

Lingua processuale: il francese

**Giudice del rinvio**

Cour administrative d'appel de Douai

**Parti**

Ricorrente: Wenceslas de Lobkowicz

Convenuto: Ministère des Finances et des Comptes publics

**Dispositivo**

L'articolo 14 del Protocollo (n. 7) sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, allegato ai Trattati UE, FUE e CEEA, nonché le disposizioni dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea relative al regime previdenziale comune alle istituzioni dell'Unione devono essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa nazionale, quale quella di cui al procedimento principale, che prevede che i redditi fondiari percepiti in uno Stato membro da un funzionario dell'Unione, fiscalmente domiciliato in detto Stato membro, siano assoggettati a contributi e prelievi sociali destinati al finanziamento del regime previdenziale dello Stato membro in questione.

---

<sup>(1)</sup> GU C 98 del 14.3.2016.

**Sentenza della Corte (Seconda Sezione) dell'11 maggio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Naczelný Sąd Administracyjny — Polonia) — Minister Finansów/Posnania Investment SA**

(Causa C-36/16)<sup>(1)</sup>

**(Rinvio pregiudiziale — Fiscalità — Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto — Direttiva 2006/112/CE — Articolo 2, paragrafo 1, lettera a) — Articolo 14, paragrafo 1 — Operazioni imponibili — Nozione di «cessione di beni effettuata a titolo oneroso» — Cessione allo Stato o a un ente territoriale di un immobile per estinguere un debito d'imposta — Esclusione)**

(2017/C 239/12)

Lingua processuale: il polacco

**Giudice del rinvio**

Naczelný Sąd Administracyjny

**Parti nel procedimento principale**

Ricorrente: Minister Finansów

Convenuta: Posnania Investment SA

**Dispositivo**

L'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che il trasferimento della proprietà di un bene immobile, da parte di un soggetto passivo d'imposta sul valore aggiunto, a beneficio dell'erario di uno Stato membro o di un ente territoriale di tale Stato, disposto, come quello oggetto del procedimento principale, a titolo di pagamento di un arretrato d'imposta, non costituisce una cessione di beni a titolo oneroso soggetta all'imposta sul valore aggiunto.

<sup>(1)</sup> GU C 145 del 25.4.2016.

---

**Sentenza della Corte (Nona Sezione) dell'11 maggio 2017 — Dyson/Commissione europea**

(Causa C-44/16 P)<sup>(1)</sup>

**(Impugnazione — Direttiva 2010/30/UE — Indicazione del consumo di energia mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti — Regolamento delegato (UE) n. 665/2013 — Etichettatura indicante il consumo d'energia degli aspirapolvere — Efficienza energetica — Metodo di misurazione — Limiti della competenza delegata — Snaturamento degli elementi di prova — Obbligo di motivazione del Tribunale)**

(2017/C 239/13)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

Ricorrente: Dyson Ltd (rappresentanti: E. Batchelor e M. Healy, solicitors, F. Carlin, barrister, e A. Patsa, advocate)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: K. Herrmann e E. White, agenti)

**Dispositivo**

1) La sentenza del Tribunale dell'Unione europea dell'11 novembre 2015, Dyson/Commissione (T-544/13, EU:T:2015:836), è annullata nella parte in cui ha respinto la prima parte del primo motivo di ricorso e il terzo motivo di ricorso dedotti in primo grado.

- 2) La causa è rinviata dinanzi al Tribunale dell'Unione europea affinché si pronunci sulla prima parte del primo motivo di ricorso e sul terzo motivo di ricorso dedotti in primo grado.
- 3) Le spese sono riservate.

<sup>(1)</sup> GU C 145 del 25.4.2016.

---

**Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 17 maggio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Okresný súd Dunajská Streda — Slovacchia) — ERGO Poist'ovňa, a.s./Alžbeta Barlíková**

**(Causa C-48/16) <sup>(1)</sup>**

**«Rinvio pregiudiziale — Agenti commerciali indipendenti — Direttiva 86/653/CEE — Provvidione dell'agente commerciale — Articolo 11 — Parziale mancata esecuzione del contratto stipulato tra il terzo e il preponente — Conseguenze sul diritto alla provvidione — Nozione di «circostanze imputabili al preponente»)**

**(2017/C 239/14)**

**Lingua processuale: lo slovacco**

#### **Giudice del rinvio**

Okresný súd Dunajská Streda

#### **Parti**

Ricorrente: ERGO Poist'ovňa, a.s.

Convenuta: Alžbeta Barlíková

#### **Dispositivo**

- 1) L'articolo 11, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva 86/653/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, deve essere interpretato nel senso che riguarda non solo i casi di totale mancata esecuzione del contratto tra il preponente e il terzo, ma anche i casi di parziale mancata esecuzione di tale contratto, come il mancato rispetto del volume d'affari o della durata in esso previsti.
- 2) L'articolo 11, paragrafi 2 e 3, della direttiva 86/653 deve essere interpretato nel senso che la clausola di un contratto di agenzia commerciale, secondo la quale l'agente è tenuto a rimborsare una quota proporzionale della sua provvidione in caso di parziale mancata esecuzione del contratto stipulato tra il preponente e il terzo, non costituisce una deroga «a detimento dell'agente commerciale», ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, di detta direttiva, qualora la quota della provvidione oggetto dell'obbligazione di rimborso sia proporzionata alla portata della mancata esecuzione di tale contratto e a condizione che la suddetta mancata esecuzione non sia dovuta a circostanze imputabili al preponente.
- 3) L'articolo 11, paragrafo 1, secondo trattino, della direttiva 86/653 deve essere interpretato nel senso che la nozione di «circostanze imputabili al preponente» non si riferisce solo alle cause giuridiche che hanno direttamente determinato l'estinzione del contratto stipulato tra il preponente e il terzo, ma riguarda tutte le circostanze di diritto e di fatto imputabili al preponente, che sono all'origine della mancata esecuzione di tale contratto.

<sup>(1)</sup> GU C 136 del 18.4.2016.

**Sentenza della Corte (Decima Sezione) dell'11 maggio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — The Shirtmakers BV/Staatssecretaris van Financiën**

(Causa C-59/16) <sup>(1)</sup>

**(Rinvio pregiudiziale — Unione doganale — Regolamento (CEE) n. 2913/92 — Codice doganale comunitario — Articolo 32, paragrafo 1, lettera e), punto i) — Valore in dogana — Valore di transazione — Determinazione — Nozione di «spese di trasporto»)**

(2017/C 239/15)

Lingua processuale: il neerlandese

**Giudice del rinvio**

Hoge Raad der Nederlanden

**Parti**

Ricorrente: The Shirtmakers BV

Convenuto: Staatssecretaris van Financiën

**Dispositivo**

L'articolo 32, paragrafo 1, lettera e), punto i), del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «spese di trasporto», ai sensi di tale disposizione, comprende il supplemento fatturato dallo spedizioniere all'importatore, corrispondente al margine di profitto e ai costi di tale spedizioniere, a titolo dei suoi servizi di organizzazione del trasporto delle merci importate verso il territorio doganale dell'Unione europea.

<sup>(1)</sup> GU C 145 del 25.4.2016.

---

**Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 18 maggio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de grande instance de Lyon — Francia) — Jean-Philippe Lahorgue/Ordre des avocats du barreau de Lyon, Conseil national des barreaux «CNB», Conseil des barreaux européens «CCBE», Ordre des avocats du barreau de Luxembourg**

(Causa C-99/16) <sup>(1)</sup>

**(Rinvio pregiudiziale — Libera prestazione di servizi — Direttiva 77/249/CEE — Articolo 4 — Esercizio della professione di avvocato — Dispositivo di accesso al réseau privé virtuel des avocats (rete privata virtuale degli avvocati) (RPVA) — Dispositivo di accesso «RPVA» — Diniego di rilascio ad un avvocato iscritto ad un ordine forense di un altro Stato membro — Misura discriminatoria)**

(2017/C 239/16)

Lingua processuale: il francese

**Giudice del rinvio**

Tribunal de grande instance de Lyon

**Parti**

Ricorrente: Jean-Philippe Lahorgue

Convenuti: Ordre des avocats du barreau de Lyon, Conseil national des barreaux «CNB», Conseil des barreaux européens «CCBE», Ordre des avocats du barreau de Luxembourg

Con l'intervento di: Ministère public

## Dispositivo

Il rifiuto di fornire un dispositivo di accesso al réseau privé virtuel des avocats (rete privata virtuale degli avvocati), emesso dalle autorità competenti nei confronti di un avvocato debitamente iscritto ad un ordine forense di un altro Stato membro, per il solo motivo che tale avvocato non è iscritto presso un foro del primo Stato membro in cui intende esercitare la sua professione in qualità di libero prestatore di servizi, nei casi in cui l'obbligo di agire di concerto con un altro avvocato non è imposto dalla legge, costituisce una restrizione alla libera prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 77/249/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1977, intesa a facilitare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati, in combinato disposto con l'articolo 56 TFUE e con l'articolo 57, terzo comma, TFUE. Spetta al giudice del rinvio verificare se tale rifiuto, alla luce del contesto in cui è opposto, risponda realmente agli obiettivi di tutela dei consumatori e di buona amministrazione della giustizia, che possono giustificarlo, e se le conseguenti restrizioni non appaiano sproporzionate rispetto a tali obiettivi.

<sup>(1)</sup> GU C 165 del 10.5.2016.

---

**Sentenza della Corte (Ottava Sezione) dell'11 maggio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Krajowa Izba Odwoławcza — Polonia) — Archus sp. z o.o., Gama Jacek Lipik/Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.**

(Causa C-131/16) <sup>(1)</sup>

**(Rinvio pregiudiziale — Appalti pubblici — Direttiva 2004/17/CE — Principi di aggiudicazione degli appalti — Articolo 10 — Principio di parità di trattamento tra gli offerenti — Obbligo degli enti aggiudicatori di chiedere agli offerenti di modificare o di integrare la loro offerta — Diritto dell'ente aggiudicatore di trattenere la garanzia bancaria in caso di rifiuto — Direttiva 92/13/CEE — Articolo 1, paragrafo 3 — Procedure di ricorso — Decisione di aggiudicazione di un appalto pubblico — Esclusione di un offerente — Ricorso di annullamento — Interesse ad agire)**

(2017/C 239/17)

Lingua processuale: il polacco

## Giudice del rinvio

Krajowa Izba Odwoławcza

## Parti

Ricorrenti: Archus sp. z o.o., Gama Jacek Lipik

Convenuto: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

Con l'intervento di: Digital-Center sp. z o.o.

## Dispositivo

1) Il principio di parità di trattamento degli operatori economici stabilito dall'articolo 10 della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che, nell'ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico, l'amministrazione aggiudicatrice inviti un offerente a presentare le dichiarazioni o i documenti la cui comunicazione era richiesta dal capitolato d'oneri e che non sono stati presentati nel termine stabilito per presentare le offerte. Tale articolo non osta, invece, a che l'amministrazione aggiudicatrice inviti un offerente a chiarire un'offerta o a rettificare un errore materiale manifesto contenuto in quest'ultima, a condizione che, tuttavia, un tale invito sia rivolto a qualsiasi offerente che si trovi nella stessa situazione, che tutti gli offerenti siano trattati in modo uguale e leale e che tale chiarimento o tale rettifica non possa essere assimilato alla presentazione di una nuova offerta, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

2) La direttiva 92/13/CE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni, come modificata dalla direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, deve essere interpretata nel senso che, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, in cui una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico ha dato luogo alla presentazione di due offerte e all'adozione, da parte dell'amministrazione aggiudicatrice, di due decisioni in contemporanea recanti rispettivamente rigetto dell'offerta di uno degli offerenti e aggiudicazione dell'appalto all'altro, l'offerente escluso, che ha presentato un ricorso avverso tali due decisioni, deve poter chiedere l'esclusione dell'offerta dell'offerente aggiudicatario, in modo tale che la nozione di «un determinato appalto», ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 92/13, come modificata dalla direttiva 2007/66, può, se del caso, riguardare l'eventuale avvio di una nuova procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico.

<sup>(1)</sup> GU C 211 del 13.6.2016.

**Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 18 maggio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Craiova — Romania) — Fondul Proprietatea SA/Complexul Energetic Oltenia SA**

(Causa C-150/16) <sup>(1)</sup>

**(Rinvio pregiudiziale — Aiuti di Stato — Credito vantato da una società il cui capitale è detenuto a maggioranza dallo Stato rumeno nei confronti di una società della quale tale Stato è l'unico azionista — Dazione in pagamento — Nozione di «aiuto di Stato» — Obbligo di notifica alla Commissione europea)**

(2017/C 239/18)

Lingua processuale: il rumeno

**Giudice del rinvio**

Curtea de Apel Craiova

**Parti**

Ricorrente: Fondul Proprietatea SA

Convenuta: Complexul Energetic Oltenia SA

**Dispositivo**

1) In circostanze come quelle di cui al procedimento principale, la decisione di una società detenuta in maggioranza da uno Stato membro di accettare, al fine di estinguere un credito, una dazione in pagamento di un attivo consistente nella proprietà di un'altra società della quale tale Stato membro è l'unico azionista e di pagare un importo corrispondente alla differenza tra il valore stimato di tale attivo e l'importo di tale credito, può costituire un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107 TFUE, qualora

- tale decisione costituisca un vantaggio concesso direttamente o indirettamente mediante risorse statali e sia imputabile allo Stato,
- l'impresa beneficiaria non avrebbe ottenuto analoghe agevolazioni da un creditore privato e
- detta decisione sia idonea a incidere sugli scambi tra gli Stati membri e a falsare la concorrenza.

Spetta ai giudici nazionali verificare se tali condizioni sono soddisfatte.

2) Se un giudice nazionale qualifica come aiuto di Stato la decisione di una società detenuta a maggioranza da uno Stato membro di accettare, al fine di estinguere un credito, una dazione in pagamento di un attivo consistente nella proprietà di un'altra società della quale lo Stato membro è l'unico azionista e di pagare un importo corrispondente alla differenza tra il valore stimato di tale attivo e l'importo di tale credito, le autorità di detto Stato membro sono tenute a notificare tale aiuto alla Commissione europea prima della sua esecuzione, in applicazione dell'articolo 108, paragrafo 3, TFUE.

<sup>(1)</sup> GU C 200 del 6.6.2016.

**Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 18 maggio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Augstākā tiesa — Lettonia) — «Latvijas dzelzceļš» VAS/Valsts ieņēmumu dienests**

(Causa C-154/16) <sup>(1)</sup>

[Rinvio pregiudiziale — Codice doganale comunitario — Regolamento (CEE) n. 2913/92 — Articoli 94, paragrafo 1, e 96 — Regime del transito comunitario esterno — Responsabilità dell'obbligato principale — Articoli 203, 204 e 206, paragrafo 1 — Nascita dell'obbligazione doganale — Sottrazione al controllo doganale — Inadempimento di uno degli obblighi derivanti dall'utilizzazione di un regime doganale — Distruzione totale o perdita irrimediabile della merce per una causa inerente alla sua stessa natura o per un caso fortuito o di forza maggiore — Articolo 213 — Pagamento in solido dell'obbligazione doganale — Direttiva 2006/112/CE — Imposta sul valore aggiunto (IVA) — Articolo 2, paragrafo 1, e articoli 70 e 71 — Fatto generatore ed esigibilità dell'imposta — Articoli 201, 202 e 205 — Soggetti obbligati al pagamento dell'imposta — Constatazione della mancanza di merce da parte dell'ufficio doganale di destinazione — Dispositivo di scarico inferiore del carro cisterna non chiuso correttamente o danneggiato]

(2017/C 239/19)

Lingua processuale: il lettone

**Giudice del rinvio**

Augstākā tiesa

**Parti nel procedimento principale**

Ricorrente: «Latvijas dzelzceļš» VAS

Convenuto: Valsts ieņēmumu dienests

**Dispositivo**

- 1) L'articolo 203, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2005, deve essere interpretato nel senso che tale disposizione non si applica nel caso in cui il volume totale della merce vincolata al regime del transito comunitario esterno non sia stato presentato all'ufficio doganale di destinazione previsto nell'ambito di tale regime, a causa della distruzione totale o della perdita irrimediabile, adeguatamente dimostrata, di una parte di tale merce.
- 2) L'articolo 204, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 648/2005, deve essere interpretato nel senso che, quando il volume totale della merce vincolata al regime del transito comunitario esterno non è stato presentato all'ufficio doganale di destinazione previsto nell'ambito di tale regime a causa della distruzione totale o della perdita irrimediabile, adeguatamente dimostrata, di una parte di tale merce, detta situazione, che costituisce inadempienza di uno degli obblighi collegati a tale regime, ossia quello di presentare una merce intatta all'ufficio doganale di destinazione, fa sorgere, in linea di principio, un'obbligazione doganale all'importazione per la parte della merce che non è stata presentata a tale ufficio. Spetta al giudice nazionale verificare se una circostanza quale il danneggiamento di un dispositivo di scarico soddisfi, nel caso di specie, i criteri che caratterizzano le nozioni di «forza maggiore» e di «caso fortuito», ai sensi dell'articolo 206, paragrafo 1, del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 648/2005, ossia se risulti anomala per un operatore attivo nell'ambito del trasporto delle sostanze liquide e estranea a quest'ultimo, e se le sue conseguenze non avrebbero potuto essere evitate malgrado l'adozione di tutte le precauzioni del caso. Nell'ambito di tale verifica, detto giudice deve in particolare prendere in considerazione il rispetto, da parte degli operatori come l'obbligato principale e lo spedizioniere, delle norme e dei requisiti in vigore relativamente allo stato tecnico delle cisterne e alla sicurezza del trasporto di sostanze liquide quali un solvente.
- 3) L'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), nonché gli articoli 70 e 71 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che tale imposta non è dovuta per la parte totalmente distrutta o irrimediabilmente persa di una merce vincolata al regime del transito comunitario esterno.

- 4) Il combinato disposto dell'articolo 96, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 204, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 3, del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 648/2005, deve essere interpretato nel senso che l'obbligato principale è responsabile del pagamento dell'obbligazione doganale sorta relativamente a una merce vincolata al regime del transito comunitario esterno, anche se lo spedizioniere non ha adempiuto le obbligazioni a lui incombenti in virtù dell'articolo 96, paragrafo 2, di tale regolamento, segnatamente quella di presentare tale merce intatta all'ufficio doganale di destinazione, nel termine fissato.
- 5) L'articolo 96, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, l'articolo 204, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 3, nonché l'articolo 213 del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 648/2005, devono essere interpretati nel senso che l'autorità doganale di uno Stato membro non è obbligata ad attivare la responsabilità solidale dello spedizioniere che, parallelamente all'obbligato principale, deve essere considerato responsabile dell'obbligazione doganale.

<sup>(1)</sup> GU C 191 del 30.5.2016.

**Sentenza della Corte (Ottava Sezione) dell'11 maggio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal rechbank Noord-Nederland — Paesi Bassi) — Bas Jacob Adriaan Krijgsman/Surinaamse Luchtvaart Maatschappij NV**

(Causa C-302/16) <sup>(1)</sup>

**[Rinvio pregiudiziale — Trasporti aerei — Regolamento (CE) n. 261/2004 — Articolo 5, paragrafo 1, lettera c) — Compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di cancellazione del volo — Esonero dall'obbligo di compensazione — Contratto di trasporto stipulato tramite un agente di viaggi on-line — Vettore aereo che ha informato in tempo utile l'agente di viaggio di una modifica d'orario del volo — Agente di viaggio che ha trasmesso detta informazione a un passeggero mediante posta elettronica dieci giorni prima del volo]**

(2017/C 239/20)

Lingua processuale: il neerlandese

**Giudice del rinvio**

rechbank Noord-Nederland

**Parti nel procedimento principale**

Ricorrente: Bas Jacob Adriaan Krijgsman

Convenuta: Surinaamse Luchtvaart Maatschappij NV

**Dispositivo**

L'articolo 5, paragrafo 1, lettera c) e l'articolo 7 del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, devono essere interpretati nel senso che il vettore aereo operativo è tenuto a pagare la compensazione pecuniaria di cui a tali disposizioni in caso di cancellazione del volo che non è stata oggetto di una comunicazione ai passeggeri almeno due settimane prima dell'orario di partenza previsto, anche qualora tale vettore abbia informato di tale cancellazione, almeno due settimane prima di tale orario, l'agente di viaggio tramite il quale il contratto di trasporto è stato stipulato con il passeggero interessato e quest'ultimo non sia stato informato da tale agente entro detto termine.

<sup>(1)</sup> GU C 326 del 5.9.2016.

**Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 17 maggio 2017 — Repubblica portoghese/Commissione europea**

(Causa C-337/16 P)<sup>(1)</sup>

(*Impugnazione — FEAGA e FEASR — Decisione di esecuzione della Commissione europea — Notificazione al destinatario — Successiva rettifica del formato di stampa dell'allegato — Pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea — Termine di ricorso — Dies a quo — Tardività — Irricevibilità*)

(2017/C 239/21)

Lingua processuale: il portoghese

**Parti**

Ricorrente: Repubblica portoghese (rappresentanti: L. Inez Fernandes, M. Figueiredo, J. Saraiva de Almeida e P. Estêvão, agenti)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: D. Triantafyllou e M. França, agenti)

**Dispositivo**

1) *L'impugnazione è respinta.*

2) *La Repubblica portoghese è condannata alle spese*

---

<sup>(1)</sup> GU C 326 del 5.9.2016.

**Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 17 maggio 2017 — Repubblica portoghese/Commissione europea**

(Causa C-338/16 P)<sup>(1)</sup>

(*Impugnazione — FEAGA e FEASR — Decisione di esecuzione della Commissione europea — Notificazione al destinatario — Successiva rettifica del formato di stampa dell'allegato — Pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea — Termine di ricorso — Dies a quo — Tardività — Irricevibilità*)

(2017/C 239/22)

Lingua processuale: il portoghese

**Parti**

Ricorrente: Repubblica portoghese (rappresentanti: L. Inez Fernandes, M. Figueiredo, J. Saraiva de Almeida e P. Estêvão, agenti)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: D. Triantafyllou e M. França, agenti)

**Dispositivo**

1) *L'impugnazione è respinta.*

2) *La Repubblica portoghese è condannata alle spese.*

---

<sup>(1)</sup> GU C 326 del 5.9.2016.

**Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 17 maggio 2017 — Repubblica portoghese/Commissione europea**

(Causa C-339/16 P)<sup>(1)</sup>

(*Impugnazione — FEAGA e FEASR — Decisione di esecuzione della Commissione europea — Notificazione al destinatario — Successiva rettifica del formato di stampa dell'allegato — Pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea — Termine di ricorso — Dies a quo — Tardività — Irricevibilità*)

(2017/C 239/23)

Lingua processuale: il portoghese

**Parti**

Ricorrente: Repubblica portoghese (rappresentanti: L. Inez Fernandes, M. Figueiredo, J. Saraiva de Almeida e P. Estêvão, agenti)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: D. Triantafyllou e M. França, agenti)

**Dispositivo**

- 1) *L'impugnazione è respinta.*
- 2) *La Repubblica portoghese è condannata alle spese.*

<sup>(1)</sup> GU C 326 del 5.9.2016.

**Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 17 maggio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État — Francia) — Association française des entreprises e a./Ministre des finances et des comptes publics**

(Causa C-365/16)<sup>(1)</sup>

(*Rinvio pregiudiziale — Regime fiscale comune applicabile alle società capogruppo e controllate di Stati membri diversi — Direttiva 2011/96/UE — Prevenzione della doppia imposizione — Contributo aggiuntivo del 3 % all'imposta sulle società*)

(2017/C 239/24)

Lingua processuale: il francese

**Giudice del rinvio**

Conseil d'État

**Parti nel procedimento principale**

Ricorrenti: Association française des entreprises privées (AFEP), Axa, Compagnie générale des établissements Michelin, Danone, ENGIE, già GDF Suez, Eutelsat Communications, LVMH Moët Hennessy-Louis Vuitton SA, Orange SA, Sanofi SA, Suez Environnement Company, Technip, Total SA, Vivendi, Eurazeo, Safran, Scor SE, Unibail-Rodamco SE, Zodiac Aerospace

Convenuto: Ministre des finances et des comptes publics

## Dispositivo

L'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/96/UE del Consiglio, del 30 novembre 2011, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi, come modificata dalla direttiva 2014/86/UE del Consiglio, dell'8 luglio 2014, dev'essere interpretato nel senso che tale disposizione osta ad una misura fiscale prevista dallo Stato membro di una società madre, quale quella di cui al procedimento principale, che prevede la riscossione di un'imposta in sede di distribuzione dei dividendi da parte della società madre e la cui base imponibile è costituita dagli importi dei dividendi distribuiti, compresi quelli percepiti dalle società figlie non residenti di tale società.

<sup>(1)</sup> GU C 335 del 12.9.2016.

---

## Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Italia) il 23 novembre 2016 — Emmea Srl, Commercial Hub Srl/Comune di Siracusa e a.

(Causa C-595/16)

(2017/C 239/25)

Lingua processuale: l'italiano

### Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

### Parti nella causa principale

Ricorrenti: Emmea Srl, Commercial Hub Srl

Resistenti: Comune di Siracusa, Assessorato delle Attività Produttive per la Regione Siciliana, Libero Consorzio Comunale — già Provincia di Siracusa, Camera di Commercio di Siracusa

Con ordinanza del 27 aprile 2017 la Corte (Decima Sezione) ha dichiarato che la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, con ordinanza del 20 ottobre 2016, è manifestamente irricevibile.

---

## Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 1° febbraio 2017 — Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato/Wind Telecomunicazioni SpA

(Causa C-54/17)

(2017/C 239/26)

Lingua processuale: l'italiano

### Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

### Parti nella causa principale

Appellante: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Appellata: Wind Telecomunicazioni SpA

### Questioni pregiudiziali <sup>(1)</sup>

- 1) Se gli articoli 8 e 9 della direttiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2005 <sup>(2)</sup> ostano ad una interpretazione delle corrispondenti norme di trasposizione nazionali (costituite, rispettivamente, dagli articoli 24 e 25 del Codice del consumo) per cui si ritenga che sia qualificabile come «indebito condizionamento» e, dunque, come «pratica commerciale aggressiva» idonea a limitare «considerevolmente» la libertà di scelta o di comportamento di un consumatore medio la condotta di un operatore di telefonia che consista in una omissione informativa in merito alla preimpostazione sulla SIM di determinati servizi telefonici (i.e. il servizio di segreteria telefonica o di navigazione internet), e ciò segnatamente in una situazione in cui non venga addebitata alcuna ulteriore e distinta condotta materiale all'operatore di telefonia medesimo;

2) se il punto 29 dell'Allegato I della direttiva 2005/29/CE [...] possa essere interpretato nel senso che sussista una «fornitura non richiesta» qualora un operatore di telefonia mobile chieda al proprio cliente il corrispettivo di servizi di segreteria telefonica o di navigazione in internet e ciò in una situazione caratterizzata dai seguenti elementi:

- l'operatore di telefonia, all'atto della stipula del contratto di telefonia mobile, non avrebbe correttamente informato il consumatore della circostanza che i servizi di segreteria telefonica e di navigazione internet sono preimpostati sulla SIM, con la conseguenza che detti servizi possono essere potenzialmente fruiti dal consumatore medesimo, senza una operazione di impostazione ad hoc (setting);
  - per fruire effettivamente di tali servizi, il consumatore deve comunque compiere le operazioni all'uopo necessarie (ad esempio, digitare il numero della segreteria telefonica ovvero azionare i comandi che attivano la navigazione internet);
  - non vi è alcun addebito in merito alle modalità tecniche ed operative mediante le quali i servizi vengono concretamente fruiti dal consumatore, né in merito all'informazione inerente a tali modalità ed al prezzo dei servizi stessi, ma all'operatore venga unicamente addebitata la menzionata omessa informazione relativa alla preimpostazione dei servizi sulla SIM.
- 3) Se la ratio della direttiva «generale» n. 2005/29/CE quale «rete di sicurezza» per la tutela dei consumatori, nonché il considerando 10 e l'articolo 3, comma 4, della medesima direttiva n. 2005/29/CE, ostino ad una disciplina nazionale che riconduca la valutazione del rispetto degli obblighi specifici, previsti della direttiva settoriale n. 2002/22/CE<sup>(3)</sup> a tutela dell'utenza, nell'ambito di applicazione della direttiva generale n. 2005/29/CE sulle pratiche commerciali scorrette, escludendo, per l'effetto, l'intervento dell'Autorità competente a reprimere una violazione della direttiva settoriale in ogni ipotesi che sia suscettibile di integrare altresì gli estremi di una pratica commerciale scorretta/sleale;
- 4) se il principio di specialità sancito dall'articolo 3, comma 4, della direttiva n. 2005/29/CE debba essere inteso quale principio regolatore dei rapporti tra ordinamenti (ordinamento generale e ordinamenti di settore), oppure dei rapporti tra norme (norme generali e norme speciali), oppure, ancora, dei rapporti tra Autorità preposte alla regolazione e vigilanza dei rispettivi settori;
- 5) se la nozione di «contrastò» di cui all'articolo 3, comma 4, della direttiva n. 2005/29/CE possa ritenersi integrata solo in caso di radicale antinomia tra le disposizioni della normativa sulle pratiche commerciali scorrette e le altre norme di derivazione europea che disciplinano specifici aspetti settoriali delle pratiche commerciali, oppure se sia sufficiente che le norme in questione dettino una disciplina difforme dalla normativa sulle pratiche commerciali scorrette in relazione alle specificità del settore, tale da determinare un concorso di norme (Normenkollision) in relazione ad una stessa fattispecie concreta;
- 6) se la nozione di norme comunitarie di cui all'articolo 3, comma 4, della direttiva n. 2005/29/CE abbia riguardo alle sole disposizioni contenute nei regolamenti e nelle direttive europee, nonché alle norme di diretta trasposizione delle stesse, ovvero se includa anche le disposizioni legislative e regolamentari attuative di principi di diritto europeo;
- 7) se il principio di specialità, sancito al considerando 10 e all'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2005/29/CE, e gli articoli 20 e 21 della direttiva 2002/22/CE e 3 e 4 della direttiva 2002/21/CE<sup>(4)</sup> ostino ad una interpretazione delle corrispondenti norme di trasposizione nazionale per cui si ritenga che, ognqualvolta si verifichi in un settore regolamentato, contenente una disciplina «consumeristica» settoriale con attribuzione di poteri regolatori e sanzionatori all'Autorità del settore, una condotta riconducibile alla nozione di «pratica aggressiva», ai sensi degli articoli 8 e 9 della direttiva 2005/29/CE, o «in ogni caso aggressiva» ai sensi dell'Allegato I della direttiva 2005/29/CE, debba sempre trovare applicazione la normativa generale sulle pratiche scorrette, e ciò anche qualora esista una normativa settoriale, adottata a tutela dei consumatori e fondata su previsioni di diritto dell'Unione, che regoli in modo compiuto le medesime «pratiche aggressive» e «in ogni caso aggressive» o, comunque, le medesime «pratiche scorrette».

<sup>(1)</sup> N.B. È stata qui adottata una numerazione progressiva dei quesiti differente da quella dell'ordinanza di rinvio pregiudiziale, in cui erano presenti due gruppi di quesiti con numerazione non consecutiva.

<sup>(2)</sup> Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») (GU L 149, pag. 22).

<sup>(3)</sup> Direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) (GU L 108, pag. 51).

<sup>(4)</sup> Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (GU L 108, pag. 33).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 1º febbraio 2017 —  
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato/Vodafone Omnitel NV**

**(Causa C-55/17)**

**(2017/C 239/27)**

*Lingua processuale: l'italiano*

**Giudice del rinvio**

Consiglio di Stato

**Parti nella causa principale**

Appellante: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Appellata: Vodafone Omnitel NV

**Questioni pregiudiziali<sup>(1)</sup>**

- 1) Se gli articoli 8 e 9 della direttiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2005<sup>(2)</sup> ostano ad una interpretazione delle corrispondenti norme di trasposizione nazionali (costituite, rispettivamente, dagli articoli 24 e 25 del Codice del consumo) per cui si ritenga che sia qualificabile come «indebito condizionamento» e, dunque, come «pratica commerciale aggressiva» idonea a limitare «considerevolmente» la libertà di scelta o di comportamento di un consumatore medio la condotta di un operatore di telefonia che consista in una omissione informativa in merito alla preimpostazione sulla SIM di determinati servizi telefonici (i.e. il servizio di segreteria telefonica o di navigazione internet), e ciò segnatamente in una situazione in cui non venga addebitata alcuna ulteriore e distinta condotta materiale all'operatore di telefonia medesimo;
- 2) se il punto 29 dell'Allegato I della direttiva 2005/29/CE [...] possa essere interpretato nel senso che sussista una «fornitura non richiesta» qualora un operatore di telefonia mobile chieda al proprio cliente il corrispettivo di servizi di segreteria telefonica o di navigazione in internet e ciò in una situazione caratterizzata dai seguenti elementi:
  - l'operatore di telefonia, all'atto della stipula del contratto di telefonia mobile, non avrebbe correttamente informato il consumatore della circostanza che i servizi di segreteria telefonica e di navigazione internet sono preimpostati sulla SIM, con la conseguenza che detti servizi possono essere potenzialmente fruiti dal consumatore medesimo, senza una operazione di impostazione ad hoc (setting);
  - per fruire effettivamente di tali servizi, il consumatore deve comunque compiere le operazioni all'uopo necessarie (ad esempio, digitare il numero della segreteria telefonica ovvero azionare i comandi che attivano la navigazione internet);
  - non vi è alcun addebito in merito alle modalità tecniche ed operative mediante le quali i servizi vengono concretamente fruiti dal consumatore, né in merito all'informazione inherente a tali modalità ed al prezzo dei servizi stessi, ma all'operatore venga unicamente addebitata la menzionata omessa informazione relativa alla preimpostazione dei servizi sulla SIM.
- 3) Se la ratio della direttiva «generale» n. 2005/29/CE quale «rete di sicurezza» per la tutela dei consumatori, nonché il considerando 10 e l'articolo 3, comma 4, della medesima direttiva n. 2005/29/CE, ostino ad una disciplina nazionale che riconduca la valutazione del rispetto degli obblighi specifici, previsti della direttiva settoriale n. 2002/22/CE<sup>(3)</sup> a tutela dell'utenza, nell'ambito di applicazione della direttiva generale n. 2005/29/CE sulle pratiche commerciali scorrette, escludendo, per l'effetto, l'intervento dell'Autorità competente a reprimere una violazione della direttiva settoriale in ogni ipotesi che sia suscettibile di integrare altresì gli estremi di una pratica commerciale scorretta/sleale;
- 4) se il principio di specialità sancito dall'articolo 3, comma 4, della direttiva n. 2005/29/CE debba essere inteso quale principio regolatore dei rapporti tra ordinamenti (ordinamento generale e ordinamenti di settore), oppure dei rapporti tra norme (norme generali e norme speciali), oppure, ancora, dei rapporti tra Autorità preposte alla regolazione e vigilanza dei rispettivi settori;
- 5) se la nozione di «contrasto» di cui all'articolo 3, comma 4, della direttiva n. 2005/29/CE possa ritenersi integrata solo in caso di radicale antinomia tra le disposizioni della normativa sulle pratiche commerciali scorrette e le altre norme di derivazione europea che disciplinano specifici aspetti settoriali delle pratiche commerciali, oppure se sia sufficiente che le norme in questione dettino una disciplina difforme dalla normativa sulle pratiche commerciali scorrette in relazione alle specificità del settore, tale da determinare un concorso di norme (Normenkollision) in relazione ad una stessa fattispecie concreta;

- 6) se la nozione di norme comunitarie di cui all'articolo 3, comma 4, della direttiva n. 2005/29/CE abbia riguardo alle sole disposizioni contenute nei regolamenti e nelle direttive europee, nonché alle norme di diretta trasposizione delle stesse, ovvero se includa anche le disposizioni legislative e regolamentari attuative di principi di diritto europeo;
- 7) se il principio di specialità, sancito al considerando 10 e all'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2005/29/CE, e gli articoli 20 e 21 della direttiva 2002/22/CE e 3 e 4 della direttiva 2002/21/CE<sup>(4)</sup> ostino ad una interpretazione delle corrispondenti norme di trasposizione nazionale per cui si ritenga che, ognqualvolta si verifichi in un settore regolamentato, contenente una disciplina «consumeristica» settoriale con attribuzione di poteri regolatori e sanzionatori all'Autorità del settore, una condotta riconducibile alla nozione di «pratica aggressiva», ai sensi degli articoli 8 e 9 della direttiva 2005/29/CE, o «in ogni caso aggressiva» ai sensi dell'Allegato I della direttiva 2005/29/CE, debba sempre trovare applicazione la normativa generale sulle pratiche scorrette, e ciò anche qualora esista una normativa settoriale, adottata a tutela dei consumatori e fondata su previsioni di diritto dell'Unione, che regoli in modo compiuto le medesime «pratiche aggressive» e «in ogni caso aggressive» o, comunque, le medesime «pratiche scorrette».

<sup>(1)</sup> N.B. È stata qui adottata una numerazione progressiva dei quesiti differente da quella dell'ordinanza di rinvio pregiudiziale, in cui erano presenti due gruppi di quesiti con numerazione non consecutiva.

<sup>(2)</sup> Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») (GU L 149, pag. 22).

<sup>(3)</sup> Direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) (GU L 108, pag. 51).

<sup>(4)</sup> Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (GU L 108, pag. 33).

---

**Impugnazione proposta il 30 marzo 2017 dalla Repubblica di Polonia avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 19 gennaio 2017, causa T-701/15, Stock Polska/EUIPO — Lass & Steffen (LUBELSKA)**

**(Causa C-162/17 P)**

(2017/C 239/28)

*Lingua processuale: il polacco*

**Parti**

*Ricorrente:* Repubblica di Polonia (rappresentante: Bogusław Majczyna)

*Altra parte nel procedimento:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale

**Conclusioni della ricorrente**

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare integralmente la sentenza del Tribunale dell'Unione europea (Nona Sezione) del 19 gennaio 2017, Stock Polska/EUIPO — Lass & Steffen (LUBELSKA), T-701/15;
- rinviare la causa al Tribunale ai fini del riesame;
- condannare ciascuna parte a sopportare le proprie spese.

**Motivi e principali argomenti**

La Repubblica di Polonia chiede l'annullamento della sentenza del Tribunale dell'Unione europea (Nona Sezione) del 19 gennaio 2017, Stock Polska/EUIPO — Lass & Steffen (LUBELSKA), T-701/15 (EU:T:2017:16), nonché il rinvio della causa al Tribunale ai fini del riesame.

Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto il ricorso proposto dalla Stock Polska sp. z o.o., con sede in Lublino, avverso la decisione della commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI; attualmente, in seguito a cambiamento di denominazione: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale — EUIPO), del 24 settembre 2015, procedimento R 1788/2014-5, di conferma della decisione dell'EUIPO del 14 maggio 2014 che nega la registrazione di un marchio dell'Unione a favore della Stock Polska sp. z o.o.

La sentenza del Tribunale e le precedenti decisioni dell'EUIPO negano la registrazione del marchio «Lubelska» in ragione della sua somiglianza con il marchio «Lubeca», somiglianza che comporta un rischio di confusione per il pubblico del territorio della Germania, nel quale il marchio anteriore «Lubeca» è tutelato in quanto all'origine dei prodotti contrassegnati da detto marchio, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) del Consiglio n. 207/2009, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario.

A sostegno della propria impugnazione, la Repubblica di Polonia, deduce i seguenti motivi:

1. Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) del Consiglio n. 207/2009, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario<sup>(1)</sup>, per mancanza di una valutazione globale dell'esistenza di un rischio di confusione, basata sull'impressione complessiva degli elementi distintivi e dominanti, e ciò in particolare per l'ingiustificata limitazione dell'esame della somiglianza dei segni del marchio anteriore ad un solo elemento di tale segno (l'elemento denominativo).

Il Tribunale ha erroneamente ammesso la possibilità di una limitazione della valutazione della somiglianza di due marchi, che si fonda sull'esame di uno soltanto degli elementi costitutivi di un determinato marchio complesso (l'elemento denominativo) e sulla comparazione di esso con un altro marchio, escludendo da tale esame l'elemento grafico, senza aver previamente stabilito che l'elemento denominativo costituisce l'elemento dominante mentre l'elemento grafico è irrilevante. Il Tribunale si è limitato a dichiarare che l'elemento grafico è dotato di un carattere distintivo debole, senza tenere conto del fatto che il possesso, da parte di un determinato elemento di un segno, di un carattere distintivo debole non è necessariamente equivalente al carattere non dominante di tale elemento.

2. Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 207/2009, nonché dei principi della parità di trattamento, della buona amministrazione e della certezza del diritto, dovuta alla mancata considerazione del fatto che l'EUIPO non ha seguito la sua precedente prassi decisionale, formulata nelle direttive dell'EUIPO, e, di conseguenza, alla ratifica di una decisione contraria a tale prassi.

Il Tribunale ha ignorato il fatto che l'EUIPO si è discostato dalla sua precedente prassi decisionale, formulata nelle direttive, e relativa all'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, e altresì il fatto che non vi erano circostanze particolari che giustificassero un allontanamento da tale prassi.

3. Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 in quanto nell'effettuare la valutazione dell'esistenza di un rischio di confusione è stata erroneamente accettata la veridicità di fatti che, in base alle conoscenze generali, non si verificano, mentre non vengono prese in considerazione circostanze generalmente note e significative, determinando così una distorsione dei fatti e delle prove, ossia:

a) l'accettazione come notorio del fatto che il consumatore medio tedesco non conosca il significato della denominazione «Lubeca», ignorando il fatto che il grado di conoscenza dei nomi latini di città (come «Lubeca») non ha relazione con il grado di conoscenza del latino in quanto tale, nonché il fatto che i consumatori di bevande alcoliche attribuiscono considerevole importanza alla provenienza geografica di tali bevande;

b) viene accettato come notorio il fatto che l'elemento grafico con forma di una corona sia generalmente presente sulle etichette delle bevande alcoliche;

4. Violazione dell'obbligo di motivazione nell'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, in quanto:

a) manca l'indicazione di quale tra gli elementi del segno sia stato considerato dominante dal Tribunale;

b) manca l'indicazione dei fatti a sostegno della tesi secondo la quale il significato della parola «Lubeca» non sarebbe conosciuto dal consumatore medio tedesco.

<sup>(1)</sup> GU 2009, L 78, pag. 1

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof (Austria) il 13 aprile 2017 —  
Bundeskammer für Arbeiter und Angestellte/ING-DiBa Direktbank Austria filiale della ING-DiBa AG**

**(Causa C-191/17)**

**(2017/C 239/29)**

*Lingua processuale: il tedesco*

**Giudice del rinvio**

Oberster Gerichtshof

**Parti**

*Ricorrente: Bundeskammer für Arbeiter und Angestellte*

*Resistente: ING-DiBa Direktbank Austria filiale della ING-DiBa AG*

**Questioni pregiudiziali**

Se l'articolo 4, punto 14, della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (in prosieguo: la «direttiva sui servizi di pagamento»)<sup>(1)</sup>, debba essere interpretato nel senso che un conto di risparmio online, sul quale il singolo cliente (a cadenza giornaliera e praticamente senza l'intervento della banca) attraverso il servizio bancario telematico possa effettuare versamenti e prelievi su un conto di appoggio dal medesimo detenuto (un conto corrente in Austria), debba essere parimenti ricompreso nella nozione di «conto di pagamento» (articolo 4, punto 14) ricadendo, pertanto, nella sfera di applicazione della direttiva.

<sup>(1)</sup> Direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE (GU L 319, pag. 1).

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Amsterdam  
(Paesi Bassi) il 25 aprile 2017 — X/Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie**

**(Causa C-213/17)**

**(2017/C 239/30)**

*Lingua processuale: il neerlandese*

**Giudice del rinvio**

Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Amsterdam

**Parti**

*Ricorrente: X*

*Resistente: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie*

**Questioni pregiudiziali**

1) Se l'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento Dublino<sup>(1)</sup> debba essere interpretato nel senso che l'Italia è divenuta competente per l'esame della domanda di protezione internazionale ivi presentata dall'attore il 23 ottobre 2014, nonostante il fatto che i Paesi Bassi fossero lo Stato membro in primo luogo competente sulla base di domande di protezione internazionale ivi in precedenza presentate, ai sensi dell'articolo 2, lettera d), del regolamento Dublino, domande di cui l'ultima in quel momento era ancora pendente nei Paesi Bassi, poiché la Sezione [del contenzioso amministrativo del Raad van State] non si era ancora pronunciata sull'impugnazione proposta dall'attore avverso la sentenza del rechtbank del 7 luglio 2014, citata al precedente punto 1.3.

- 2) Se dall'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento Dublino discenda che la domanda di protezione internazionale, ancora pendente nei Paesi Bassi al momento della presentazione della richiesta di presa in carico il 5 marzo 2015, doveva essere sospesa dalle autorità olandesi immediatamente dopo la presentazione della richiesta in parola e terminata dopo il decorso del termine di cui all'articolo 24 mediante una revoca o una modifica della decisione precedente dell'11 giugno 2014, recante rigetto della domanda di asilo del 4 giugno 2014.
- 3) In caso di risposta affermativa alla seconda questione, se la competenza per l'esame della domanda di protezione internazionale dell'attore non sia passata all'Italia, ma resti attribuita alle autorità dei Paesi Bassi, in quanto il convenuto non ha revocato o modificato la decisione dell'11 giugno 2014. (omissis)
- 4) Se, non avendo menzionato l'impugnazione nel secondo procedimento d'asilo ancora pendente dinanzi alla Sezione [del contenzioso amministrativo del Raad van State], le autorità dei Paesi Bassi abbiano violato l'obbligo ad esse imposto dall'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento Dublino di fornire alle autorità italiane le informazioni che consentissero alle medesime di verificare se fossero competenti sulla base di questo regolamento. (omissis)
- 5) In caso di risposta affermativa alla quarta questione, se siffatta violazione consenta di concludere che, pertanto, la competenza per l'esame della domanda di protezione internazionale dell'attore non si è trasferita all'Italia, ma resta attribuita alle autorità dei Paesi Bassi. (omissis)
- 6) Qualora la competenza non sia rimasta alle autorità dei Paesi Bassi, se, a causa del trasferimento dell'attore dai Paesi Bassi all'Italia nell'ambito del procedimento penale a suo carico, tali autorità, in forza dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento Dublino e in deroga all'articolo 3, paragrafo 1, del medesimo regolamento, fossero tenute a esaminare la domanda di protezione internazionale presentata dall'attore in Italia e di conseguenza non avrebbero potuto ragionevolmente avvalersi della facoltà, prevista all'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento Dublino, di chiedere la ripresa in carico dell'attore alle autorità italiane.

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU 2013, L 180, pag. 31).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Berlin (Germania) il 27 aprile 2017 — Planta Tabak Manufaktur Dr. Manfred Obermann GmbH & Co. KG/Land Berlin**

**(Causa C-220/17)**

**(2017/C 239/31)**

*Lingua processuale: il tedesco*

**Giudice del rinvio**

Verwaltungsgericht Berlin

**Parti nel procedimento principale**

**Ricorrente:** Planta Tabak Manufaktur Dr. Manfred Obermann GmbH & Co. KG

**Resistente:** Land Berlin

**Questioni pregiudiziali**

- 1) a) Se l'articolo 7, paragrafi 1 e 7, in combinato disposto con il suo paragrafo 14, della direttiva 2014/40/UE<sup>(1)</sup> sia invalido per violazione del principio della certezza del diritto poiché impone agli Stati membri di vietare l'immissione sul mercato di determinati prodotti del tabacco senza che sia chiaro ed evidente quali precisamente tra i suddetti prodotti del tabacco debbano essere vietati già dal 20 maggio 2016 e quali soltanto a decorrere dal 20 maggio 2020.
- b) Se l'articolo 7, paragrafi 1 e 7, in combinato disposto con il suo paragrafo 14, della direttiva 2014/40/UE sia invalido per violazione del principio di parità di trattamento poiché, con riferimento ai divieti che gli Stati membri sono tenuti a imporre, distingue senza giustificato motivo in funzione dei volumi delle vendite.

- c) Se l'articolo 7, paragrafi 1 e 7, della direttiva 2014/40/UE sia invalido per violazione del principio di proporzionalità e/o dell'articolo 34 TFUE poiché impone agli Stati membri di vietare già dal 20 maggio 2016 l'immissione sul mercato di prodotti del tabacco con un aroma caratterizzante il cui volume delle vendite a livello di Unione è inferiore al 3 % in una particolare categoria di prodotto.
- d) In caso di risposta negativa alla prima questione, lettere da a) a c): come debba essere interpretata la nozione di «categoria di prodotto» di cui all'articolo 7, paragrafo 14, della direttiva 2014/40/UE; se la suddivisione in «categorie di prodotto» debba avvenire in ragione del tipo di aroma caratterizzante o del tipo di prodotto del tabacco (aromatizzato) oppure sulla base di una combinazione di entrambi i criteri.
- e) In caso di risposta negativa alla prima questione, lettere da a) a c): in assenza di dati e statistiche ufficiali sul punto pubblicamente accessibili, con quali modalità occorra stabilire se, rispetto a un determinato prodotto del tabacco, sia stata raggiunta la soglia del 3 % di cui all'articolo 7, paragrafo 14, della direttiva 2014/40/UE.
- 2) a) Se, in sede di recepimento nel diritto nazionale degli articoli da 8 a 11 della direttiva 2014/40/UE, gli Stati membri possano adottare disposizioni transitorie integrative.
- b) In caso di risposta negativa alla seconda questione pregiudiziale, lettera a):
- (1) Se gli articoli 9, paragrafo 6, e 10, paragrafo 1, secondo periodo, lettera f), della direttiva 2014/40/UE siano invalidi per violazione del principio di proporzionalità e/o dell'articolo 34 TFUE poiché delegano alla Commissione la determinazione di specifiche prescrizioni in materia di etichettatura e confezionamento senza fissarle a tal fine un termine e senza prevedere disposizioni o termini transitori più ampi per garantire alle imprese interessate tempo sufficiente per adeguarsi ai precetti della direttiva.
- (2) Se l'articolo 9, paragrafi 1, secondo periodo, (testo dell'avvertenza) e 4, secondo periodo (corpo del font), l'articolo 10, paragrafo 2, secondo periodo, lettere b) (informazioni sulla disassuefazione dal fumo) ed e) (posizione dell'avvertenza) nonché l'articolo 11, paragrafo 1, primo periodo (etichettatura), della direttiva 2014/40/UE siano invalidi per violazione del principio di proporzionalità e/o dell'articolo 34 TFUE poiché riconoscono agli Stati membri vari diritti di scelta e definizione della grafica senza fissare loro un termine a tal fine e senza prevedere disposizioni o termini transitori più ampi per garantire alle imprese interessate tempo sufficiente per adeguarsi ai precetti della direttiva.
- 3) a) Se l'articolo 13, paragrafo 1, lettera c), in combinato disposto con il paragrafo 3, della direttiva 2014/40/UE debba essere interpretato nel senso che impone agli Stati membri di vietare l'utilizzo di informazioni che richiamano un gusto, un odore, un aroma o altri additivi anche ove non si tratti di informazioni pubblicitarie e l'utilizzo degli ingredienti continui ad essere ammesso.
- b) Se l'articolo 13, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2014/40/UE sia invalido poiché viola l'articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

<sup>(1)</sup> Direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE (GU 2014, L 127, pag. 1).

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi) il 27 aprile 2017 — M.  
G. Tjebbes e a./Minister van Buitenlandse Zaken**

(Causa C-221/17)

(2017/C 239/32)

Lingua processuale: il neerlandese

**Giudice del rinvio**

Raad van State

**Parti nel procedimento principale**

Ricorrenti: M.G. Tjebbes, G.J.M. Koopman, E. Saleh Abady, L. Duboux

Resistente: Minister van Buitenlandse Zaken

**Questioni pregiudiziali**

Se gli articoli 20 e 21 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, anche alla luce dell'articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, debbano essere interpretati nel senso che, a causa della mancanza di un esame individuale rispetto al principio di proporzionalità riguardo alle conseguenze della perdita della cittadinanza per la situazione dell'interessato sotto il profilo del diritto dell'Unione, essi ostano a normative come quelle in esame nel procedimento principale, che stabiliscono:

- a. che un maggiorenne, che possiede anche la cittadinanza di un paese terzo, perde di diritto la cittadinanza del suo Stato membro, e pertanto la cittadinanza dell'Unione, poiché egli, per un periodo ininterrotto di dieci anni, ha avuto la sua residenza principale all'estero e al di fuori dell'Unione europea, mentre esistono possibilità di interrompere detto termine di dieci anni;
- b. che un minorenne, in determinate circostanze, perde di diritto la cittadinanza del suo Stato membro, e pertanto la cittadinanza dell'Unione, per effetto della perdita della cittadinanza del genitore, ai sensi di quanto indicato al precedente punto a.

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof (Austria) il 4 maggio 2017 — XC e a.**

**(Causa C-234/17)**

**(2017/C 239/33)**

*Lingua processuale: il tedesco*

**Giudice del rinvio**

Oberster Gerichtshof

**Parti nel procedimento principale**

Ricorrenti: XC, YB, ZA

**Questione pregiudiziale**

Se il diritto dell'Unione, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3, TUE, in riferimento ai principi di equivalenza ed effettività da esso derivanti, debba essere interpretato nel senso che l'Oberster Gerichtshof sia tenuto, su richiesta di un interessato, a sottoporre a riesame una sentenza di un giudice penale passata in giudicato in relazione a una presunta violazione del diritto dell'Unione (nella specie: l'articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e l'articolo 54 della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen), qualora il diritto nazionale — articolo 363a dell'StPO (codice di procedura penale) — preveda un siffatto riesame solo per quanto concerne una presunta violazione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo o di uno dei suoi protocolli aggiuntivi.

---

**Impugnazione proposta l'8 maggio 2017 dalla Canadian Solar Emea GmbH, Canadian Solar Manufacturing (Changshu), Inc., Canadian Solar Manufacturing (Luoyang), Inc., Csi Cells Co. Ltd, Csi Solar Power (China), Inc. avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 28 febbraio 2017, causa T-162/14, Canadian Solar Emea GmbH e a./Consiglio**

**(Causa C-236/17 P)**

**(2017/C 239/34)**

*Lingua processuale: l'inglese*

**Parti**

Ricorrenti: Canadian Solar Emea GmbH, Canadian Solar Manufacturing (Changshu), Inc., Canadian Solar Manufacturing (Luoyang), Inc., Csi Cells Co. Ltd, Csi Solar Power (China), Inc. (rappresentanti: J. Bourgeois, avocat, S. De Knop, advocaat, M. Meulenbelt, advocaat, A. Willems, avvocato)

*Altre parti nel procedimento:* Consiglio dell'Unione europea, Commissione europea

### Conclusioni delle ricorrenti

Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

- annullare la sentenza del Tribunale nella causa T-162/14;
- accogliere il ricorso di primo grado e annullare il regolamento controverso nella parte in cui riguarda le ricorrenti;
- condannare i convenuti a sostenere delle proprie spese nonché quelle delle ricorrenti, sia in primo grado che in quello di impugnazione;
- condannare le altre parti nel procedimento d'impugnazione a sostenere le proprie spese.

In subordine:

- annullare la sentenza del Tribunale nella causa T-162/14;
- rinviare la causa al Tribunale affinché sia decisa da quest'ultimo;
- riservare al Tribunale la definitiva statuizione sulle spese in primo grado e nel procedimento d'impugnazione;
- condannare le altre parti nel procedimento d'impugnazione a sostenere le proprie spese.

### Motivi e principali argomenti

1. Il Tribunale è incorso in un errore di diritto nell'imporre alle ricorrenti di dimostrare un interesse a dedurre i motivi primo e secondo; in ogni caso, il Tribunale ha erroneamente qualificato dal punto di vista giuridico i fatti, in quanto le ricorrenti vantano un tale interesse.
2. Il Tribunale è incorso in un errore di diritto nell'imporre alle ricorrenti di dimostrare un interesse a dedurre il terzo motivo; il Tribunale ha erroneamente interpretato l'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento 1225/2009 («regolamento di base»)<sup>(1)</sup>.
3. Il Tribunale è incorso in un errore di diritto allorché ha dichiarato che il regolamento 1168/2012 si applicava all'inchiesta antidumping in esame<sup>(2)</sup>; il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel dichiarare che l'omesso esame, da parte della Commissione, sulla richiesta delle ricorrenti di trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato non vizia il regolamento controverso.
4. Il Tribunale è incorso in un errore di diritto allorché ha consentito alle Istituzioni di istituire il dazio antidumping a un livello tale da contrastare pregiudizi derivanti da fattori diversi dalle importazioni oggetto di dumping; il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel rovesciare indebitamente l'onere della prova.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 2009, L 343, pag. 51). L'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base è stato sostituito dall'analogo articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (GU 2016, L 176, pag. 21).

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) n. 1168/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 2012, L 344, pag. 1).

**Impugnazione proposta l'8 maggio 2017 da Canadian Solar Emea GmbH, Canadian Solar Manufacturing (Changshu), Inc., Canadian Solar Manufacturing (Luoyang), Inc., Csi Cells Co. Ltd, Csi Solar Power (China), Inc. avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 28 febbraio 2017, causa T-163/14, Canadian Solar Emea e a./Consiglio**

(Causa C-237/17 P)

(2017/C 239/35)

Lingua processuale: l'inglese

### Parti

Ricorrenti: Canadian Solar Emea GmbH, Canadian Solar Manufacturing (Changshu), Inc., Canadian Solar Manufacturing (Luoyang), Inc., Csi Cells Co. Ltd, Csi Solar Power (China), Inc. (rappresentanti: J. Bourgeois, avocat, S. De Knop, advocaat, M. Meulenbelt, advocaat, A. Willems, avocat)

*Altra parte nel procedimento:* Consiglio dell'Unione europea, Commissione europea

### **Conclusioni delle ricorrenti**

Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

- annullare la sentenza del Tribunale nella causa T-163/14;
- accogliere le richieste formulate in primo grado e annullare il regolamento impugnato nella parte in cui riguarda le ricorrenti;
- condannare il convenuto a pagare le spese sostenute dalle ricorrenti, oltre alle proprie spese, sia in primo grado che nel giudizio d'impugnazione;
- condannare le altre parti nel giudizio d'impugnazione a sostenere le proprie spese;

In alternativa:

- annullare la sentenza del Tribunale nella causa T-163/14;
- rinviare la causa al Tribunale affinché statuisca;
- riservare le spese sostenute nel giudizio di primo grado e in quello d'impugnazione alla sentenza del Tribunale che conclude il procedimento;
- condannare le altre parti nel giudizio d'impugnazione a sostenere le proprie spese.

### **Motivi e principali argomenti**

Il Tribunale ha commesso un errore in diritto quando ha chiesto alle ricorrenti di dimostrare un interesse nel dedurre il primo e il secondo motivo di ricorso; in ogni caso, il Tribunale ha errato nella qualificazione giuridica dei fatti, dato che le ricorrenti sono titolari di un siffatto interesse.

---

### **Ricorso proposto il 10 maggio 2017 — Commissione europea/Consiglio dell'Unione europea**

**(Causa C-244/17)**

**(2017/C 239/36)**

*Lingua processuale:* l'inglese

### **Parti**

*Ricorrente:* Commissione europea (rappresentanti: L. Gussetti, P. Aalto, L. Havas, agenti)

*Convenuto:* Consiglio dell'Unione europea

### **Conclusioni del ricorrente**

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare la decisione (UE) 2017/477 del Consiglio, del 3 marzo 2017, relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, in sede di Consiglio di cooperazione istituito nell'ambito dell'accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakistan, dall'altra, per quanto riguarda le modalità di funzionamento del Consiglio di cooperazione, del comitato di cooperazione, dei sottocomitati specializzati o di altri organismi <sup>(1)</sup>,
- condannare il Consiglio dell'Unione europea alle spese.

### **Motivi e principali argomenti**

La Commissione sostiene che l'aggiunta di una base giuridica procedurale nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune (PESC) e in particolare dell'articolo 31, paragrafo 1, del TUE che richiede l'unanimità, viola il Trattato, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte.

A sostegno di tale motivo viene osservato quanto segue.

In primo luogo, secondo la costante giurisprudenza della Corte, le decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE devono essere adottate a maggioranza qualificata, sebbene una o più basi giuridiche sostanziali richiedano l'unanimità per la conclusione di un accordo internazionale. L'aggiunta di qualsiasi base giuridica diretta ad assicurare l'unanimità è priva di effetti sulla procedura con cui è stata adottata in sede di Consiglio.

La decisione del Consiglio adottata secondo la procedura di cui all'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE non mira ad integrare o modificare il quadro istituzionale dell'accordo o a cambiarne la struttura e pertanto non può essere assimilata alla conclusione o alla modifica di un accordo internazionale ma è diretta a garantirne l'efficace attuazione. Tale decisione, ai sensi degli articoli 218, paragrafo 8, primo comma, e 218, paragrafo 9, dovrebbe essere adottata a maggioranza qualificata e la richiesta dell'unanimità per l'adozione della decisione è illegittima.

Secondo motivo: come chiarito anche dalla giurisprudenza della Corte, l'articolo 218 TFUE prevede «una procedura unificata e di portata generale riguardante la negoziazione e la conclusione degli accordi internazionali da parte dell'Unione in tutti i suoi settori d'azione, ivi inclusa la PESC». Il carattere specifico della PESC si riflette nel fatto che la proposta viene presentata congiuntamente dalla Commissione (nel quadro degli elementi non-PESC) e dall'Alto rappresentante (nel quadro della PESC). Tuttavia questa considerazione non può modificare la conclusione che le decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE devono essere adottate a maggioranza qualificata.

La combinazione di questi due orientamenti giurisprudenziali induce a concludere che non solamente la negoziazione e la conclusione di un accordo internazionale, ma anche l'adozione di posizioni che attuano tale accordo è disciplinata dalla procedura unificata prevista all'articolo 218 TFUE e più precisamente all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE, che prevede un processo decisionale a maggioranza qualificata. Non è possibile aggiungere ulteriori disposizioni procedurali e, anche se queste ultime fossero aggiunte dal Consiglio, non potrebbero avere l'effetto di modificare il processo decisionale.

<sup>(1)</sup> GU, L 73, pag. 15

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein oikeus (Finlandia) il del 16 maggio 2017 —  
Oikeusministeriö/Denis Raugevicius**

(Causa C-247/17)

(2017/C 239/37)

Lingua processuale: il finlandese

**Giudice del rinvio**

Korkein oikeus

**Parti nel procedimento principale**

Organismo richiedente il parere: Oikeusministeriö

Persona di cui si chiede l'estradizione: Denis Raugevicius

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se, con riguardo alla libera circolazione di cittadini di un altro Stato membro, debbano essere valutate nello stesso modo le norme nazionali in materia di estradizione per un reato, indipendentemente dal fatto che la domanda di estradizione proveniente da un paese terzo, fondata su una convenzione sull'estradizione, venga presentata ai fini dell'esecuzione di una condanna penale o — come nella causa Petruhhin<sup>(1)</sup> — ai fini dell'esercizio dell'azione penale. Se sia rilevante il fatto che la persona, di cui si chieda l'estradizione, oltre alla cittadinanza dell'Unione possieda parimenti la cittadinanza dello Stato che ha presentato la domanda di estradizione.

2) Se una normativa nazionale, secondo la quale solo i propri cittadini non vengono estradati al di fuori dell'Unione ai fini dell'esercizio dell'azione penale, ponga ingiustificatamente i cittadini di un altro Stato membro in una situazione più sfavorevole. Se, anche in un caso in cui si tratti di esecuzione, possano essere attuati i meccanismi del diritto dell'Unione, con i quali sia possibile conseguire un obiettivo di per sé legittimo in modo meno pregiudizievole. Come occorra rispondere ad una domanda di estradizione, qualora essa sia stata comunicata all'altro Stato membro in attuazione di tali meccanismi, ma quest'ultimo Stato non adotti tuttavia, ad esempio a causa di impedimenti di natura giuridica, alcuna misura con riguardo al proprio cittadino.

<sup>(1)</sup> Sentenza del 6 settembre 2016, C 182/15, ECLI:EU:C:2016:630.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal de Justiça (Portogallo) il 12 maggio 2017 — Virgílio Tarragó da Silveira/Massa Insolvente da Espírito Santo Financial Group, S.A.**

**(Causa C-250/147)**

**(2017/C 239/38)**

*Lingua processuale: il portoghese*

**Giudice del rinvio**

Supremo Tribunal de Justiça

**Parti nel procedimento principale**

*Ricorrente:* Virgílio Tarragó da Silveira

*Resistente:* Massa Insolvente da Espírito Santo Financial Group, S.A.

**Questione pregiudiziale**

Se la norma <sup>(1)</sup> prevista dall'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1346/2000, del 29 maggio 2000, debba essere interpretata nel senso che ricade nel suo ambito di applicazione un procedimento pendente dinanzi al tribunale di uno Stato membro finalizzato alla condanna di un debitore ad adempire al suo obbligo di pagamento di una somma di denaro, dovuta in base ad un contratto di prestazione di servizi, e alla condanna al pagamento di un risarcimento pecunionario per inadempienza del suddetto obbligo, considerato che: (i) il debitore è stato dichiarato insolvente in un procedimento aperto dinanzi al tribunale di un altro Stato membro; e (ii) la dichiarazione di insolvenza riguarda tutto il patrimonio del debitore.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza (GU 2000, L 160, pag. 1).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Symvoulio tis Epikrateias (Grecia) il 16 maggio 2017 — Anodiki Ypiresies Diacheirisis Perivallontos, Oikonomias, Dioikisis EPE (Anodiki Services EPE)/GNA «O Evangelismos — Ofthalmiatreio Athinon — Polykliniki» Geniko Nosokomeio Athinon «Georgios Gennimatas», Geniko Okgologiko Nosokomeio Kifisis — (GONK), «Oi Agioi Anargyroi»**

**(Causa C-260/17)**

**(2017/C 239/39)**

*Lingua processuale: il greco*

**Giudice del rinvio**

Symvoulio tis Epikrateias

**Parti nel procedimento principale**

*Ricorrente:* Anodiki Ypiresies Diacheirisis Perivallontos, Oikonomias, Dioikisis EPE (Anodiki Services EPE)

Residenti: GNA «O Evangelismos — Ophthalmatreio Athinon — Polykliniki» Geniko Nosokomeio Athinon «Georgios Gennimatas», Geniko Okgologiko Nosokomeio Kifisia — (GONK), «Oi Agioi Anargyroi»

### Questioni pregiudiziali

- 1) Se, ai sensi dell'articolo 10, lettera g), della direttiva 2014/24<sup>(1)</sup>, per la qualificazione di un contratto come «contratto di lavoro» sia sufficiente che esso configuri un contratto di lavoro subordinato o se tale contratto debba presentare caratteristiche specifiche (per esempio, quanto al tipo di lavoro, alle condizioni di stipula, alle qualifiche dei candidati e agli elementi della procedura per la loro selezione), tale che la selezione di ogni lavoratore è il risultato di un giudizio individuale e di una valutazione soggettiva della sua personalità da parte del datore di lavoro. Se contratti di lavoro a tempo determinato conclusi in base a criteri oggettivi, quali il periodo di disoccupazione del candidato, l'esperienza pregressa o il numero di figli minori, previa verifica formale dei documenti giustificativi e secondo una procedura predeterminata di attribuzione punti in funzione dei suddetti criteri, quali i contratti di cui all'articolo 63 della legge 4430/2016, possano essere considerati come «contratti di lavoro» ai sensi dell'articolo 10, lettera g), della direttiva 2014/24.
- 2) Se, ai sensi delle disposizioni della direttiva 2014/24 (articoli 1, paragrafo 4, 18, paragrafi 1 e 2, 19, paragrafo 1, 32 e 57, in combinato disposto con il considerando 5 del preambolo), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (articoli 49 e 56) e della Carta dei diritti fondamentali (articoli 16 e 52), nonché dei principi della parità di trattamento, della trasparenza e della proporzionalità, il ricorso da parte delle autorità pubbliche ad altri mezzi, inclusi i contratti di lavoro, che gli appalti pubblici, per assolvere le proprie funzioni di interesse pubblico, sia consentito, ed eventualmente a quali condizioni, quando tale ricorso non comporti un'organizzazione permanente del servizio pubblico, bensì — come nel caso istituito dall'articolo 63 della legge 4430/2016 — avvenga per un periodo di tempo determinato e per far fronte a circostanze eccezionali, nonché per ragioni riconducibili all'effettività della concorrenza ovvero alla legalità dell'operato delle imprese attive sul mercato degli appalti pubblici. Se siffatte ragioni e circostanze, quali l'impossibilità di esecuzione senza ostacoli degli appalti pubblici o il conseguimento di un maggior beneficio economico rispetto a (quanto sarebbe possibile con) un appalto pubblico, possano essere considerate come motivi imperativi di interesse generale che giustificano l'adozione di un provvedimento implicante una limitazione grave, per ampiezza e durata, dell'attività imprenditoriale nel settore degli appalti pubblici.
- 3) Se contro una decisione di un'autorità pubblica, come le decisioni impugnate nel procedimento principale, concernente un contratto assolutamente estraneo all'ambito di applicazione della direttiva 2014/24 (per esempio, perché «contratto di lavoro») sia esclusa la tutela giurisdizionale della direttiva 89/665, quale definita all'articolo 1 della stessa, come in vigore, quando a proporre ricorso sia un operatore economico il quale abbia legittimo interesse a che gli venga aggiudicato un appalto pubblico di pari oggetto e affermi che illegittimamente non è stata data attuazione alla direttiva 2014/24 nella convinzione che fosse disapplicabile.

<sup>(1)</sup> Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU 2014, L 94, pag. 65).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Hannover (Germania) il 18 maggio 2017 — Margarethe Yüce, Ali Yüce, Emin Yüce, Emre Yüce/TUIfly GmbH**

**(Causa C-274/17)**

**(2017/C 239/40)**

*Lingua processuale: il tedesco*

### Giudice del rinvio

Amtsgericht Hannover

### Parti

Ricorrenti: Margarethe Yüce, Ali Yüce, Emin Yüce, Emre Yüce

Resistente: TUIfly GmbH

### Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'assenza per malattia di una parte del personale del vettore aereo, parte operativo rilevante ai fini dell'effettuazione dei voli, costituisca una circostanza eccezionale ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004<sup>(1)</sup>. In caso di risposta affermativa alla prima questione, quanto elevata debba essere la percentuale di assenteismo per riconoscere una siffatta circostanza.
- 2) In caso di risposta negativa alla prima questione, se l'assenza spontanea di una parte del personale del vettore aereo operativo, parte rilevante ai fini dell'effettuazione dei voli, in ragione di una sospensione del lavoro non legittimata dalla normativa in materia di lavoro e dai contratti collettivi («sciopero selvaggio») rappresenti una circostanza eccezionale ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004. In caso di risposta affermativa alla seconda questione, quanto elevata debba essere la percentuale di assenteismo per riconoscere una siffatta circostanza.
- 3) In caso di risposta affermativa alla prima o alla seconda questione, se la circostanza eccezionale debba essersi verificata proprio in relazione al volo cancellato o se il vettore aereo operativo possa predisporre un nuovo piano dei voli per considerazioni di carattere economico.
- 4) In caso di risposta affermativa alla prima o alla seconda questione, se ai fini dell'evitabilità assuma rilievo la circostanza eccezionale o le conseguenze del suo verificarsi.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46, pag. 1).

---

### Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Hannover (Germania) il 18 maggio 2017 — Friedemann Schoen, Brigitte Schoen/TUIfly GmbH

(Causa C-275/17)

(2017/C 239/41)

Lingua processuale: il tedesco

### Giudice del rinvio

Amtsgericht Hannover

### Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: Friedemann Schoen, Brigitte Schoen

Resistente: TUIfly GmbH

### Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'assenza per malattia di una parte del personale del vettore aereo operativo, parte rilevante ai fini dell'effettuazione dei voli, costituisca una circostanza eccezionale ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004<sup>(1)</sup>. In caso di risposta affermativa alla prima questione, quanto elevata debba essere la percentuale di assenteismo per riconoscere una siffatta circostanza.
- 2) In caso di risposta negativa alla prima questione, se l'assenza spontanea di una parte del personale del vettore aereo operativo, parte rilevante ai fini dell'effettuazione dei voli, in ragione di una sospensione del lavoro non legittimata dalla normativa in materia di lavoro e dai contratti collettivi («sciopero selvaggio») rappresenti una circostanza eccezionale ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004. In caso di risposta affermativa alla seconda questione, quanto elevata debba essere la percentuale di assenteismo per riconoscere una siffatta circostanza.
- 3) In caso di risposta affermativa alla prima o alla seconda questione, se la circostanza eccezionale debba essersi verificata proprio in relazione al volo cancellato o se il vettore aereo operativo possa predisporre un nuovo piano dei voli per considerazioni di carattere economico.

- 4) In caso di risposta affermativa alla prima o alla seconda questione, se ai fini dell'evitabilità assuma rilievo la circostanza eccezionale o le conseguenze del suo verificarsi.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46, pag. 1).

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Hannover (Germania) il 18 maggio 2017 — Michael Siegberg/TUIfly GmbH**

**(Causa C-276/17)**

**(2017/C 239/42)**

*Lingua processuale: il tedesco*

**Giudice del rinvio**

Amtsgericht Hannover

**Parti**

Ricorrente: Michael Siegberg

Resistente: TUIfly GmbH

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se l'assenza per malattia di una parte del personale del vettore aereo operativo, parte rilevante ai fini dell'effettuazione dei voli, costituisca una circostanza eccezionale ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004<sup>(1)</sup>. In caso di risposta affermativa alla prima questione, quanto elevata debba essere la percentuale di assenteismo per riconoscere una siffatta circostanza.
- 2) In caso di risposta negativa alla prima questione, se l'assenza spontanea di una parte del personale del vettore aereo operativo, parte rilevante ai fini dell'effettuazione dei voli, in ragione di una sospensione del lavoro non legittimata dalla normativa in materia di lavoro e dai contratti collettivi («sciopero selvaggio») rappresenti una circostanza eccezionale ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004. In caso di risposta affermativa alla seconda questione, quanto elevata debba essere la percentuale di assenteismo per riconoscere una siffatta circostanza.
- 3) In caso di risposta affermativa alla prima o alla seconda questione, se la circostanza eccezionale debba essersi verificata proprio in relazione al volo cancellato o se il vettore aereo operativo possa predisporre un nuovo piano dei voli per considerazioni di carattere economico.
- 4) In caso di risposta affermativa alla prima o alla seconda questione, se ai fini dell'evitabilità assuma rilievo la circostanza eccezionale o le conseguenze del suo verificarsi.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46, pag. 1).

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Hannover (Germania) il 18 maggio 2017 — Heinz-Gerhard Albrecht/TUIfly GmbH**

**(Causa C-277/17)**

**(2017/C 239/43)**

*Lingua processuale: il tedesco*

**Giudice del rinvio**

Amtsgericht Hannover

**Parti**

Ricorrente: Heinz-Gerhard Albrecht

Resistente: TUIfly GmbH

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se l'assenza per malattia di una parte del personale del vettore aereo operativo, parte rilevante ai fini dell'effettuazione dei voli, costituisca una circostanza eccezionale ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004<sup>(1)</sup>. In caso di risposta affermativa alla prima questione, quanto elevata debba essere la percentuale di assenteismo per riconoscere una siffatta circostanza.
- 2) In caso di risposta negativa alla prima questione, se l'assenza spontanea di una parte del personale del vettore aereo operativo, parte rilevante ai fini dell'effettuazione dei voli, in ragione di una sospensione del lavoro non legittimata dalla normativa in materia di lavoro e dai contratti collettivi («sciopero selvaggio») rappresenti una circostanza eccezionale ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004. In caso di risposta affermativa alla seconda questione, quanto elevata debba essere la percentuale di assenteismo per riconoscere una siffatta circostanza.
- 3) In caso di risposta affermativa alla prima o alla seconda questione, se la circostanza eccezionale debba essersi verificata proprio in relazione al volo cancellato o se il vettore aereo operativo possa predisporre un nuovo piano dei voli per considerazioni di carattere economico.
- 4) In caso di risposta affermativa alla prima o alla seconda questione, se ai fini dell'evitabilità assuma rilievo la circostanza eccezionale o le conseguenze del suo verificarsi.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46, pag. 1).

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Hannover (Germania) il 18 maggio 2017 — Susanne Meyer e a./TUIfly GmbH**

(Causa C-278/17)

(2017/C 239/44)

Lingua processuale: il tedesco

**Giudice del rinvio**

Amtsgericht Hannover

**Parti**

Ricorrenti: Susanne Meyer, Sophie Meyer, Jan Meyer

Resistente: TUIfly GmbH

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se l'assenza per malattia di una parte del personale del vettore aereo operativo, parte rilevante ai fini dell'effettuazione dei voli, costituisca una circostanza eccezionale ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004<sup>(1)</sup>. In caso di risposta affermativa alla prima questione, quanto elevata debba essere la percentuale di assenteismo per riconoscere una siffatta circostanza.
- 2) In caso di risposta negativa alla prima questione, se l'assenza spontanea di una parte del personale del vettore aereo operativo, parte rilevante ai fini dell'effettuazione dei voli, in ragione di una sospensione del lavoro non legittimata dalla normativa in materia di lavoro e dai contratti collettivi («sciopero selvaggio») rappresenti una circostanza eccezionale ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004. In caso di risposta affermativa alla seconda questione, quanto elevata debba essere la percentuale di assenteismo per riconoscere una siffatta circostanza.

- 3) In caso di risposta affermativa alla prima o alla seconda questione, se la circostanza eccezionale debba essersi verificata proprio in relazione al volo cancellato o se il vettore aereo operativo possa predisporre un nuovo piano dei voli per considerazioni di carattere economico.
- 4) In caso di risposta affermativa alla prima o alla seconda questione, se ai fini dell'evitabilità assuma rilievo la circostanza eccezionale o le conseguenze del suo verificarsi.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46, pag. 1).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Hannover (Germania) il 18 maggio 2017 — Thomas Kiehl/TUIfly GmbH**

**(Causa C-279/17)**

**(2017/C 239/45)**

*Lingua processuale: il tedesco*

**Giudice del rinvio**

Amtsgericht Hannover

**Parti**

*Ricorrente:* Thomas Kiehl

*Resistente:* TUIfly GmbH

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se l'assenza per malattia di una parte del personale del vettore aereo operativo, parte rilevante ai fini dell'effettuazione dei voli, costituisca una circostanza eccezionale ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004<sup>(1)</sup>. In caso di risposta affermativa alla prima questione, quanto elevata debba essere la percentuale di assenteismo per riconoscere una siffatta circostanza.
- 2) In caso di risposta negativa alla prima questione, se l'assenza spontanea di una parte del personale del vettore aereo operativo, parte rilevante ai fini dell'effettuazione dei voli, in ragione di una sospensione del lavoro non legittimata dalla normativa in materia di lavoro e dai contratti collettivi («sciopero selvaggio») rappresenti una circostanza eccezionale ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004. In caso di risposta affermativa alla seconda questione, quanto elevata debba essere la percentuale di assenteismo per riconoscere una siffatta circostanza.
- 3) In caso di risposta affermativa alla prima o alla seconda questione, se la circostanza eccezionale debba essersi verificata proprio in relazione al volo cancellato o se il vettore aereo operativo possa predisporre un nuovo piano dei voli per considerazioni di carattere economico.
- 4) In caso di risposta affermativa alla prima o alla seconda questione, se ai fini dell'evitabilità assuma rilievo la circostanza eccezionale o le conseguenze del suo verificarsi.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46, pag. 1).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Hannover (Germania) il 18 maggio 2017 — Ralph Eßer/TUIfly GmbH**

(Causa C-280/17)

(2017/C 239/46)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Giudice del rinvio**

Amtsgericht Hannover

**Parti nel procedimento principale**

Ricorrente: Ralph Eßer

Resistente: TUIfly GmbH

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se l'assenza per malattia di una parte del personale del vettore aereo operativo, parte rilevante ai fini dell'effettuazione dei voli, costituisca una circostanza eccezionale ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004<sup>(1)</sup>. In caso di risposta affermativa alla prima questione, quanto elevata debba essere la percentuale di assenteismo per riconoscere una siffatta circostanza.
- 2) In caso di risposta negativa alla prima questione, se l'assenza spontanea di una parte del personale del vettore aereo operativo, parte rilevante ai fini dell'effettuazione dei voli, in ragione di una sospensione del lavoro non legittimata dalla normativa in materia di lavoro e dai contratti collettivi («sciopero selvaggio») rappresenti una circostanza eccezionale ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004. In caso di risposta affermativa alla seconda questione, quanto elevata debba essere la percentuale di assenteismo per riconoscere una siffatta circostanza.
- 3) In caso di risposta affermativa alla prima o alla seconda questione, se la circostanza eccezionale debba essersi verificata proprio in relazione al volo cancellato o se il vettore aereo operativo possa predisporre un nuovo piano dei voli per considerazioni di carattere economico.
- 4) In caso di risposta affermativa alla prima o alla seconda questione, se ai fini dell'evitabilità assuma rilievo la circostanza eccezionale o le conseguenze del suo verificarsi.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46, pag. 1).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Hannover (Germania) il 18 maggio 2017 — Thomas Schmidt/TUIfly GmbH**

(Causa C-281/17)

(2017/C 239/47)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Giudice del rinvio**

Amtsgericht Hannover

**Parti**

Ricorrente: Thomas Schmidt

Resistente: TUIfly GmbH

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se l'assenza per malattia di una parte del personale del vettore aereo operativo, parte rilevante ai fini dell'effettuazione dei voli, costituisca una circostanza eccezionale ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004<sup>(1)</sup>. In caso di risposta affermativa alla prima questione, quanto elevata debba essere la percentuale di assenteismo per riconoscere una siffatta circostanza.
- 2) In caso di risposta negativa alla prima questione, se l'assenza spontanea di una parte del personale del vettore aereo operativo, parte rilevante ai fini dell'effettuazione dei voli, in ragione di una sospensione del lavoro non legittimata dalla normativa in materia di lavoro e dai contratti collettivi («sciopero selvaggio») rappresenti una circostanza eccezionale ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004. In caso di risposta affermativa alla seconda questione, quanto elevata debba essere la percentuale di assenteismo per riconoscere una siffatta circostanza.
- 3) In caso di risposta affermativa alla prima o alla seconda questione, se la circostanza eccezionale debba essersi verificata proprio in relazione al volo cancellato o se il vettore aereo operativo possa predisporre un nuovo piano dei voli per considerazioni di carattere economico.
- 4) In caso di risposta affermativa alla prima o alla seconda questione, se ai fini dell'evitabilità assuma rilievo la circostanza eccezionale o le conseguenze del suo verificarsi.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46, pag. 1).

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Hannover (Germania) il 18 maggio 2017 — Werner Ansorge/TUIfly GmbH**

(Causa C-282/17)

(2017/C 239/48)

Lingua processuale: il tedesco

**Giudice del rinvio**

Amtsgericht Hannover

**Parti nel procedimento principale**

Ricorrente: Werner Ansorge

Resistente: TUIfly GmbH

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se l'assenza per malattia di una parte del personale del vettore aereo operativo, parte rilevante ai fini dell'effettuazione dei voli, costituisca una circostanza eccezionale ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004<sup>(1)</sup>. In caso di risposta affermativa alla prima questione, quanto elevata debba essere la percentuale di assenteismo per riconoscere una siffatta circostanza.
- 2) In caso di risposta negativa alla prima questione, se l'assenza spontanea di una parte del personale del vettore aereo operativo, parte rilevante ai fini dell'effettuazione dei voli, in ragione di una sospensione del lavoro non legittimata dalla normativa in materia di lavoro e dai contratti collettivi («sciopero selvaggio») rappresenti una circostanza eccezionale ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004. In caso di risposta affermativa alla seconda questione, quanto elevata debba essere la percentuale di assenteismo per riconoscere una siffatta circostanza.

- 3) In caso di risposta affermativa alla prima o alla seconda questione, se la circostanza eccezionale debba essersi verificata proprio in relazione al volo cancellato o se il vettore aereo operativo possa predisporre un nuovo piano dei voli per considerazioni di carattere economico.
- 4) In caso di risposta affermativa alla prima o alla seconda questione, se ai fini dell'evitabilità assuma rilievo la circostanza eccezionale o le conseguenze del suo verificarsi.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46, pag. 1).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Hannover (Germania) il 22 maggio 2017 — Angelina Fell, Florian Fell, Vincent Fell/TUIfly GmbH**

**(Causa C-290/17)**

**(2017/C 239/49)**

*Lingua processuale: il tedesco*

**Giudice del rinvio**

Amtsgericht Hannover

**Parti nel procedimento principale**

*Ricorrenti: Angelina Fell, Florian Fell, Vincent Fell*

*Resistente: TUIfly GmbH*

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se l'assenza per malattia di una parte del personale del vettore aereo operativo, parte rilevante ai fini dell'effettuazione dei voli, costituisca una circostanza eccezionale ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004<sup>(1)</sup>. In caso di risposta affermativa alla prima questione, quanto elevata debba essere la percentuale di assenteismo per riconoscere una siffatta circostanza.
- 2) In caso di risposta negativa alla prima questione, se l'assenza spontanea di una parte del personale del vettore aereo operativo, parte rilevante ai fini dell'effettuazione dei voli, in ragione di una sospensione del lavoro non legittimata dalla normativa in materia di lavoro e dai contratti collettivi («sciopero selvaggio») rappresenti una circostanza eccezionale ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004. In caso di risposta affermativa alla seconda questione, quanto elevata debba essere la percentuale di assenteismo per riconoscere una siffatta circostanza.
- 3) In caso di risposta affermativa alla prima o alla seconda questione, se la circostanza eccezionale debba essersi verificata proprio in relazione al volo cancellato o se il vettore aereo operativo possa predisporre un nuovo piano dei voli per considerazioni di carattere economico.
- 4) In caso di risposta affermativa alla prima o alla seconda questione, se ai fini dell'evitabilità assuma rilievo la circostanza eccezionale o le conseguenze del suo verificarsi.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46, pag. 1).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Hannover (Germania) il 22 maggio 2017 — Helga Jordan-Grompe, Sven Grompe, Yves-Felix Grompe, Justin Joel Grompe/TUIfly GmbH**

(Causa C-291/17)

(2017/C 239/50)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Giudice del rinvio**

Amtsgericht Hannover

**Parti nel procedimento principale**

**Ricorrenti:** Helga Jordan-Grompe, Sven Grompe, Yves-Felix Grompe, Justin Joel Grompe

**Resistente:** TUIfly GmbH

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se l'assenza per malattia di una parte del personale del vettore aereo operativo, parte rilevante ai fini dell'effettuazione dei voli, costituisca una circostanza eccezionale ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004<sup>(1)</sup>. In caso di risposta affermativa alla prima questione, quanto elevata debba essere la percentuale di assenteismo per riconoscere una siffatta circostanza.
- 2) In caso di risposta negativa alla prima questione, se l'assenza spontanea di una parte del personale del vettore aereo operativo, parte rilevante ai fini dell'effettuazione dei voli, in ragione di una sospensione del lavoro non legittimata dalla normativa in materia di lavoro e dai contratti collettivi («sciopero selvaggio») rappresenti una circostanza eccezionale ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004. In caso di risposta affermativa alla seconda questione, quanto elevata debba essere la percentuale di assenteismo per riconoscere una siffatta circostanza.
- 3) In caso di risposta affermativa alla prima o alla seconda questione, se la circostanza eccezionale debba essersi verificata proprio in relazione al volo cancellato o se il vettore aereo operativo possa predisporre un nuovo piano dei voli per considerazioni di carattere economico.
- 4) In caso di risposta affermativa alla prima o alla seconda questione, se ai fini dell'evitabilità assuma rilievo la circostanza eccezionale o le conseguenze del suo verificarsi.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46, pag. 1).

---

**Ricorso proposto il 23 maggio 2017 — Commissione europea/Romania**

(Causa C-301/17)

(2017/C 239/51)

*Lingua processuale: il rumeno*

**Parti**

**Ricorrente:** Commissione europea (rappresentanti: L. Nicolae e E. Sanfrutos Cano, agenti)

**Convenuta:** Romania

**Conclusioni della ricorrente**

— dichiarare, ai sensi dell'articolo 258 TFUE, che la Romania, non essendosi conformata, per quanto riguarda 68 discariche di rifiuti, all'obbligo di adottare tutte le misure necessarie per far chiudere al più presto, a norma dell'articolo 7, lettera g), e dell'articolo 13, i siti che, in forza dell'articolo 8, non ottengono l'autorizzazione a continuare a funzionare, non ha ottemperato agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 14, lettera b), in combinato disposto con l'articolo 13 della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti;

- condannare la Romania alle spese.

### **Motivi e principali argomenti**

Il ricorso proposto dalla Commissione europea contro la Romania verte sull'inadempimento degli obblighi incombenti a quest'ultima in forza dell'articolo 14, lettera b), in combinato disposto con l'articolo 13 della direttiva 1999/31/CE, per quanto attiene a 68 discariche che, ai sensi dell'articolo 8, non hanno ottenuto l'autorizzazione a continuare a funzionare e che, di conseguenza, dovevano essere chiuse, in conformità all'articolo 7, lettera g) e all'articolo 13 della direttiva.

La Commissione afferma che l'articolo 14 della direttiva 1999/31/CE istituisce un regime transitorio derogatorio per le discariche che avevano ottenuto un'autorizzazione o che erano già in funzione al momento del recepimento della direttiva affinché, al più tardi entro il 16 luglio 2009, tali discariche fossero rese conformi ai nuovi requisiti in materia ambientale previsti all'articolo 8 della medesima direttiva. A norma dell'articolo 14, lettera b), in seguito alla presentazione del piano di riassetto, le autorità competenti adottano una decisione definitiva sull'eventuale proseguimento delle operazioni in base a detto piano e alla presente direttiva. Gli Stati membri devono adottare le misure necessarie per far chiudere, al più presto, a norma dell'articolo 7, lettera g), e dell'articolo 13, le discariche che, in forza dell'articolo 8, non ottengono l'autorizzazione a continuare a funzionare.

Ai sensi dell'articolo 13, la discarica o una parte della stessa può essere considerata definitivamente chiusa solo dopo che l'autorità competente abbia eseguito un'ispezione finale sul posto, abbia valutato tutte le relazioni presentate dal gestore ed abbia comunicato a quest'ultimo l'approvazione della chiusura.

Per quanto riguarda le 68 discariche di rifiuti specificate nel ricorso, la Commissione ritiene che la Romania non le abbia fornito dati che le consentano di verificare che, oltre alla cessazione del funzionamento di tali discariche, il processo di chiusura sia stato effettivamente finalizzato conformemente ai requisiti sanciti dalla direttiva 1999/31/CE. In proposito, la Commissione sostiene che la Romania, per giustificare l'inadempimento degli obblighi discendenti dalla direttiva, non può addurre situazioni puramente interne, quali il fallimento di operatori, controversie connesse al diritto di proprietà, lo svolgimento di un procedimento amministrativo o la responsabilità delle autorità locali.

Il termine per il recepimento della direttiva nell'ordinamento interno è spirato il 16 luglio 2009.

---

### **Impugnazione proposta il 26 maggio 2017 da George Haswani avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 22 marzo 2017, causa T-231/15, Haswani/Consiglio**

**(Causa C-313/17 P)**

**(2017/C 239/52)**

*Lingua processuale: il francese*

#### **Parti**

*Ricorrente:* George Haswani (rappresentante: G. Karouni, avvocato)

*Altre parti nel procedimento:* Consiglio dell'Unione europea, Commissione europea

#### **Conclusioni del ricorrente**

- Annullare i punti da 39 a 47 della sentenza del Tribunale del 22 marzo 2017 (causa T-231/15) che dichiarano irricevibile la domanda diretta all'annullamento della decisione (PESC) 2016/850 del Consiglio, del 27 maggio 2016, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria<sup>(1)</sup>, e del regolamento di esecuzione (UE) 2016/840 del Consiglio, del 27 maggio 2016, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria<sup>(2)</sup>, nonché i punti del dispositivo nn. 1, 3, 4, 5;
- di conseguenza, disporre la cancellazione del nome del sig. George Haswani dagli allegati agli atti summenzionati;
- avocando a sé la causa, annullare la decisione 2015/1836<sup>(3)</sup> e il regolamento di esecuzione 2015/1828<sup>(4)</sup>;

- avocando a sé la causa, condannare il Consiglio al pagamento di EUR 700 000 a titolo di risarcimento di ogni danno causato;
- annullare la sentenza impugnata, punti 4 e 5 del dispositivo e punti da 91 a 93, in quanto condanna il sig. George Haswani a sopportare, oltre alle spese relative alle proprie domande, due terzi delle spese sostenute dal Consiglio;
- condannare il Consiglio alla totalità delle spese, conformemente all'articolo 184, quarto comma, del regolamento di procedura della Corte.

### **Motivi e principali argomenti**

Il primo motivo verte su un errore di diritto in quanto, ai punti da 39 a 47 della sua sentenza, il Tribunale, alla luce dei requisiti di cui all'articolo 86, paragrafo 4, del suo regolamento di procedura, dichiara irricevibili le conclusioni dirette a ottenere l'annullamento della decisione 2016/850 e del regolamento di esecuzione 2016/840, presentate dal sig. Haswani nella sua seconda memoria di adattamento. Tale errore di diritto è particolarmente evidente al punto 45 della sentenza impugnata.

Il secondo motivo verte su un errore di diritto in quanto il Tribunale ha considerato, ai punti da 39 a 47 della sua sentenza — più specificamente al punto 47 — che in caso di omissione delle prescrizioni di cui all'articolo 86, paragrafo 4, del suo regolamento di procedura, esso poteva respingere in quanto irricevibili le conclusioni della memoria di adattamento, senza neppure esaminare se il cancelliere avesse o meno inviato al ricorrente una richiesta di regolarizzazione.

Il terzo motivo verte su un errore di diritto ai punti da 39 a 47 della sentenza impugnata, e più specificamente al punto 46, in quanto il Tribunale ha considerato necessario che il sig. Haswani presentasse nella sua memoria di adattamento, oltre alle conclusioni adattate, una nuova presentazione dei motivi adattati.

In quarto luogo, nell'ambito del potere di avocazione conferitole, la Corte non può far altro che constatare l'illegittimità della decisione e del regolamento di esecuzione del 2015 (2015/1836 e 2015/1828), che dispongono il congelamento dei fondi e delle risorse economiche appartenenti agli imprenditori di spicco che operano in Siria.

---

<sup>(1)</sup> GU 2016, L 141, pag. 125.

<sup>(2)</sup> GU 2016, L 141, pag. 30.

<sup>(3)</sup> GU 2015, L 266, pag. 75.

<sup>(4)</sup> GU 2015, L 266, pag. 1.

## TRIBUNALE

### **Sentenza del Tribunale del 1º giugno 2017 — Changmao Biochemical Engineering/Consiglio (Causa T-442/12) <sup>(1)</sup>**

**«Dumping — Importazioni di acido tartarico originario della Cina — Modifica del dazio antidumping definitivo — Riesame intermedio parziale — Status di impresa operante in economia di mercato — Costi dei principali mezzi di produzione che riflettono nel complesso i valori di mercato — Mutamento delle circostanze — Obbligo di motivazione — Termine per l'adozione di una decisione sullo status di impresa operante in economia di mercato — Diritti della difesa — Articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009»**

(2017/C 239/53)

*Lingua processuale: l'inglese*

#### **Parti**

**Ricorrente:** Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd (Changzhou, Cina) (rappresentanti: E. Vermulst, S. van Cutsem, F. Graafsma e J. Cornelis, avvocati)

**Convenuto:** Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: S. Boelaert, agente, assistita inizialmente da G. Berrisch, avvocato, e N. Chesaïtes, barrister, successivamente da G. Berrisch e B. Byrne, solicitor, e infine da N. Tuominen, avvocato)

**Intervenienti a sostegno del convenuto:** Commissione europea (rappresentanti: M. França e A. Stobiecka-Kuik, successivamente da M. França e J.-F. Brakeland, agenti) e Distillerie Bonollo SpA (Formigine, Italiaa), Industria Chimica Valenzana SpA (Borgoricco, Italia), Distillerie Mazzari SpA (Sant'Agata sul Santerno, Italia), Caviro Distillerie Srl (Faenza, Italia) e Comercial Química Sarasa, SL (Madrid, Spagna) (rappresentanti: R. MacLean, solicitor)

#### **Oggetto**

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento del regolamento di esecuzione (UE) n. 626/2012 del Consiglio, del 26 giugno 2012, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 349/2012 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tartarico originario della Repubblica popolare cinese (GU 2012, L 182, pag. 1), nella parte in cui si applica alla ricorrente.

#### **Dispositivo**

- 1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 626/2012 del Consiglio, del 26 giugno 2012, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 349/2012 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tartarico originario della Repubblica popolare cinese, è annullato nella parte in cui si applica alla Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd.
- 2) Il Consiglio dell'Unione europea sopporterà, oltre alle proprie spese, la metà delle spese sostenute dalla Changmao Biochemical Engineering.
- 3) La Changmao Biochemical Engineering sopporterà la metà delle proprie spese.
- 4) La Commissione europea sopporterà le proprie spese.
- 5) La Distillerie Bonollo SpA, l'Industria Chimica Valenzana SpA, la Distillerie Mazzari SpA, la Caviro Distillerie Srl e la Comercial Química Sarasa, SL sopporteranno le proprie spese.

<sup>(1)</sup> GU C 366 del 24.11.2012.

**Sentenza del Tribunale dell'8 giugno 2017 — Groupe Léa Nature/EUIPO — Debonair Trading Internacional (SO'BiO étic)**

(Causa T-341/13) <sup>(1)</sup>

*(«Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo SO'BiO étic — Marchi dell'Unione europea e nazionale denominativi anteriori SO...? — Impedimenti relativi alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Pregiudizio alla notorietà — Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009»)*

(2017/C 239/54)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

Ricorrente: Groupe Léa Nature SA (Périgny, Francia) (rappresentante: S. Arnaud, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Gája, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Debonair Trading Internacional Lda, (Funchal, Portogallo) (rappresentante: T. Alkin, barrister)

**Oggetto**

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 26 marzo 2013 (procedimento R 203/2011-1), relativa a un procedimento di opposizione tra la Debonair Trading Internacional e la Groupe Léa Nature.

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Groupe Léa Nature SA è condannata alle proprie spese nonché a quelle sostenute dall'Ufficio europeo per la proprietà intellettuale (EUIPO) dall'interveniente dinanzi al Tribunale e alla Corte.

<sup>(1)</sup> GU C 260 del 7.9.2013.

**Sentenza del Tribunale 7 giugno 2017 — Guardian Europe/Unione europea**

(Causa T-673/15) <sup>(1)</sup>

*(«Responsabilità extracontrattuale — Rappresentanza dell'Unione — Prescrizione — Azzeramento degli effetti giuridici di una decisione diventata definitiva — Precisione dell'atto di ricorso — Ricevibilità — Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali — Termine ragionevole di durata del processo — Parità di trattamento — Danno materiale — Perdite subite — Lucro cessante — Danno immateriale — Nesso di causalità»)*

(2017/C 239/55)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

Ricorrente: Guardian Europe Sarl (Bertrange, Lussemburgo) (rappresentanti: F. Louis, avvocato, e C. O'Daly, solicitor)

Convenuta: Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea (rappresentanti: N. Khan, A. Dawes e P. Van Nuffel, agenti) e dalla Corte di giustizia dell'Unione europea (rappresentanti: J. Inghelram e K. Sawyer, agenti)

**Oggetto**

Domanda basata sull'articolo 268 TFUE e diretta ad ottenere il risarcimento del danno che la ricorrente asserisce di aver subito, da un lato, per la durata del processo nell'ambito della controversia sfociata nella sentenza del 27 settembre 2012, Guardian Industries e Guardian Europe/Commissione (T-82/08, EU:T:2012:494) e, dall'altro, per la violazione del principio della parità di trattamento compiuta nella decisione C (2007) 5791 definitivo della Commissione, del 28 novembre 2007, relativa ad un procedimento di applicazione dell'articolo [101 TFUE] e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (caso COMP/39165 — Vetro piano) e nella sentenza del 27 settembre 2012, Guardian Industries e Guardian Europe/Commissione (T-82/08, EU:T:2012:494).

## Dispositivo

- 1) L'Unione europea, rappresentata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, è condannata a pagare un risarcimento di EUR 654 523,43 alla *Guardian Europe Sarl* a titolo del danno materiale subito da tale società per la violazione della durata ragionevole del processo nella causa sfociata nella sentenza del 27 settembre 2012, *Guardian Industries e Guardian Europe/Commissione* (T-82/08, EU:T:2012:494). Tale risarcimento sarà rivalutato mediante interessi compensativi, a decorrere dal 27 luglio 2010 e fino alla pronuncia della presente sentenza, al tasso d'inflazione annuo constatato, per il periodo di cui trattasi, dall'Eurostat (Ufficio statistico dell'Unione europea) nello Stato membro in cui tale società ha sede.
- 2) Il risarcimento di cui al punto 1) sarà maggiorato degli interessi moratori, a decorrere dalla pronuncia della presente sentenza fino al completo pagamento, al tasso fissato dalla Banca centrale europea (BCE) per le sue operazioni principali di rifinanziamento, maggiorato di due punti percentuali.
- 3) Il ricorso è respinto quanto al resto.
- 4) La *Guardian Europe* sopporterà le spese sostenute dall'Unione, rappresentata dalla Commissione europea.
- 5) La *Guardian Europe*, da una parte, e l'Unione, rappresentata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, dall'altra, sopporteranno le proprie spese.

<sup>(1)</sup> GU C 59 del 15.2.2016.

## Sentenza del Tribunale del 7 giugno 2017 — Blaž Jamnik e Blaž/Parlamento europeo

(Causa T-726/15) <sup>(1)</sup>

**«Appalti pubblici di servizi — Appalto immobiliare — Gara d'appalto — Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara — Locali per la Casa dell'Unione europea a Ljubljana — Rigetto della proposta previa indagine del mercato locale — Aggiudicazione dell'appalto a un altro offerente — Omesso esame dei documenti allegati alla proposta — Errore di diritto — Errore manifesto di valutazione»**

(2017/C 239/56)

Lingua processuale: lo sloveno

## Parti

Ricorrenti: Jožica Blaž Jamnik e Brina Blaž (Ljubljana, Slovenia) (rappresentante: D. Mihevc, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: V. Naglič, P. López-Carceller e B. Simon, agenti)

## Oggetto

In via principale, una domanda ai sensi dell'articolo 263 TFUE diretta all'annullamento della decisione del Parlamento del 12 ottobre 2015 recante rigetto, previa indagine del mercato locale, della proposta presentata dalle ricorrenti nell'ambito dell'appalto immobiliare INLO.AO-2013-051-LUX-UGIMBI-06, riguardante la futura Casa dell'Unione europea a Ljubljana, e all'annullamento della decisione di aggiudicare l'appalto a un altro offerente e, in subordine, una domanda ai sensi dell'articolo 268 TFUE diretta a ottenere il risarcimento del danno asseritamente subito dalle ricorrenti.

## Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Le sig.re Jožica Blaž Jamnik e Brina Blaž sono condannate alle spese.

<sup>(1)</sup> GU C 98 del 14.3.2016.

**Sentenza del Tribunale dell'8 giugno 2017 — AWG/EUIPO — Takko (Southern Territory 23°48'25"S)**(Causa T-6/16)<sup>(1)</sup>

[«*Marchio dell'Unione europea — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio dell'Unione europea denominativo Southern Territory 23°48'25"S — Marchio dell'Unione europea denominativo anteriore SOUTHERN — Impedimento relativo alla registrazione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009*»]

(2017/C 239/57)

Lingua processuale: il tedesco

**Parti**

Ricorrente: AWG Allgemeine Warenvertriebs GmbH (Königen, Germania) (rappresentante: T. Sambuc, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: A. Schifko, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO: Takko Holding GmbH (Telgte, Germania)

**Oggetto**

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 10 novembre 2015 (procedimento R 735/2015-4), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Takko Holding e la AWG.

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La AWG Allgemeine Warenvertriebs GmbH sopperterà le proprie spese nonché quelle sostenute dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO).

<sup>(1)</sup> GU C 98 del 14.3.2016.

**Sentenza del Tribunale dell'8 giugno 2017 — Kaane American International Tobacco/EUIPO — Global Tobacco (GOLD MOUNT)**(Causa T-294/16)<sup>(1)</sup>

[«*Marchio dell'Unione europea — Procedura di decadenza — Marchio dell'Unione europea figurativo GOLD MOUNT — Assenza di uso effettivo del marchio — Assenza di un giusto motivo per il mancato uso — Articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009*»]

(2017/C 239/58)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

Ricorrente: Kaane American International Tobacco Company FZE, già Kaane American International Tobacco Co. Ltd. (Jebel Ali, Emirati Arabi Uniti) (rappresentanti: G. Hinarejos Mulliez e I. Valdelomar, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: H. O'Neill, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Global Tobacco FZCO (Dubai, Emirati Arabi Uniti) (rappresentanti: G. Hussey, solicitor, e B. Brandreth, barrister)

**Oggetto**

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO dell'8 aprile 2016 (procedimento R 1857/2015-4), relativa ad una procedura di decadenza tra la Global Tobacco e la Kaane American International Tobacco.

## Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Kaane American International Tobacco Company FZE è condannata alle spese.

<sup>(1)</sup> GU C 279 dell'1.8.2016.

**Ricorso proposto il 15 aprile 2017 — Mémora Servicios Funerarios/EUIPO — Chanenoud (MEMORAME)**

**(Causa T-221/17)**

**(2017/C 239/59)**

*Lingua in cui è redatto il ricorso: spagnolo*

## Parti

*Ricorrente:* Mémora Servicios Funerarios SLU (Saragozza, Spagna) (rappresentanti: avv.ti C. Marí Aguilar e J. Gallego Jiménez)

*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

*Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso:* Georges Chatenoud (Thiviers, Francia)

## Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

*Richiedente il marchio controverso:* L'altra parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso

*Marchio controverso interessato:* Marchio dell'Unione europea denominativo «MEMORAME» — Domanda di registrazione n. 12 929 071

*Procedimento dinanzi all'EUIPO:* Opposizione

*Decisione impugnata:* Decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 10/02/2017 nel procedimento R 1308/2016-4

## Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- pronunciare una sentenza di annullamento della decisione dell'EUIPO del 10 febbraio 2017, con cui è stata parzialmente accolta la domanda di marchio dell'Unione europea n. 12929071 «MEMORAME» e, di conseguenza, respingere in toto la domanda di marchio dell'Unione europea n. 12929071 «MEMORAME»;
- pronunciare una sentenza di condanna del convenuto al pagamento delle spese sostenute dalla ricorrente ai sensi degli articoli 87, paragrafi 2 e 3, del regolamento.

## Motivi invocati

- Violazione degli articoli 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.
- La ricorrente sottolinea che la commissione di ricorso del convenuto non ha tenuto debitamente in considerazione che il marchio opposto «MEMORA» gode di uno speciale grado di notorietà nel territorio dell'Unione europea.

**Ricorso proposto il 30 aprile 2017 — Metrans/Commissione e INEA**

**(Causa T-262/17)**

**(2017/C 239/60)**

*Lingua processuale: l'inglese*

## Parti

*Ricorrente:* Metrans a.s. (Praga, Repubblica ceca) (rappresentante: A. Schwarz, avvocato)

Convenute: Commissione europea e Agenzia esecutiva per l'innovazione e le reti (INEA)

## Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare con effetto immediato la voce contrassegnata dal codice 2015-CZ-TM-0330-M, recante il titolo «Multimodal Container Terminal Paskov, Phase III» (terminale multimodale per container di Paskov, fase III) e la voce contrassegnata dal codice 2015-CZ-TM-0406-W, recante il titolo «Intermodal Terminal Melnik, Phases 2 and 3» (terminale intermodale di Melnik, fasi 2 e 3), di cui all'allegato della decisione di esecuzione della Commissione, del 5 agosto 2016, che istituisce un elenco di proposte selezionate al fine di ricevere l'assistenza finanziaria dell'Unione europea nell'ambito del meccanismo per collegare l'Europa (CEF) — Settore dei trasporti, a seguito degli inviti a presentare proposte emessi in data 5 novembre 2015 sulla base del programma di lavoro pluriennale;
- annullare o, in subordine, dichiarare nulla e priva di effetti la convenzione di sovvenzione nell'ambito del meccanismo per collegare l'Europa (CEF) — settore dei trasporti n. INEA/CEF/TRAN/M2015/1133813 conclusa tra l'Agenzia esecutiva per l'innovazione e le reti (INEA) e l'Advanced World Transport a.s. (AWT) (relativamente all'azione 2015-CZ-TM-0330-M recante il titolo «Multimodal Container Terminal Paskov») oppure ingiungere all'INEA di porre fine alla suddetta convenzione di sovvenzione per quanto concerne Paskov;
- annullare o, in subordine, dichiarare nulla e priva di effetti la convenzione di sovvenzione nell'ambito del meccanismo per collegare l'Europa (CEF) — settore dei trasporti n. INEA/CEF/TRAN/M2015/1138714 conclusa tra l'Agenzia esecutiva per l'innovazione e le reti e la České přístavy, a.s. (porti cechi) (relativamente all'azione 2015-CZ-TM-0406-W recante il titolo «Intermodal Terminal Melnik, Phases 2 and 3») oppure ingiungere all'INEA di porre fine alla suddetta convenzione di sovvenzione per quanto concerne Melnik;
- condannare in solido l'INEA e la Commissione alle spese del procedimento sostenute dalla ricorrente.

## Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione, da parte della misura controversa, di principi fondamentali dei Trattati dell'Unione relativi alla tutela del libero mercato e della concorrenza nel mercato interno.
  - La ricorrente sostiene, tra l'altro, che l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno costituiscono principi e obblighi fondamentali sui quali si basa l'Unione (articolo 26 TFUE). Qualsiasi misura adottata dall'Unione deve sempre rispettare tali principi basilari, ed eventuali misure a essi contrarie devono sempre essere adottate in maniera proporzionata e in via subordinata.
2. Secondo motivo, vertente sulla violazione, da parte della misura controversa, dell'articolo 93 TFUE e di altri articoli del TFUE (articoli 3, 26, 93, 107, 119, 170, paragrafo 2, 171, paragrafo 1, protocollo n. 8 e suo articolo 1, protocollo n. 27).
  - La ricorrente afferma, tra l'altro, che la misura controversa rappresenta un aiuto che non risponde all'esigenza di coordinamento dei trasporti.
3. Terzo motivo, vertente sulla violazione, da parte della misura controversa, del regolamento (UE) n. 1316/2013 e del regolamento (UE) n. 1315/2013 nonché di normative complementari.
  - La ricorrente adduce, tra l'altro, che la concessione di sovvenzioni non ha rispettato tutti i prerequisiti (pur essendo conforme ad altri atti normativi dell'Unione), e per questa ragione le sovvenzioni non avrebbero dovuto essere concesse.

---

## Ricorso proposto il 3 maggio 2017 — SD/EIGE

(Causa T-263/17)

(2017/C 239/61)

Lingua processuale: l'inglese

## Parti

Ricorrente: SD (rappresentanti: L. Levi e A. Blot, avvocati)

Convenuto: Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE)

## Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione implicita dell'EIGE del 26 agosto 2016, recante rigetto della domanda del ricorrente in data 26 aprile 2016 diretta a ottenere un secondo rinnovo del suo contratto di lavoro;
- annullare inoltre, se del caso, la decisione dell'EIGE del 20 gennaio 2017, notificata al ricorrente il 23 gennaio 2017, recante rigetto del reclamo presentato dal ricorrente il 3 ottobre 2016 contro la decisione implicita dell'EIGE;
- risarcire il ricorrente per il danno materiale e morale subito;
- rimborsare tutte le spese del presente procedimento.

## Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

1. Primo motivo, vertente su una violazione dell'obbligo di motivazione e, di conseguenza, del principio di buona amministrazione.
  - Il convenuto non ha fornito al ricorrente una decisione motivata sul merito della sua domanda e sul successivo reclamo. La totale carenza di motivazione viola l'obbligo di motivazione e il principio di buona amministrazione.
2. Secondo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 8 del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea e della decisione dell'EIGE n. 82, del 28 luglio 2014, relativa alla procedura di rinnovo/assenza di rinnovo dei contratti applicabile agli agenti temporanei e contrattuali (in prosieguo: la «decisione n. 82»).
  - Il convenuto non ha esercitato correttamente i poteri discrezionali di cui dispone ai sensi delle summenzionate disposizioni e non ha proceduto a un esame completo o dettagliato di tutti i fatti pertinenti del caso di specie.
3. Terzo motivo, vertente su irregolarità procedurali, compresa la violazione di norme procedurali interne previste dalla decisione n. 82, la violazione dei diritti della difesa, del diritto di essere ascoltato, del principio di buona amministrazione e del dovere di diligenza.
  - Oltre a non avere seguito la procedura prevista dalla decisione n. 82, il convenuto non ha nemmeno sentito in altro modo il parere del ricorrente. Pertanto, prima di adottare la decisione del 26 agosto 2016, non ha ottenuto dal ricorrente informazioni pertinenti relative ai suoi interessi e non gli ha consentito di preparare adeguatamente la sua difesa.

---

## Ricorso proposto il 10 maggio 2017 — Michela Curto/Parlamento europeo

(Causa T-275/17)

(2017/C 239/62)

Lingua processuale: l'inglese

## Parti

Ricorrente: Michela Curto (Genova, Italia) (rappresentanti: L. Levi e C. Bernard-Glanz, avvocati)

Convenuto: Parlamento europeo

## Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata del 30 giugno 2016, che ha respinto la richiesta di assistenza della ricorrente e, se necessario, la decisione di rigetto della denuncia;
- condannare il convenuto a versare alla ricorrente l'importo di EUR 10 000, o qualsiasi altra somma che il Tribunale riterrà appropriata, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito, oltre agli interessi legali fino al pagamento integrale;

- condannare il convenuto alle spese.

### **Motivi e principali argomenti**

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1. Primo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione.

- La ricorrente deduce che il convenuto ha commesso un errore nel ritenere che la condotta contestata non fosse inappropriata e un ulteriore errore nel concludere che tale condotta non aveva minato la personalità, la dignità o l'integrità fisica o psicologica della ricorrente.

2. Secondo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 24 dello Statuto e dell'obbligo di prestare assistenza.

- La ricorrente sostiene, inter alia, che il convenuto ha omesso di esaminare seriamente e rapidamente la richiesta di assistenza, come previsto dalla giurisprudenza applicabile.

---

### **Ricorso proposto il 15 maggio 2017 — Keolis CIF e a./Commissione**

(Causa T-289/17)

(2017/C 239/63)

*Lingua processuale: il francese*

### **Parti**

**Ricorrenti:** Keolis CIF (Le Mesnil-Amelot, Francia), Keolis Val d'Oise (Bernes-sur-Oise, Francia), Keolis Seine Sénart (Draveil, Francia), Keolis Seine Val de Marne (Athis-Mons, Francia), Keolis Seine Esonne (Ormoy, Francia), Keolis Vélizy (Versailles, Francia), Keolis Yvelines (Versailles) e Keolis Versailles (Versailles) (rappresentanti: D. Epaud e R. Sermier, avvocati)

**Convenuto:** Commissione europea

### **Conclusioni**

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- in via principale, pronunciare l'annullamento parziale della decisione della Commissione europea del 2 febbraio 2017 relativa agli aiuti di Stato SA.26763 2014/C (ex 2012/NN) concessi dalla Francia a società di trasporto su autobus nella regione Île-de-France nella parte in cui dichiara, all'articolo 1, che il regime di aiuti è stato concesso «illegalmente», mentre si trattava di un regime di aiuti esistente;
- in via subordinata, pronunciare l'annullamento parziale della decisione della Commissione europea del 2 febbraio 2017 relativa agli aiuti di Stato SA.26763 2014/C (ex 2012/NN) concessi dalla Francia a società di trasporto su autobus nella regione Île-de-France, nella parte in cui dichiara, all'articolo 1, che il regime di aiuti è stato concesso illegalmente, per il periodo precedente al 25 novembre 1998;
- condannare la Commissione europea alla totalità delle spese.

### **Motivi e principali argomenti**

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono due motivi.

1. Primo motivo, sollevato in via principale e vertente sul fatto che il regime regionale di aiuti in questione non sarebbe stato concesso illegalmente poiché non sarebbe stato soggetto a obbligo di notifica preventiva. Il regime regionale di aiuti sarebbe infatti un regime di aiuti esistente, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 1, TFUE e delle disposizioni di cui all'articolo 1, lettera b) e del capo VI del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU 2015, L 248, pag. 9) (in prosieguo: il «regolamento n. 2015/1589»). Secondo le regole applicabili ai regimi di aiuti esistenti, la concessione di tali aiuti non sarebbe illegale e la Commissione potrebbe solamente disporre, se del caso, misure utili dirette alla loro evoluzione o soppressione per il futuro.

2. Secondo motivo, sollevato in via subordinata e vertente sul fatto che, anche ammettendo che il regime di aiuti di cui trattasi non costituisca un regime di aiuti esistente, la Commissione non avrebbe potuto far risalire i controlli a un periodo superiore ai 10 anni precedenti il 25 novembre 2008, data in cui la Commissione ha inviato alle autorità francesi una richiesta di informazione. L'articolo 17 del regolamento n. 2015/1589 prevede infatti che il termine decennale di prescrizione sia interrotto solamente da un'azione intrapresa dalla Commissione o da uno Stato membro, su richiesta della Commissione. Le ricorrenti ritengono pertanto che la Commissione potesse far risalire i controlli soltanto fino al 25 novembre 1998.

---

**Ricorso proposto il 15 maggio 2017 — Buck-Chemie/EUIPO — Henkel (Rappresentazione di sistemi di lavaggio per WC)**

(Causa T-296/17)

(2017/C 239/64)

Lingua processuale: il tedesco

**Parti**

*Ricorrente:* Buck-Chemie GmbH (Herrenberg, Germania) (rappresentanti: C. Schultze, J. Ossing, R.-D. Härer, C. Weber, H. Ranzinger, C. Brockmann e C. Gehweiler, avvocati)

*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Henkel AG & Co. KGaA (Düsseldorf, Germania)

**Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO**

*Titolare del disegno o modello controverso:* Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

*Disegno o modello controverso:* Disegno o modello dell'Unione europea n. 1663618-0003

*Decisione impugnata:* Decisione della terza commissione di ricorso dell'EUIPO dell'8 marzo 2017 nel procedimento R 2113/2015-3

**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare il convenuto e le altre parti alle spese sostenute dalla ricorrente ai fini del procedimento dinanzi al Tribunale e alla commissione di ricorso.

**Motivi invocati**

- Violazione degli articoli 62 e 63 del regolamento n. 6/2002;
  - Violazione dell'articolo 25, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento n. 6/2002;
  - Violazione dell'articolo 3, lettera a), del regolamento n. 6/2002;
  - Violazione dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002;
  - Violazione degli articoli 5 e 6 del regolamento n. 6/2002.
- 

**Ricorso proposto il 29 maggio 2017 — Martinair Holland/Commissione**

(Causa T-323/17)

(2017/C 239/65)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

*Ricorrente:* Martinair Holland NV (Haarlemmermeer, Paesi Bassi) (rappresentante: M. Smeets, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

## Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- in via principale, annullare integralmente la decisione C(2017) 1742 final della Commissione, del 17 marzo 2017, relativa a un procedimento a norma dell'articolo 101 TFUE, dell'articolo 53 dell'Accordo SEE e dell'articolo 8 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo (caso AT.39258 — Trasporto aereo) per violazione del divieto di arbitrarietà e del principio della parità di trattamento, come illustrato nel primo motivo di ricorso, nonché per difetto di competenza in materia di trasporto aereo dagli aeroporti all'esterno del SEE agli aeroporti all'interno del SEE, come esposto nel secondo motivo di ricorso; o
- in subordine, annullare l'articolo 1, paragrafi 2, lettera d), e 3, lettera d), della decisione impugnata, nella parte in cui vi si dichiara che la ricorrente ha commesso un'infrazione nel settore del trasporto aereo dagli aeroporti all'esterno del SEE agli aeroporti all'interno del SEE, come spiegato nel secondo motivo di ricorso; e
- annullare l'articolo 1, paragrafi 1, lettera d), 2, lettera d), 3, lettera d), e 4, lettera d), della decisione impugnata, nella parte in cui si afferma che l'infrazione unica e continuata includeva il mancato pagamento di commissioni sui supplementi, come illustrato nel terzo motivo di ricorso; e
- condannare la Commissione alle spese del presente procedimento in caso di annullamento integrale o parziale della decisione impugnata da parte del Tribunale.

## Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione del divieto di arbitrarietà e del principio della parità di trattamento.
  - La ricorrente deduce che la decisione impugnata viola il divieto di arbitrarietà, in quanto nel dispositivo di tale decisione non figurano imprese che, secondo la motivazione della medesima, hanno tenuto gli stessi comportamenti dei destinatari della decisione impugnata.
  - La ricorrente lamenta inoltre che la decisione impugnata viola il principio della parità di trattamento, in quanto sanziona la ricorrente per un'infrazione e le infligge un'ammenda, esponendola a responsabilità civile, ed esclude allo stesso tempo dal dispositivo imprese che, secondo la motivazione di tale decisione, hanno tenuto gli stessi comportamenti dei destinatari della decisione impugnata.
2. Secondo motivo, vertente sul difetto di competenza in materia di trasporto aereo di merci da aeroporti all'esterno del SEE ad aeroporti all'interno del SEE.
  - La ricorrente sostiene che la decisione impugnata si fonda, erroneamente, sull'assunto secondo cui l'infrazione unica e continuata relativa al trasporto aereo da aeroporti all'esterno del SEE ad aeroporti all'interno del SEE è stata attuata nel SEE.
  - La ricorrente deduce, inoltre, che la decisione impugnata si fonda, erroneamente, sull'assunto secondo cui l'infrazione unica e continuata relativa al trasporto aereo da aeroporti all'esterno del SEE ad aeroporti all'interno del SEE aveva un impatto sostanziale, immediato e prevedibile sulla concorrenza nel SEE.
3. Terzo motivo, vertente sull'omessa motivazione e su un errore manifesto di valutazione con riferimento all'affermazione secondo cui il mancato pagamento di commissioni sui supplementi costituisce un elemento separato dell'infrazione.
  - La ricorrente sostiene che i due assunti su cui la decisione impugnata si basa per qualificare il mancato pagamento di commissioni sui supplementi come elemento separato dell'infrazione sono contraddittori alla luce del contesto economico e regolamentare del settore interessato.
  - La ricorrente fa inoltre valere che il mancato pagamento di commissioni sui supplementi non può essere distinto dalle pratiche relative al supplemento carburante e al supplemento sicurezza e non costituisce un elemento separato dell'infrazione.

**Ricorso proposto il 29 maggio 2017 — SAS Cargo Group e a./Commissione**  
**(Causa T-324/17)**  
**(2017/C 239/66)**  
*Lingua processuale: l'inglese*

**Parti**

Ricorrenti: SAS Cargo Group A/S (Kastrup, Danimarca), Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden (Stoccolma, Svezia), SAS AB (Stoccolma) (rappresentanti: B. Creve, M. Kofmann e G. Forwood, avvocati, e J. Killick, barrister)

Convenuta: Commissione europea

**Conclusioni**

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare integralmente o parzialmente la decisione C(2017) 1742 final della Commissione, del 17 marzo 2017, relativa a un procedimento a norma dell'articolo 101 TFUE, dell'articolo 53 dell'Accordo SEE e dell'articolo 8 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo (caso AT.39258 — Trasporto aereo);
- in subordine, ridurre l'importo dell'ammenda inflitta alle ricorrenti;
- adottare le misure di organizzazione del procedimento o le misure istruttorie richieste, o qualsiasi altra simile misura che il Tribunale riterrà necessaria; e
- condannare la Commissione alle spese del presente procedimento.

**Motivi e principali argomenti**

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono cinque motivi.

1. Primo motivo, vertente su una violazione dei diritti della difesa delle ricorrenti e del principio della parità delle armi, in quanto alle ricorrenti è stato negato l'accesso alle prove pertinenti, tanto a carico quanto a discarico, comprese prove che la Commissione ha ricevuto dopo la notifica della sua comunicazione degli addebiti.
2. Secondo motivo, vertente sul difetto di competenza con riferimento all'applicazione dell'articolo 101 TFUE e dell'articolo 53 SEE a servizi di trasporto aereo in ingresso verso il SEE e ai collegamenti tra la Svizzera e i tre Stati non UE/SEE.
3. Terzo motivo, vertente su un errore nella valutazione, da parte della Commissione, delle prove e nella sua conclusione secondo cui queste ultime dimostrano che le ricorrenti hanno partecipato all'infrazione singola e continuata globale accertata nella decisione impugnata, o ne erano a conoscenza.
4. Quarto motivo, vertente su una violazione dell'articolo 266 TFUE, dell'articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dell'articolo 296, paragrafo 2, TFUE, in quanto la decisione impugnata è internamente incoerente, in particolare per quanto riguarda l'attribuzione di responsabilità per l'asserita infrazione.
5. Quinto motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha inflitto erroneamente un'ammenda alle ricorrenti, poiché esse non possono essere ritenute responsabili dell'asserita infrazione, e che in ogni caso la Commissione è incorsa in errore nel calcolo dell'ammenda per quanto riguarda il valore delle vendite, il fattore di gravità legato alla situazione particolare della SAS Cargo, la durata, la maggiorazione per recidiva e le varie circostanze attenuanti; di conseguenza, l'ammenda dovrebbe essere annullata o, in subordine, significativamente ridotta.

---

**Ricorso proposto il 29 maggio 2017 — Koninklijke Luchtvaart/Commissione**  
**(Causa T-325/17)**  
**(2017/C 239/67)**  
*Lingua processuale: l'inglese*

**Parti**

Ricorrente: Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV (Amstelveen, Paesi Bassi) (rappresentante: M. Smeets, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

## Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- in via principale, annullare integralmente la decisione C(2017) 1742 final della Commissione, del 17 marzo 2017, relativa a un procedimento a norma dell'articolo 101 TFUE, dell'articolo 53 dell'Accordo SEE e dell'articolo 8 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo (caso AT.39258 — Trasporto aereo) per violazione del divieto di arbitrarietà e del principio della parità di trattamento, come illustrato nel primo motivo di ricorso, nonché per difetto di competenza in materia di trasporto aereo dagli aeroporti all'esterno del SEE agli aeroporti all'interno del SEE, come esposto nel secondo motivo di ricorso, e per violazione dell'articolo 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dell'articolo 101 TFUE, dell'articolo 53 dell'Accordo SEE, dell'articolo 8 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo e degli orientamenti per il calcolo delle ammende<sup>(1)</sup>), conformemente al quarto motivo di ricorso; o
- in subordine, annullare l'articolo 1, paragrafi 2, lettera d), e 3, lettera d), della decisione impugnata, nella parte in cui vi si dichiara che la ricorrente ha commesso un'infrazione nel settore del trasporto aereo dagli aeroporti all'esterno del SEE agli aeroporti all'interno del SEE, come spiegato nel secondo motivo di ricorso; e
- annullare l'articolo 1, paragrafi 1, lettera d), 2, lettera d), 3, lettera d), e 4, lettera d), della decisione impugnata, nella parte in cui si afferma che l'infrazione unica e continuata includeva il mancato pagamento di commissioni sui supplementi, come illustrato nel terzo motivo di ricorso; e
- in subordine, qualora il Tribunale non annulli integralmente la decisione impugnata sulla base del primo, del secondo e del quarto motivo, esercitare la propria competenza estesa al merito per ridurre l'ammenda inflitta alla ricorrente all'articolo 3, lettere c) e d), della decisione impugnata, come richiesto nel primo, nel secondo, nel terzo e nel quarto motivo di ricorso; infine
- condannare la Commissione alle spese del presente procedimento in caso di annullamento integrale o parziale della decisione impugnata da parte del Tribunale.

## Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione del divieto di arbitrarietà e del principio della parità di trattamento.
  - La ricorrente deduce che la decisione impugnata viola il divieto di arbitrarietà, in quanto nel dispositivo di tale decisione non figurano imprese che, secondo la motivazione della medesima, hanno tenuto gli stessi comportamenti dei destinatari della decisione impugnata.
  - La ricorrente lamenta inoltre che la decisione impugnata viola il principio della parità di trattamento, in quanto sanziona la ricorrente per un'infrazione e le infligge un'ammenda, esponendola a responsabilità civile, ed esclude allo stesso tempo dal dispositivo imprese che, secondo la motivazione di tale decisione, hanno tenuto gli stessi comportamenti dei destinatari della decisione impugnata.
2. Secondo motivo, vertente sul difetto di competenza in materia di trasporto aereo di merci da aeroporti all'esterno del SEE ad aeroporti all'interno del SEE.
  - La ricorrente sostiene che la decisione impugnata si fonda, erroneamente, sull'assunto secondo cui l'infrazione unica e continuata relativa al trasporto aereo da aeroporti all'esterno del SEE ad aeroporti all'interno del SEE è stata attuata nel SEE.
  - La ricorrente deduce, inoltre, che la decisione impugnata si fonda, erroneamente, sull'assunto secondo cui l'infrazione unica e continuata relativa al trasporto aereo da aeroporti all'esterno del SEE ad aeroporti all'interno del SEE aveva un impatto sostanziale, immediato e prevedibile sulla concorrenza nel SEE.

3. Terzo motivo, vertente sull'omessa motivazione e su un errore manifesto di valutazione con riferimento all'affermazione secondo cui il mancato pagamento di commissioni sui supplementi costituisce un elemento separato dell'infrazione.

- La ricorrente sostiene che i due assunti su cui la decisione impugnata si basa per qualificare il mancato pagamento di commissioni sui supplementi come elemento separato dell'infrazione sono contraddittori alla luce del contesto economico e regolamentare del settore interessato.
- La ricorrente fa inoltre valere che il mancato pagamento di commissioni sui supplementi non può essere distinto dalle pratiche relative al supplemento carburante e al supplemento sicurezza e non costituisce un elemento separato dell'infrazione.

4. Quarto motivo, vertente sul fatto che l'ammenda è in contrasto con i principi di legalità e di proporzionalità delle sanzioni ai sensi dell'articolo 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dell'articolo 101 TFUE e degli orientamenti sul calcolo delle ammende, oltre ad essere manifestamente errata.

- La ricorrente afferma che il valore delle vendite della KLM Cargo al quale l'infrazione si riferisce è il valore dei supplementi carburante e sicurezza, e non l'intero fatturato della KLM Cargo.
- Il valore delle vendite della KLM Cargo su cui si fonda l'importo di base dell'ammenda non dovrebbe includere le vendite della KLM Cargo al di fuori del SEE.
- La riduzione del 15 % dell'ammenda in ragione dell'intervento governativo non corrisponde al livello di intervento governativo durante il periodo dell'infrazione.

<sup>(1)</sup> Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 (GU 2006, C 210, pag. 2).

### **Ricorso proposto il 29 maggio 2017 — Air Canada/Commissione**

**(Causa T-326/17)**

**(2017/C 239/68)**

*Lingua processuale: l'inglese*

#### **Parti**

**Ricorrente:** Air Canada (Saint-Laurent, Quebec, Canada) (rappresentanti: T. Soames, G. Bakker e I.-Z. Prodromou-Stamoudi, avvocati, e J. Joshua, barrister)

**Convenuta:** Commissione europea

#### **Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione C(2017) 1742 final della Commissione, del 17 marzo 2017, relativa a un procedimento a norma dell'articolo 101 TFUE, dell'articolo 53 dell'Accordo SEE e dell'articolo 8 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo (caso AT.39258 — Trasporto aereo), integralmente o nella parte in cui si riferisce alla ricorrente;
- annullare o, in subordine, ridurre sostanzialmente l'importo dell'ammenda;
- condannare la Commissione alle spese.

#### **Motivi e principali argomenti**

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sei motivi.

1. Primo motivo, vertente su una violazione dei diritti della difesa, su una violazione del diritto di essere ascoltata e su una violazione delle forme sostanziali.

Secondo la ricorrente, la Commissione non ha fornito informazioni, nella comunicazione degli addebiti, sulle considerazioni poste alla base dell'intero caso, espresse per la prima volta nella decisione impugnata, il che ha impedito alla ricorrente di difendersi dagli addebiti; questo è un motivo sufficiente per l'annullamento dell'intera decisione impugnata.

2. Secondo motivo, vertente su una violazione dei diritti della difesa, su un difetto di motivazione e su una violazione delle forme sostanziali.

Ad avviso della ricorrente, la Commissione europea ha violato i diritti della difesa della ricorrente, in quanto i) non ha fornito motivazioni, o motivazioni adeguate, a supporto dell'affermazione dell'esistenza di un'infrazione unica e continuata su tutte le rotte; ii) non ha definito la natura e la portata dell'asserita infrazione (o delle asserite infrazioni) con la precisione richiesta dalle norme; iii) non ha sanato l'intrinseca contraddizione tra un'infrazione unica e continuata e quattro infrazioni separate che hanno condotto all'annullamento della decisione C (2010) 7694 definitivo della Commissione, del 9 novembre 2010. Questi sono motivi sufficienti per l'annullamento dell'intera decisione impugnata.

3. Terzo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione e su un errore manifesto di diritto relativi all'impossibilità per i vettori non UE/SEE di operare su rotte intraeuropee.

La ricorrente fa valere che la Commissione europea i) ha erroneamente dichiarato, all'articolo 1, paragrafi 1 e 4, della decisione impugnata, che la ricorrente aveva partecipato a una violazione o a violazioni su rotte all'interno del SEE e tra aeroporti all'interno dell'UE e aeroporti in Svizzera su cui essa non aveva possibilità giuridica di fornire servizi di trasporto aereo; ii) non ha tenuto conto dei regimi giuridici internazionale e dell'Unione che disciplinano i diritti di traffico aereo, o li ha valutati erroneamente; iii) ha applicato in modo errato la giurisprudenza pertinente dichiarando che non vi erano «ostacoli insormontabili» all'offerta di servizi su rotte intraeuropee da parte della ricorrente e, in tal modo, ha erroneamente qualificato la ricorrente come potenziale concorrente su tali rotte. Secondo la ricorrente, tutti gli elementi sopra esposti costituiscono errori manifesti di valutazione e di diritto i quali, singolarmente o collettivamente, forniscono motivi sufficienti per l'annullamento della decisione impugnata nella sua interezza o, in subordine, dell'articolo 1, paragrafi 1 e 4, di tale decisione.

4. Quarto motivo, vertente su un errore manifesto di diritto e di fatto in relazione alla competenza.

La ricorrente lamenta che la decisione impugnata è viziata da errori manifesti di diritto e di fatto riguardanti i) il fatto che la Commissione si è basata erroneamente su comportamenti del tutto legittimi su rotte in paesi terzi per provare o dimostrare un'infrazione su rotte intraeuropee la cui commissione è impossibile (motivo per l'annullamento dell'intera decisione impugnata); ii) l'erronea affermazione di competenza su un'asserita collusione relativa al traffico «in entrata» su rotte da paesi terzi (motivo per l'annullamento della decisione impugnata nella sua interezza o, in subordine, del suo articolo 1, paragrafi 1 e 3).

5. Quinto motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione quanto alle prove fatte valere nei confronti della ricorrente.

Secondo la ricorrente, la Commissione europea i) non ha applicato correttamente la normativa in materia di infrazioni uniche e continue con riferimento alle prove; ii) non ha fornito una base probatoria affidabile e non ha provato i fatti posti a carico della ricorrente in modo giuridicamente adeguato; iii) ha erroneamente rifiutato di accettare la revoca, da parte della ricorrente, della sua fraintesa domanda di trattamento favorevole e non ha considerato l'effetto di tale revoca sulle prove invocate a carico della ricorrente. Questi sono motivi sufficienti per l'annullamento dell'intera decisione impugnata.

6. Sesto motivo, con il quale la ricorrente, in conformità con i motivi primo, secondo, terzo, quarto e quinto, chiede al Tribunale di cancellare l'ammenda inflitta dall'articolo 3 o, in subordine, di ridurla sostanzialmente, nell'esercizio della propria competenza estesa al merito ai sensi dell'articolo 261 TFUE, dell'articolo 31 del regolamento n. 1/2003 e della giurisprudenza consolidata.

---

**Ricorso proposto il 26 maggio 2017 — Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/EUIPO — M. J. Dairies (BBQLOUMI)**

(Causa T-328/17)

(2017/C 239/69)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese*

**Parti**

**Ricorrente:** Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi (Nicosia, Cipro) (rappresentanti: S. Malynicz, QC e V. Marsland, Solicitor)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: M.J. Dairies EOOD (Sofia, Bulgaria)

#### **Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO**

Richiedente il marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Marchio dell'Unione europea figurativo contenente l'elemento denominativo «BBQLOUMI» — Domanda di registrazione n. 13 069 034

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 16 marzo 2017 nel procedimento R 497/2016-4

#### **Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese.

#### **Motivo invocato**

- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

---

#### **Ricorso proposto il 31 maggio 2017 — Cargolux Airlines/Commissione**

**(Causa T-334/17)**

**(2017/C 239/70)**

Lingua processuale: l'inglese

#### **Parti**

Ricorrente: Cargolux Airlines International SA (Sandweiler, Lussemburgo) (rappresentanti: G. Goeteyn, solicitor, E. Aliende Rodríguez, avvocato, e C. Rawnsley, barrister)

Convenuta: Commissione europea

#### **Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- in caso di accoglimento del primo, del secondo, del terzo o del quarto motivo, annullare integralmente l'articolo 1, paragrafi 1 e 4, della decisione C(2017) 1742 final della Commissione, del 17 marzo 2017, relativa a un procedimento a norma dell'articolo 101 TFUE, dell'articolo 53 dell'Accordo SEE e dell'articolo 8 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo (caso AT.39258 — Trasporto aereo), nella parte in cui riguarda la Cargolux;
- in caso di accoglimento del quinto motivo,
- annullare l'articolo 1, paragrafo 1, integralmente o, nel caso in cui non venga annullato integralmente, annullarlo i) nella parte riguardante il supplemento sicurezza e il pagamento di commissioni; ii) nella parte riguardante il periodo dal 22 gennaio 2001 alla fine del 2002, e iii) nella parte in cui contiene constatazioni sul coinvolgimento in un comportamento costitutivo di un'infrazione nel senso comune del termine prima, al più presto, del 10 giugno 2005;
- annullare l'articolo 1, paragrafo 2, integralmente o, nel caso in cui non venga annullato integralmente, annullarlo i) nella parte riguardante il supplemento sicurezza e il pagamento di commissioni; ii) nella parte in cui contiene constatazioni sul coinvolgimento in un comportamento costitutivo di un'infrazione nel senso comune del termine prima, al più presto, del 10 giugno 2005;
- annullare integralmente l'articolo 1, paragrafi 3 e 4;

- in caso di accoglimento del sesto motivo, annullare l'articolo 1, paragrafi 2 e 3, della decisione impugnata nella parte in cui dichiara che la Cargolux ha partecipato a un'infrazione relativa a rotte in entrata (ossia da aeroporti di paesi terzi a aeroporti all'interno dell'UE o in Islanda e Norvegia);
- cancellare l'ammenda inflitta alla Cargolux all'articolo 3 e, qualora il Tribunale non cancelli interamente l'ammenda, ridurla sostanzialmente nell'esercizio della propria competenza estesa al merito;
- adottare le necessarie misure consequenziali con riferimento all'articolo 4 nella parte in cui riguarda la Cargolux;
- condannare la Commissione alle spese.

### **Motivi e principali argomenti**

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sette motivi.

1. Primo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione, in quanto la Commissione ha agito ultra vires basandosi su prove relative a rotte e periodi per i quali non era competente.
  - La ricorrente lamenta che la Commissione ha indebitamente esteso la propria competenza basandosi su prove precedenti a) al 1º maggio 2004 con riferimento a rotte tra UE e paesi terzi; b) al 19 maggio 2005 in relazione a rotte tra SEE (Stati non membri dell'Unione) e paesi terzi, e c) al 1º giugno 2002 in relazione a rotte UE-Svizzera, a supporto della propria constatazione di una violazione dell'articolo 101 TFUE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE con riferimento a rotte all'interno del SEE.
2. Secondo motivo, vertente su una violazione delle forme sostanziali, su una violazione dei diritti della difesa e su un errore manifesto di valutazione, in quanto la Commissione ha violato le forme sostanziali e i diritti della difesa della ricorrente non emettendo una nuova comunicazione degli addebiti prima dell'adozione di una nuova decisione.
  - La ricorrente afferma che la Commissione ha erroneamente concluso che non era necessario emettere una nuova comunicazione degli addebiti prima di adottare nuovamente la decisione impugnata, e ha in tal modo violato i diritti della difesa della ricorrente.
3. Terzo motivo, vertente su un errore di diritto e su un errore manifesto di valutazione, in quanto la Commissione non ha effettuato la valutazione del contesto giuridico ed economico necessaria per poter validamente accertare un'infrazione per oggetto.
4. Quarto motivo, vertente su una violazione delle forme sostanziali, su un difetto di motivazione, su una violazione dei diritti della difesa e su un errore manifesto di valutazione in diritto e in fatto, in quanto la Commissione non ha identificato con sufficiente precisione la portata e i parametri dell'asserita violazione dell'articolo 101 TFUE e delle altre disposizioni pertinenti.
  - La ricorrente afferma che l'eccessiva estensione della nozione di infrazione unica e continuata ha condotto a un irrimediabile dilatamento della portata dell'infrazione, rendendo impossibile coglierne il contenuto.
5. Quinto motivo, vertente su un errore di valutazione, in quanto la Commissione non ha fornito una base probatoria affidabile a sostegno delle proprie conclusioni o non ha provato in modo giuridicamente adeguato i fatti a supporto delle proprie affermazioni.
  - La ricorrente lamenta che la decisione impugnata contiene errori in fatto e valutazioni errate con riferimento a tutti e tre gli elementi costitutivi (supplemento carburante, supplemento sicurezza e commissioni sui supplementi) dell'asserita infrazione unica e continuata. Secondo la ricorrente, la Commissione ha anche utilizzato impropriamente la nozione di infrazione unica e continuata come ampio contenitore pensato per consentirle di presentare come «prove» una collezione disparata di fatti e di contatti, compresi comportamenti legali o irrilevanti.
6. Sesto motivo, vertente su un errore di diritto, in quanto la Commissione si è erroneamente dichiarata competente in materia di coordinamento anticoncorrenziale con riferimento a voli da aeroporti in paesi terzi a aeroporti all'interno del SEE, ed è incorsa in errore in quanto simili attività sono al di fuori della portata territoriale dell'articolo 101 TFUE e dell'articolo 53 dell'Accordo SEE.

7. Settimo motivo, con cui viene chiesto un riesame dell'ammenda in base alla competenza estesa al merito del Tribunale, vertente su un errore manifesto di valutazione e su una violazione del principio di proporzionalità.

— La ricorrente sostiene che la Commissione ha determinato in modo non corretto il valore delle vendite, prendendo erroneamente in considerazione i voli in entrata, e ha ampiamente sovrastimato la gravità complessiva dell'asserita infrazione. Nei confronti della ricorrente, la Commissione ha erroneamente valutato la gravità e la durata dell'asserita infrazione e ha escluso a torto circostanze attenuanti.

---

**Ricorso proposto il 30 maggio 2017 — Help — Hilfe zur Selbsthilfe/Commissione europea**

**(Causa T-335/17)**

**(2017/C 239/71)**

*Lingua processuale: il tedesco*

**Parti**

**Ricorrente:** Help — Hilfe zur Selbsthilfe e.V. (Bonn, Germania) (rappresentanti: V. Jungkind e P. Cramer, avvocati)

**Convenuto:** Commissione europea

**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione europea del 21 marzo 2017 (Ares(2017)1515573), in cui viene richiesta la restituzione di una parte del finanziamento per il progetto di assistenza Food Security Promotion for very food insecure farming households in Zimbabwe (ECHO/ZWE/BUD/2009/02002) per un importo pari a EUR 643 627,72 e la conseguente richiesta di pagamento (n. 3241705513) del 7 aprile 2017, con cui la Commissione ha intimato il pagamento della prima rata per l'importo di EUR 321 813,86;
- condannare la Commissione alle spese.

**Motivi e principali argomenti**

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che l'operato della ricorrente contestato dalla Commissione non violerebbe norme sostanziali.

— L'operato del ricorrente contestato dalla Commissione, consistente nell'assegnazione di due contratti per la fornitura di beni agricoli, non violerebbe le prescrizioni vincolanti di natura procedurale o sostanziale per lo svolgimento di gare d'appalto nell'ambito di progetti umanitari. In particolare, tale operato sarebbe conforme ai criteri vincolanti di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 184, paragrafo 1, delle modalità di esecuzione del regolamento finanziario UE 2009 e dell'articolo 2, paragrafo 3, delle norme e procedure (*Rules and Procedures*) stabilite all'allegato IV dell'accordo quadro di partenariato dell'anno 2008 in tema di cooperazione tra l'UE e organizzazioni non governative nel settore degli aiuti umanitari.

— Inoltre l'operato del ricorrente non violerebbe gli obblighi in materia di documentazione di cui all'articolo 23, paragrafo 4, delle disposizioni generali di cui all'allegato III dell'accordo quadro di partenariato.

2. Secondo motivo, vertente sulla mancanza di ulteriori motivi per la restituzione del finanziamento.

— Non ci sarebbero inoltre ulteriori motivi per la restituzione del finanziamento. In particolare, l'impresa selezionata dal ricorrente avrebbe consegnato le merci, di buona qualità, ordinate in maniera puntuale e nella loro totalità. La ricorrente avrebbe pertanto attuato il progetto di aiuto con esito positivo, come confermato complessivamente da quattro verifiche indipendenti condotte da soggetti terzi.

— Non sarebbe imputabile un comportamento penalmente rilevante ai dipendenti della ricorrente. Il pubblico ministero di Bonn, per mancanza di elementi, non ha proseguito il procedimento penale.

3. Terzo motivo, sollevato in via subordinata e vertente sul mancato esercizio del potere discrezionale e sulla non proporzionalità.

- La Commissione ha adottato la decisione con cui richiedeva la restituzione del finanziamento concesso, nell'errata convinzione di adempiere a una raccomandazione vincolante dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF). Questo configurerebbe un mancato esercizio del potere discrezionale da parte della Commissione, avenire come conseguenza l'illegittimità della restituzione.
- La restituzione dell'intero importo pari a EUR 643 627,27 violerebbe inoltre il principio di proporzionalità di cui all'articolo 5, paragrafo 4, TFUE. Tale misura eccederebbe quanto necessario per la tutela del bilancio e non sarebbe inoltre proporzionata in considerazione della positiva attuazione del progetto di aiuto, comportando un aggravio per la ricorrente.

---

**Ricorso proposto il 31 maggio 2017 — Shenzhen Jiayz Photo Industrial/EUIPO — Seven (sevenoak)**

(Causa T-339/17)

(2017/C 239/72)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese*

**Parti**

*Ricorrente:* Shenzhen Jiayz Photo Industrial Ltd (Shenzhen, Cina) (rappresentante: M. de Arpe Tejero, avvocato)

*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Seven SpA (Leini, Italia)

**Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO**

*Richiedente:* Ricorrente

*Marchio controverso interessato:* Marchio dell'Unione europea figurativo contenente l'elemento denominativo «SEVENOAK» — Domanda di registrazione n. 13 521 125

*Procedimento dinanzi all'EUIPO:* Opposizione

*Decisione impugnata:* Decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 23/03/2017 nel procedimento R 1326/2016-1

**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- respingere la decisione impugnata;
- accogliere la domanda di registrazione di marchio dell'Unione europea n. 13 521 125 «SEVENOAK» per tutti i prodotti inclusi nella domanda;
- condannare l'EUIPO alle spese.

**Motivo invocato**

- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

---

**Ricorso proposto il 30 maggio 2017 — Japan Airlines/Commissione**

(Causa T-340/17)

(2017/C 239/73)

*Lingua processuale: l'inglese*

**Parti**

*Ricorrente:* Japan Airlines Co. Ltd (Tokyo, Giappone) (rappresentanti: J.-F. Bellis e K. Van Hove, avvocati, e R. Burton, solicitor)

Convenuta: Commissione europea

## Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare integralmente la decisione C(2017) 1742 final della Commissione, del 17 marzo 2017, relativa a un procedimento a norma dell'articolo 101 TFUE, dell'articolo 53 dell'Accordo SEE e dell'articolo 8 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo (caso AT.39258 — Trasporto aereo), nella parte in cui riguarda la ricorrente;
- in subordine, nell'esercizio della propria competenza estesa al merito, ridurre l'ammenda inflitta alla ricorrente; e
- condannare la Commissione alle spese.

## Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce undici motivi.

1. Primo motivo, vertente su una violazione, da parte della Commissione, del principio del *ne bis in idem* e dell'articolo 266 TFUE, per aver ritenuto la ricorrente responsabile di aspetti dell'infrazione per cui la Commissione aveva escluso la sua responsabilità nella decisione del 2010 e, in ogni caso, su una violazione del termine di prescrizione applicabile, per aver inflitto un'ammenda alla ricorrente in relazione a tali aspetti e per non aver dimostrato un interesse legittimo ad accertare formalmente un'infrazione per tali aspetti.
2. Secondo motivo, vertente su una violazione, da parte della Commissione, del principio di non discriminazione a seguito della riadozione della decisione impugnata, in quanto la ricorrente si trova in una posizione meno favorevole rispetto agli altri destinatari della decisione del 2010 per cui quest'ultima decisione è diventata definitiva e vincolante.
3. Terzo motivo, vertente su una violazione, da parte della Commissione, dell'articolo 101 TFUE, dell'articolo 53 SEE, della portata della propria competenza nonché dei diritti della difesa della ricorrente, per aver dichiarato la ricorrente responsabile di un'infrazione sulle rotte interne al SEE e tra l'UE e la Svizzera durante un periodo in cui la Commissione non aveva il potere di applicare l'articolo 101 TFUE e l'articolo 53 SEE nei confronti di compagnie aeree che operavano solamente su rotte tra SEE e paesi terzi; di conseguenza, la condotta della ricorrente sulle rotte tra SEE e paesi terzi era legittima.
4. Quarto motivo, vertente su una violazione, da parte della Commissione, dell'articolo 101 TFUE e dell'articolo 53 SEE, per aver dichiarato che la ricorrente ha partecipato a un'infrazione unica e continuata che includeva rotte non servite dalla ricorrente e per cui la ricorrente non disponeva delle necessarie autorizzazioni.
5. Quinto motivo, vertente su una violazione, da parte della Commissione, dell'articolo 101 TFUE e dell'articolo 53 SEE, per essersi dichiarata competente in materia di servizi di trasporto aereo in entrata su rotte tra SEE e paesi terzi, in quanto simili servizi sono venduti a clienti situati al di fuori del SEE.
6. Sesto motivo, vertente su una violazione, da parte della Commissione, dei diritti della difesa della ricorrente e dei principi di non discriminazione e di proporzionalità, per aver applicato standard probatori differenti a vettori diversi.
7. Settimo motivo, vertente su una violazione, da parte della Commissione, degli orientamenti del 2006 sul calcolo delle ammende<sup>(1)</sup> e del principio di proporzionalità, per aver incluso nel valore pertinente delle vendite usato come base per il calcolo dell'ammenda entrate derivanti da elementi di prezzo per servizi di trasporto aereo non correlati all'infrazione descritta nella decisione impugnata.
8. Ottavo motivo, vertente su una violazione, da parte della Commissione, degli orientamenti del 2006 sul calcolo delle ammende e del principio della tutela del legittimo affidamento, per aver incluso nel valore pertinente delle vendite usato come base per il calcolo dell'ammenda entrate derivanti da servizi di trasporto aereo su rotte in entrata tra Stati SEE e paesi terzi.
9. Nono motivo, vertente su una violazione, da parte della Commissione, del principio di proporzionalità, per aver limitato al 15 % la riduzione dell'ammenda concessa alla ricorrente sulla base del contesto regolamentare.

10. Decimo motivo, vertente su una violazione, da parte della Commissione, dei principi di non discriminazione e di proporzionalità nonché dei diritti della difesa della ricorrente, in quanto essa non ha concesso alla ricorrente una riduzione del 10 % dell'ammenda a titolo del coinvolgimento limitato nell'infrazione, mentre tale riduzione è stata concessa ad altri destinatari della decisione impugnata e della decisione del 2010 la cui posizione è oggettivamente simile a quella della ricorrente.

11. Undicesimo motivo, vertente sul fatto che il Tribunale dovrebbe esercitare la propria competenza estesa al merito e ridurre significativamente l'ammenda.

<sup>(1)</sup> Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 (GU 2006, C 210, pag. 2).

## Ricorso proposto il 31 maggio 2017 — British Airways/Commissione

(Causa T-341/17)

(2017/C 239/74)

Lingua processuale: l'inglese

### Parti

Ricorrente: British Airways plc (Harmondsworth, Regno Unito) (rappresentanti: J. Turner, QC, R. O'Donoghue, barrister, e A. Lyle-Smythe, solicitor)

Convenuta: Commissione europea

### Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare integralmente o parzialmente la decisione C(2017) 1742 final della Commissione, del 17 marzo 2017, relativa a un procedimento a norma dell'articolo 101 TFUE, dell'articolo 53 dell'Accordo SEE e dell'articolo 8 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo (caso AT.39258 — Trasporto aereo);
- inoltre, o in subordine, e nell'esercizio della competenza del Tribunale estesa al merito, annullare o ridurre l'ammenda inflitta alla ricorrente con la decisione impugnata;
- condannare la Commissione alle spese.

### Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce nove motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione è incorsa in errore di diritto e/o ha violato le forme sostanziali adottando una decisione sull'infrazione che era basata su due valutazioni discordanti dei fatti e della normativa pertinenti, e che era di conseguenza incoerente, incompatibile con il principio della certezza del diritto e idonea a ingenerare confusione all'interno dell'ordinamento giuridico dell'Unione.
2. Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha agito in violazione dei propri obblighi ai sensi dell'articolo 266 TFUE adottando una misura volta a rimediare agli errori fondamentali riscontrati dal Tribunale nella sentenza T-48/11 attraverso la riadozione della decisione nei confronti della ricorrente, misura che ha aggravato tali errori anziché risolverli.
3. Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione è incorsa in errore di diritto e/o ha violato le forme sostanziali non avendo fornito una motivazione adeguata con riferimento all'inflazione di un'ammenda alla ricorrente. Secondo quest'ultima, l'imposizione dell'ammenda si basava sull'accertamento di un'infrazione che non figura nella misura in questione e che non concorda con quanto rilevato nella misura in questione. Inoltre, o in subordine, la ricorrente afferma che l'approccio della Commissione a tale riguardo eccedeva la sua competenza.
4. Quarto motivo, vertente sul fatto che la Commissione non era competente ad applicare l'articolo 101 TFUE e l'articolo 53 dell'Accordo SEE ad asserire restrizioni della concorrenza riguardanti la fornitura di servizi di trasporto aereo di merci su rotte in ingresso verso l'UE/il SEE. La ricorrente sostiene, inoltre, che una simile restrizione ricadeva al di fuori della portata territoriale dell'articolo 101 TFUE e/o dell'articolo 53 SEE.

5. Quinto motivo, vertente sul fatto che la Commissione è incorsa in errore nell'applicare l'articolo 101 TFUE e l'articolo 53 dell'Accordo SEE al coordinamento sui supplementi per servizi di trasporto aereo da/verso determinati paesi, a causa dei regimi giuridici e regolamentari applicabili e dei loro effetti pratici, e sul fatto che la riduzione di ammenda applicata a tale proposito era arbitraria e inadeguata. La ricorrente deduce altresì che, ad ogni modo, con riferimento a taluni Stati la motivazione della Commissione è manifestamente inadeguata.
6. Sesto motivo, vertente sul fatto che la Commissione è incorsa in errore concludendo che la ricorrente aveva partecipato a un'infrazione relativa al (mancato) pagamento di commissioni sui supplementi.
7. Settimo motivo, vertente sul fatto che la Commissione è incorsa in errore nel determinare il «valore delle vendite» al fine di determinare le ammende nella decisione. Secondo la ricorrente, essa avrebbe dovuto stabilire che solo le entrate associate ai supplementi erano pertinenti, e avrebbe dovuto escludere il fatturato associato a servizi in ingresso verso l'UE/il SEE.
8. Ottavo motivo, vertente sul fatto che la Commissione è incorsa in errore nell'affermare che la ricorrente era la nona aver richiesto un trattamento favorevole e, pertanto, poteva esserne riconosciuta solo una riduzione dell'ammenda del 10 %, sebbene la ricorrente fosse stata in realtà la prima a chiedere un trattamento favorevole dopo il richiedente l'immunità, e ad aver apportato un valore aggiunto significativo.
9. Nono motivo, vertente sul fatto che la Commissione è incorsa in errore nel valutare la data di inizio dell'infrazione della ricorrente. Secondo quest'ultima, la data di inizio pertinente era ottobre 2001, e le prove addotte per cercare di dimostrare una data diversa e precedente non soddisfano lo standard probatorio richiesto.

---

### Ricorso proposto il 30 maggio 2017 — Deutsche Lufthansa e altri/Commissione

(Causa T-342/17)

(2017/C 239/75)

*Lingua processuale: l'inglese*

#### Parti

Ricorrenti: Deutsche Lufthansa AG (Colonia, Germania), Lufthansa Cargo AG (Francoforte sul Meno, Germania), Swiss International Air Lines AG (Basilea, Svizzera) (rappresentante: S. Völcker, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

#### Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare l'articolo 1 della decisione C(2017) 1742 final della Commissione, del 17 marzo 2017, relativa a un procedimento a norma dell'articolo 101 TFUE, dell'articolo 53 dell'Accordo SEE e dell'articolo 8 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo (caso AT.39258 — Trasporto aereo);
- condannare la Commissione alle spese, incluse quelle sostenute dalle ricorrenti.

#### Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono cinque motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla carenza di motivazione della decisione impugnata, poiché non individua in modo chiaro la portata geografica dell'infrazione nel dispositivo e nell'esposizione dei motivi.
2. Secondo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata viola l'articolo 11 dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo, basandosi su contatti tra concorrenti che hanno avuto luogo in Svizzera e hanno prevalentemente inciso su trasporti aerei di merci tra la Svizzera e paesi terzi.
3. Terzo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata viola il principio di applicazione irretroattiva della legge, in quanto si basa su contatti riguardanti esclusivamente rotte all'esterno del SEE avvenuti prima dell'entrata in vigore del regolamento n. 1/2003<sup>(1)</sup>.

4. Quarto motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata viola l'articolo 101 TFUE, l'articolo 53 dell'Accordo SEE e l'articolo 8 dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo, in quanto qualifica, senza un'adeguata analisi, i contatti avvenuti al di fuori del SEE, i contatti relativi all'alleanza WOW (alleanza tra la Japan Airlines Cargo, la Lufthansa Cargo, la SAS Cargo e la Singapore Airlines Cargo) e i contatti riguardanti il pagamento di commissioni sui supplementi come parte della stessa infrazione unica e continuata riguardante i contatti tra concorrenti avvenuti a livello di sedi centrali.
5. Quinto motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata viola l'articolo 101 TFUE e l'articolo 53 dell'Accordo SEE in quanto si basa sull'assunto che i contatti tra concorrenti avvenuti al di fuori del SEE costituiscono violazioni dell'articolo 101 TFUE e dell'articolo 53 dell'Accordo SEE. Secondo le ricorrenti, gli accordi o le pratiche concordate relativi al trasporto di merci in ingresso verso il SEE non restringono la concorrenza all'interno del SEE, né incidono sul commercio tra gli Stati membri. Inoltre, ad avviso delle ricorrenti, la decisione impugnata applica criteri giuridici errati nell'esaminare se l'intervento governativo in vari Stati pertinenti precluda l'applicazione dell'articolo 101 TFUE e dell'articolo 53 dell'Accordo SEE.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU 2003, L 1, pag. 1)

### **Ricorso proposto il 31 maggio 2017 — Cathay Pacific Airways/Commissione**

**(Causa T-343/17)**

**(2017/C 239/76)**

*Lingua processuale: l'inglese*

#### **Parti**

**Ricorrente:** Cathay Pacific Airways Ltd (Hong Kong, Cina) (rappresentanti: R. Kreisberger e N. Grubeck, barristers, M. Rees, solicitor, ed E. Estellon, avvocato)

**Convenuta:** Commissione europea

#### **Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare tutte le constatazioni di infrazione contenute all'articolo 1, paragrafi da 1 a 4, della decisione C(2017) 1742 final della Commissione, del 17 marzo 2017, relativa a un procedimento a norma dell'articolo 101 TFUE, dell'articolo 53 dell'Accordo SEE e dell'articolo 8 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo (caso AT.39258 — Trasporto aereo), nella parte in cui riguardano la ricorrente;
- annullare l'articolo 3 della decisione impugnata nella parte in cui ha inflitto un'ammenda di EUR 57 120 000 alla ricorrente o, in subordine, ridurre l'importo di detta ammenda, e
- condannare la Commissione alle spese sostenute dalla ricorrente per il presente ricorso.

#### **Motivi e principali argomenti**

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sette motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione è incorsa in errore di diritto e/o di fatto e/o non ha rispettato lo standard probatorio richiesto includendo la ricorrente nell'articolo 1, paragrafi da 1 a 4, del dispositivo della decisione impugnata e dichiarando che la ricorrente ha partecipato all'asserita infrazione unica e continuata.
  - La ricorrente deduce che non esiste una base giuridica legittima per la sua inclusione nelle infrazioni intraeuropee.
  - La ricorrente afferma, inoltre, che non esiste una base fattuale adeguata per la sua inclusione nelle infrazioni intraeuropee.
  - La ricorrente sostiene altresì che la deduzione di nuove motivazioni da parte della Commissione viola i suoi diritti della difesa.

- La ricorrente fa valere, infine, che l'illegittima inclusione, da parte della Commissione, della ricorrente all'interno dell'articolo 1, paragrafi da 1 a 4, rende vano il suo tentativo di dimostrare che la ricorrente ha partecipato all'asserita infrazione unica e continuata.
- 2. Secondo motivo, vertente sul fatto che, adottando una seconda decisione nei confronti della ricorrente, con cui le viene imputata una nuova condotta illecita, la Commissione ha violato l'articolo 25 del regolamento n. 1/2003 nonché i principi della certezza del diritto, di giustizia e di corretta amministrazione della giustizia.
- 3. Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione non ha dimostrato in modo giuridicamente adeguato che la ricorrente è responsabile della partecipazione all'asserita infrazione unica e continuata.
  - Secondo la ricorrente, la Commissione non ha affrontato specificamente il caso della ricorrente e non ha dimostrato le singole componenti dell'infrazione unica e continuata con riferimento alla ricorrente.
  - La ricorrente deduce, inoltre, che la Commissione non ha dimostrato l'esistenza di un piano complessivo che persegua uno scopo comune.
  - La ricorrente sostiene altresì che la Commissione non ha dimostrato che la ricorrente ha partecipato o aveva la richiesta intenzione di partecipare all'infrazione unica e continuata.
  - La ricorrente lamenta, infine, che non è stata accertata la sua richiesta conoscenza dell'infrazione.
- 4. Quarto motivo, vertente sul fatto che la Commissione non ha fornito un'adeguata motivazione a sostegno della sua dichiarazione secondo cui la ricorrente ha partecipato all'asserita infrazione unica e continuata.
- 5. Quinto motivo, vertente sul fatto che la Commissione è incorsa in errore nel considerare le attività della ricorrente in paesi terzi come prova della partecipazione all'asserita infrazione unica e continuata e non ha fornito motivazioni al riguardo.
  - Secondo la ricorrente, la Commissione non ha rispettato lo standard probatorio richiesto con riferimento alla condotta della ricorrente a Hong Kong e/o non ha fornito una motivazione adeguata.
  - La ricorrente sostiene, inoltre, che la Commissione non ha dimostrato che la condotta della ricorrente a Hong Kong ha scopo anticoncorrenziale.
  - La ricorrente afferma altresì che la normativa di Hong Kong la obbligava a presentare domande collettive.
  - La ricorrente lamenta infine una violazione dei principi di cortesia e non-ingerenza.
- 6. Sesto motivo, vertente sul fatto che la Commissione non era competente ad applicare l'articolo 101 TFUE a condotte relative a voli in ingresso, ossia a servizi di trasporto aereo da paesi terzi verso l'Europa.
- 7. Settimo motivo, vertente sul fatto che la Commissione è incorsa in errore di diritto nel calcolare l'ammenda inflitta alla ricorrente.

---

**Ricorso proposto il 31 maggio 2017 — Latam Airlines Group e Lan Cargo/Commissione**  
**(Causa T-344/17)**

(2017/C 239/77)

Lingua processuale: l'inglese

## Parti

**Ricorrenti:** Latam Airlines Group SA (Santiago, Cile), Lan Cargo SA (Santiago) (rappresentanti: B. Hartnett, barrister, O. Geiss, avvocato, e W. Sparks, solicitor)

**Convenuta:** Commissione europea

## Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione C(2017) 1742 final della Commissione, del 17 marzo 2017, relativa a un procedimento a norma dell'articolo 101 TFUE, dell'articolo 53 dell'Accordo SEE e dell'articolo 8 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo (caso AT.39258 — Trasporto aereo), nella parte in cui riguarda le ricorrenti;
- inoltre, o in subordine, ridurre le ammende inflitte alle ricorrenti; e
- condannare la convenuta alle spese.

## Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono sette motivi.

1. Primo motivo, vertente su un errore in fatto e in diritto da parte della Commissione, per aver essa interpretato erroneamente le prove fatte valere a carico delle ricorrenti, per aver applicato in modo non corretto l'articolo 101 TFUE, l'articolo 53 dell'Accordo SEE e l'articolo 8 dell'Accordo con la Svizzera e per non fornito un'adeguata motivazione, con riferimento all'imputazione di responsabilità alle ricorrenti per l'infrazione, nella parte in cui quest'ultima ha per oggetto il supplemento sicurezza e il mancato pagamento di commissioni.
  - Le ricorrenti fanno valere che la Commissione afferma erroneamente che esse erano a conoscenza della condotta anticoncorrenziale relativa al supplemento sicurezza e al mancato pagamento di commissioni.
  - Inoltre, le ricorrenti sostengono che questi aspetti dell'asserita infrazione unica e continuata non sono separabili dall'intera infrazione e, di conseguenza, la decisione impugnata dev'essere integralmente annullata.
2. Secondo motivo, vertente su un errore in fatto e in diritto da parte della Commissione per aver essa interpretato erroneamente le prove fatte valere a carico delle ricorrenti, per aver applicato in modo non corretto le disposizioni pertinenti e per non aver fornito un'adeguata motivazione, con riferimento alla constatazione della partecipazione delle ricorrenti all'infrazione relativa al supplemento carburante.
  - Le ricorrenti lamentano che la Commissione non ha provato in modo adeguato la loro partecipazione alla parte dell'asserita infrazione relativa al supplemento sicurezza.
  - Le ricorrenti sostengono, inoltre, che il fatto che esse ricevessero comunicati stampa non era idoneo a renderle consapevoli dell'asserito cartello.
  - Le ricorrenti affermano, infine, che le prove limitate relative ai loro contatti con i vettori non dimostrano alcun comportamento anticoncorrenziale da parte loro, né dimostrano che esse conoscevano o avrebbero potuto prevedere le condotte anticoncorrenziali di altri vettori.
3. Terzo motivo, vertente su errori manifesti in fatto e in diritto da parte della Commissione per aver essa ritenuto le ricorrenti responsabili dell'infrazione sulle rotte identificate all'articolo 1, paragrafi 1, 3 e 4, della decisione impugnata, e per non aver fornito un'adeguata motivazione.
  - Le ricorrenti deducono che erroneamente la Commissione le ha incluse tra i responsabili dell'infrazione all'articolo 1, paragrafi, 3 e 4, della decisione impugnata, poiché il termine di prescrizione era scaduto.
  - Le ricorrenti affermano, inoltre, che la Commissione non è competente a dichiararle responsabili per una violazione dell'articolo 101 TFUE su rotte interne al SEE prima del 1º maggio 2004, o dell'articolo 53 dell'Accordo SEE prima del 19 maggio 2005.
  - Le ricorrenti sostengono, poi, che la Commissione non è competente a dichiararle responsabili per un'infrazione relativa alle rotte UE-Svizzera.
  - Infine, le ricorrenti fanno valere che tali dichiarazioni violano il principio del *ne bis in idem*.
4. Quarto motivo, vertente su errori manifesti in fatto e in diritto da parte della Commissione, per aver dichiarato l'esistenza dell'asserito cartello e per non aver fornito un'adeguata motivazione.
  - Le ricorrenti affermano che la dichiarazione della Commissione secondo cui esse hanno partecipato all'asserito cartello è viziata da mancanza di prove.

- Le ricorrenti deducono, inoltre, che ciò si basa sull'errato assunto secondo cui l'infrazione riguardava tutte le rotte.
  - Le ricorrenti sostengono, poi, che ciò eccede la competenza della Commissione e determina un'ambiguità quanto alla portata geografica dell'asserita infrazione.
  - Le ricorrenti asseriscono, infine, che ciò determina discrepanze tra la motivazione e il dispositivo in relazione all'oggetto della decisione impugnata, il che non consente alle ricorrenti di comprendere la natura e la portata dell'asserita infrazione.
5. Quinto motivo, vertente su errori manifesti in fatto e in diritto da parte della Commissione, per aver essa dichiarato che la prospettata condotta costituisce un'infrazione unica e continua e per non aver fornito un'adeguata motivazione.
- Le ricorrenti deducono che la condotta in questione non persegua un unico scopo anticoncorrenziale.
  - Le ricorrenti affermano, inoltre, che la condotta in questione non riguardava un unico prodotto o servizio.
  - Le ricorrenti sostengono altresì che la condotta in questione non riguardava la stessa impresa.
  - Le ricorrenti asseriscono, ancora, che l'asserita infrazione non aveva natura unica.
  - Le ricorrenti fanno valere, poi, che gli elementi dell'asserita infrazione non erano discussi in parallelo.
  - Le ricorrenti lamentano, infine, che la Commissione ha fornito prove insufficienti e non ha effettuato un'analisi ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 3, TFUE in relazione al mancato pagamento di commissioni.
6. Sesto motivo, vertente su una violazione, da parte della Commissione, dei diritti della difesa delle ricorrenti e su un'inadeguata motivazione.
- Le ricorrenti affermano di non aver potuto controbattere alla dichiarazione della Commissione secondo cui esse erano a conoscenza dell'infrazione relativa al supplemento sicurezza e al mancato pagamento di commissioni.
  - Le ricorrenti deducono, inoltre, che sono stati presentati nuovi elementi a sostegno della constatazione della Commissione sull'esistenza dell'asserito cartello.
  - Le ricorrenti lamentano altresì che la Commissione si basa su prove a loro carico inammissibili.
  - Le ricorrenti fanno valere, poi, che le discrepanze tra la motivazione della decisione impugnata e il dispositivo conducono a un vizio di motivazione.
  - Le ricorrenti lamentano, infine, di non essersi potute esprimere sulla decisione di rimuovere 13 operatori e tre aspetti dell'infrazione dall'indagine dopo la comunicazione degli addebiti, e che la Commissione non ha fornito motivazioni al riguardo.
7. Settimo motivo, vertente su un errore in diritto e in fatto da parte della Commissione in sede di calcolo dell'ammenda delle ricorrenti, e su un'inadeguata motivazione.
- Le ricorrenti lamentano una mancata differenziazione tra il coordinamento di un prezzo finale e il coordinamento relativo a elementi limitati del prezzo.
  - Le ricorrenti lamentano, inoltre, la mancata considerazione della limitata quota di mercato combinata dei destinatari e dei requisiti normativi del settore.
  - Le ricorrenti affermano altresì che la Commissione ha trattato la loro condotta allo stesso modo del ben più grave comportamento di altri destinatari, incluso il «nocciole duro».
  - Le ricorrenti lamentano, infine, una mancata considerazione della loro partecipazione più limitata all'infrazione rispetto agli altri destinatari, i quali hanno altresì ottenuto una riduzione dell'ammenda a titolo di circostanze attenuanti.

**Ricorso proposto il 31 maggio 2017 — Hotelbeds Spain/EUIPO — Guidigo Europe (Guidego what to do next)**

(Causa T-346/17)

(2017/C 239/78)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese*

**Parti**

*Ricorrente:* Hotelbeds Spain, SL (Palma di Maiorca, Spagna) (rappresentante: L. Broschat García, avvocato)

*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Guidigo Europe SARL (Parigi, Francia)

**Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO**

*Richiedente:* Ricorrente

*Marchio controverso interessato:* Marchio dell'Unione europea figurativo contenente gli elementi denominativi «Guidego what to do next» — Domanda di registrazione n. 12 944 898

*Procedimento dinanzi all'EUIPO:* Opposizione

*Decisione impugnata:* Decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 21 marzo 2017 nel procedimento R 449/2016-4

**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- accogliere la domanda di marchio dell'Unione europea n. 12 944 898, nelle classi 39, 41 e 43.

**Motivo invocato**

- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

---

**Ricorso proposto il 1º giugno 2017 — Singapore Airlines e Singapore Airlines Cargo/Commissione**

(Causa T-350/17)

(2017/C 239/79)

*Lingua processuale: l'inglese*

**Parti**

*Ricorrenti:* Singapore Airlines Ltd (Singapore, Singapore) e Singapore Airlines Cargo Pte Ltd (Singapore) (rappresentanti: J. Kallaugher e J. Poitras, solicitors, e J. Ruiz Calzado, avvocato)

*Convenuta:* Commissione europea

**Conclusioni**

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare integralmente o parzialmente la decisione C(2017) 1742 final della Commissione, del 17 marzo 2017, relativa a un procedimento a norma dell'articolo 101 TFUE, dell'articolo 53 dell'Accordo SEE e dell'articolo 8 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo (caso AT.39258 — Trasporto aereo);
- inoltre, o in subordine, ridurre sostanzialmente l'importo dell'ammenda inflitta alle ricorrenti;
- condannare la Commissione alle spese; e

— adottare ogni altra misura che risulti appropriata nelle circostanze del caso di specie.

### **Motivi e principali argomenti**

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono sei motivi.

1. Primo motivo, con cui si chiede l'annullamento della decisione impugnata perché la sua constatazione principale di un'infrazione unica e continuata in materia di servizi di trasporto aereo di merci da e verso l'Unione è viziata da gravi errori di valutazione in diritto e in fatto.

Secondo le ricorrenti, la decisione impugnata non dimostra, in particolare: i) l'esistenza di un cartello a livello mondiale; ii) la competenza su condotte relative a vendite di servizi di trasporto aereo di merci al di fuori dell'Unione; iii) l'applicazione dell'articolo 101 TFUE a condotte disciplinate o imposte da governi stranieri; iv) un nesso sufficiente tra condotte riguardanti tre asseriti elementi dell'infrazione singola e continuata, ossia i supplementi carburante, i supplementi sicurezza e l'asserito rifiuto di pagare commissioni sui supplementi, e v) un nesso sufficiente tra i contatti tra compagnie aeree a livello di sedi centrali e le condotte nei mercati locali.

2. Secondo motivo, con cui si chiede l'annullamento della decisione impugnata in quanto essa dichiara l'esistenza di un'infrazione relativa al coordinamento in materia di pagamento di commissioni sui supplementi agli spedizionieri.

3. Terzo motivo, con cui si chiede l'annullamento della decisione impugnata nella misura in cui la constatazione di un'infrazione che coinvolge le ricorrenti si basa su prove relative esclusivamente a contatti tra membri dell'alleanza WOW sul trasporto aereo di merci.

Secondo le ricorrenti, la decisione impugnata applica criteri giuridici non corretti per valutare un'alleanza tra compagnie aeree per una piena cooperazione e compie errori fondamentali nel valutare il funzionamento dell'alleanza WOW. Le ricorrenti sostengono, inoltre, che i loro contatti con i partner WOW si inserivano in uno sforzo autentico di creare un'alleanza di successo e, quindi, non erano manifestazioni del meccanismo o del piano comune che costituiva l'asserita base dell'infrazione unica e continuata.

4. Quarto motivo, con cui si chiede l'annullamento della decisione impugnata poiché essa non dimostra la partecipazione delle ricorrenti all'infrazione unica e continuata.

5. Quinto motivo, in cui si afferma che se, contrariamente agli argomenti esposti nel quarto motivo, le ricorrenti hanno partecipato a taluni aspetti dell'infrazione unica e continuata, la decisione impugnata non dimostra che le ricorrenti erano a conoscenza di tutti gli altri aspetti del comportamento descritto nella decisione impugnata — segnatamente del coordinamento del gruppo centrale, chiaramente illegittimo — o che avrebbero dovuto essere a conoscenza di un simile comportamento, come richiesto dalla giurisprudenza.

6. Sesto motivo, con cui si chiede che, qualora la decisione non sia integralmente annullata, l'ammenda a carico delle ricorrenti venga ridotta, in quanto la Commissione non ha seguito le chiare indicazioni degli orientamenti sul calcolo delle ammende<sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup> Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 (GU 2006, C 210, pag. 2).

---

### **Ricorso proposto il 2 giugno 2017 — Korwin-Mikke/Parlamento**

**(Causa T-352/17)**

**(2017/C 239/80)**

*Lingua processuale: il francese*

### **Parti**

**Ricorrente:** Janusz Korwin-Mikke (Jozefow, Polonia) (rappresentanti: M. Cherchi, A. Daoût e M. Dekleermaker, avvocati)

**Convenuto:** Parlamento europeo

## Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato;
- conseguentemente:
- annullare la decisione dell'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo del 3 aprile 2017;
- annullare la precedente decisione del Presidente del Parlamento del 14 marzo 2017;
- disporre il risarcimento del danno finanziario e morale cagionato dalle decisioni impugnate, ovvero versare al ricorrente la somma di EUR 19 180;
- ad ogni modo, condannare il Parlamento europeo all'integralità delle spese.

## Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, del principio generale di libertà di espressione, in combinato disposto con l'articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e con l'articolo 52 della Carta dei diritti fondamentali, stante la particolare circostanza secondo cui le dichiarazioni di cui trattasi nelle decisioni impugnate sono state rese da un parlamentare europeo nell'esercizio delle sue funzioni e all'interno delle istituzioni dell'Unione europea, nonché sulla violazione dell'articolo 166 del regolamento del Parlamento dell'Unione europea, dell'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali, del principio di motivazione degli atti delle istituzioni dell'Unione europea, dell'articolo 296 TFUE, su un errore manifesto di valutazione e su un eccesso di potere.
2. Secondo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali, del principio di motivazione degli atti delle istituzioni dell'Unione europea, del principio generale di proporzionalità, su un errore manifesto di valutazione e su un eccesso di potere.

---

**Ricorso proposto il 2 giugno 2017 — Daico International/EUIPO — American Franchise Marketing (RoB)**

**(Causa T-355/17)**

**(2017/C 239/81)**

*Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese*

## Parti

*Ricorrente:* Daico International BV (Amsterdam, Paesi Bassi) (rappresentante: M. Kassner, avvocato)

*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* American Franchise Marketing Ltd (Londra, Regno Unito)

## Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

*Titolare del marchio controverso:* Ricorrente

*Marchio controverso interessato:* Marchio dell'Unione europea figurativo contenente l'elemento denominativo «RoB» — Marchio dell'Unione europea n. 5 284 104

*Procedimento dinanzi all'EUIPO:* Dichiarazione di nullità

*Decisione impugnata:* Decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 9 marzo 2017, nel procedimento R 1405/2016-2

## Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;

- condannare l'EUIPO alle spese.

#### **Motivi invocati**

- Violazione dell'articolo 75, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009;
- Violazione dell'articolo 62, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2868/95 del 13 dicembre 1995 recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario.

---

**Ricorso proposto il 2 giugno 2017 — Daico International/EUIPO — American Franchise Marketing (RoB)**

**(Causa T-356/17)**

**(2017/C 239/82)**

*Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese*

#### **Parti**

*Ricorrente:* Daico International BV (Amsterdam, Paesi Bassi) (rappresentante: M. Kassner, avvocato)

*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* American Franchise Marketing Ltd (Londra, Regno Unito)

#### **Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO**

*Titolare del marchio controverso:* Ricorrente

*Marchio controverso interessato:* Marchio dell'Unione europea denominativo «RoB» — Marchio dell'Unione europea n. 5 752 324

*Procedimento dinanzi all'EUIPO:* Dichiarazione di nullità

*Decisione impugnata:* Decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 21 marzo 2017 nel procedimento R 1407/2016-2

#### **Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese.

#### **Motivi invocati**

- Violazione dell'articolo 75, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009;
- Violazione della regola 62, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario.

---

**Ricorso proposto il 31 maggio 2017 — Mubarak/Consiglio**

**(Causa T-358/17)**

**(2017/C 239/83)**

*Lingua processuale: l'inglese*

#### **Parti**

*Ricorrente:* Mohamed Hosni Elsayed Mubarak (Cairo, Egitto) (rappresentanti: B. Kennelly, QC, J. Pobjoy, barrister, G. Martin, M. Rushton e C. Enderby Smith, solicitors)

*Convenuto:* Consiglio dell'Unione europea

## Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione (PESC) 2017/496 del Consiglio, del 21 marzo 2017, che modifica la decisione 2011/172/PESC, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità ed organismi in considerazione della situazione in Egitto (la «decisione impugnata»; GU 2017, L 76, pag. 22), e il regolamento di esecuzione (UE) 2017/491 del Consiglio, del 21 marzo 2017, che attua il regolamento (UE) n. 270/2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità ed organismi in considerazione della situazione in Egitto (il «regolamento impugnato»; GU 2017, L 76, pag. 10), nei limiti in cui si applica al ricorrente;
- dichiarare che l'articolo 1, paragrafo 1, della decisione 2011/172/PESC del Consiglio, del 21 marzo 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità ed organismi in considerazione della situazione in Egitto (la «decisione»; GU 2011, L 76, pag. 63) e l'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 270/2011 del Consiglio, del 21 marzo 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Egitto (il «regolamento»; GU 2011, L 76, pag. 4) non sono applicabili nei limiti in cui riguardano i ricorrenti e, di conseguenza, annullare la decisione (PESC) 2016/411, nei limiti in cui riguarda il ricorrente;
- condannare il Consiglio a sostenere le spese del ricorrente.

## Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che l'articolo 1, paragrafo 1, della decisione e l'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento sono illegittimi per l'assenza di una valida base giuridica e per la violazione del principio di proporzionalità.
2. Secondo motivo, vertente sul fatto che il Consiglio avrebbe violato i diritti dei ricorrenti derivanti dall'articolo 6 TUE, in combinato disposto con gli articoli 2 TUE e 3 TUE, e dagli articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in quanto ha ritenuto che i procedimenti giudiziari in Egitto rispettassero i diritti umani fondamentali.
3. Terzo motivo, vertente sul fatto che il Consiglio sarebbe incorso in errori di valutazione nel considerare che il criterio che consente di inserire il ricorrente nell'elenco di cui all'articolo 1, paragrafo 1 della decisione nonché di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento sussistesse nella specie.
4. Quarto motivo, vertente sul fatto che il Consiglio avrebbe violato il diritto di difesa del ricorrente nonché il diritto ad una corretta amministrazione e ad una tutela giurisdizionale effettiva. In particolare, il Consiglio non avrebbe esaminato con attenzione e imparzialità se le presunte ragioni addotte per giustificare la nuova designazione fossero fondate, alla luce delle osservazioni presentate dal ricorrente prima della nuova designazione.
5. Quinto motivo, vertente sul fatto che il Consiglio avrebbe violato, senza giustificazione o proporzione, i diritti fondamentali del ricorrente, ivi compreso il diritto alla tutela della proprietà e della reputazione. L'impatto della decisione impugnata e del regolamento impugnato ha ampia portata sul ricorrente sia per quanto riguarda la sua proprietà, sia per quanto riguarda la sua reputazione a livello mondiale. Il Consiglio non avrebbe dimostrato che il congelamento dei beni e delle risorse economiche del ricorrente fosse connesso ad un qualsivoglia legittimo scopo, ovvero fosse giustificato da un siffatto scopo, e tanto meno che tale provvedimento fosse proporzionato allo scopo medesimo.

---

### Ordinanza del Tribunale del 24 aprile 2017 — Ipuri/EUIPO — van Graaf (IPURI)

(Causa T-226/16) <sup>(1)</sup>

(2017/C 239/84)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Quarta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

---

<sup>(1)</sup> GU C 232 del 27.6.2016.



